



Notizie

del CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

anno 1 - numero 2

novembre 1995

SPECIALE

Ritenendo di fare cosa gradita, ma soprattutto utile, il secondo numero di Notizie, che a pieno titolo può essere definito speciale, è completamente dedicato alla pubblicazione di leggi, statuti, regolamenti ecc. Si tratta in sostanza delle leggi dello Stato alle quali il C.N.S.A.S. fa riferimento (la raccolta potrà essere integrata con le eventuali leggi regionali o provinciali a cura dei rispettivi Servizi), dello Statuto del C.N.S.A.S., del regolamento generale, dei regolamenti specifici, delle polizze assicurative, che potranno essere raccolte e conservate in un apposito raccoglitore che sarà recapitato ai Servizi regionali o provinciali per la distribuzione ai delegati di zona ed ai capi stazione.

È probabile che la normativa in questione, tutta o in parte, sia già in possesso dei responsabili ai vari livelli; l'aver dedicato l'intero secondo numero di Notizie alla pubblicazione di tale normativa, offre comunque la possibilità ai presidenti regionali o provinciali, ai delegati di zona ed ai capi stazione di avere una raccolta completa, ordinata e di facile consultazione.

Va inoltre evidenziato il fatto che, dal momento che il secondo numero di Notizie, superate alcune difficoltà di ordine tecnico-amministrativo, raggiungerà tutti i volontari del

C.N.S.A.S. che avranno quindi disponibile l'intera normativa che li riguarda.

È questo un piccolo esempio di quella che in prospettiva potrebbe, o dovrebbe, diventare sempre più una delle caratteristiche peculiari della sede centrale del C.N.S.A.S.: un centro erogatore di servizi. L'aggiornamento della raccolta sarà a cura dei destinatari; la segreteria centrale invierà naturalmente ai servizi regionali o provinciali eventuali nuove emissioni o variazioni. □

Armando Poli
Presidente C.N.S.A.S.

Note esplicative

Per evidenti ragioni di spazio, e per non appesantire troppo la consultazione del materiale pubblicato su questo numero di Notizie del C.N.S.A.S., i testi che vengono proposti sono nella maggior parte dei casi nella loro versione integrale, mentre per altri si tratta di un sunto o dei particolari più significativi.

Ci riferiamo soprattutto a quel che riguarda le polizze assicurative di cui sono state pubblicate le *condizioni particolari*, poiché le stesse sono un'appendice delle norme generali presenti nelle *cumulative infortuni aziendali* uguali per tutte le Compagnie assicuratrici.

Per leggi, decreti e circolari generalmente sono state omesse le note e il testo dei lavori preparatori, che rimangono per lo più materiale *per addetti ai lavori*. Sono invece nella versione originale lo Statuto, il Regolamento generale ed i vari Regolamenti di settore.

La segreteria di Milano

☎ 02/26141375

fax 02/2828010,

è naturalmente a disposizione per fornire tutte le indicazioni atte a completare, in caso di necessità, tale documentazione. □

Notizie del CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Periodico specialistico quadrimestrale pubblicato dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.

Anno 1 (1995). Numero 2.

Registrazione presso il Tribunale di Gorizia n. 258 del 29.6.1995.

Editore: Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico

Direttore responsabile:
Alessio Fabbricatore

Segreteria editoriale:
Alessio Fabbricatore
☐ via Fatebenefratelli, 26
34170 GORIZIA
☎ (0481) 531514 (abitazione)
☎ (0481) 82160 (studio)
☎ (0337) 538792 (portatile)
fax (0481) 536840

Amministrazione: Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico
☐ via Fonseca Pimentel, 7
20127 MILANO
☎ (02) 26141375
fax (02) 2828010

Impaginazione, fotocomposizione, stampa:
Grafica Goriziana - Gorizia

Notizie del CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO
stampato a Gorizia, novembre 1995

Giulio Frangioni

Sommario

COSTITUZIONE D'ASSOCIAZIONE • STATUTO • REGOLAMENTI

Costituzione d'associazione	3
Statuto del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico	5
Regolamento generale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico	8
Regolamento del Soccorso speleologico del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico	14
Regolamento Scuola nazionale per medici del Soccorso alpino e speleologico sull'emergenza ad alto rischio	17
Regolamento Scuola nazionale per tecnici di soccorso alpino	20
Regolamento Scuola nazionale unità cinofile ricerca di superficie	24
Regolamento Scuola nazionale unità cinofile da valanga	30

LEGGI • DECRETI • CIRCOLARI

Legge 24 dicembre 1985, n. 776	35
Legge 18 febbraio 1992, n. 162	36
Decreto 24 marzo 1994, n. 379	37
Decreto n. 3/053/13 EMER	39
Legge 11 agosto 1991, n. 266	40
Legge 24 febbraio 1992, n. 225	44
Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613	49
Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992	53
Circolare 16 novembre 1994, n. 01768 U.L.	56
Decreto 7 luglio 1995	59
Decreto 3 agosto 1995	59

POLIZZE ASSICURATIVE TERRA VOLO • RESPONSABILITÀ CIVILE

Infortunati terra	60
Infortunati volo	62
Caratteristiche di contratto di assicurazione per la responsabilità civile	63
Ministero della difesa	65

CONCESSIONI • NORMATIVE • PROTOCOLLI

Rinnovo concessione all'impianto e l'esercizio di ponte radio	66
Normativa H.E.M.S. ed elisoccorso	66
Protocollo d'intesa tra il Ministero della Difesa (M.D.) ed il Club Alpino Italiano (C.A.I.)	67



*In carta libera ai sensi della Legge n.266
del 11 agosto 1991*

N. 42660 di Repertorio

N. 3471 di Raccolta

COSTITUZIONE D'ASSOCIAZIONE

Repubblica italiana

L'anno millenovecentonovantacinque il giorno diciotto del mese di gennaio

18 gennaio 1995

In Milano, nel mio studio in Largo Quinto Alpini n.15. Avanti a me dottor MIRELLA PALOMBO Notaio in Milano, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Milano, senza l'assistenza dei testimoni, rinunciandovi le Parti di comune accordo fra loro e con il mio consenso, sono comparsi:

MACCIO' SERGIO, nato a Pola (Croazia) il 24 febbraio 1926, residente a Jesi (AN), Via Gramsci n. 11, pensionato,

Codice Fiscale MCC SRG 26B24 G778Y;

MARUCCO MAURO, nato a Torino (TO) il 10 gennaio 1950, residente a Torino (TO), Via G.Servais n.15, impiegato amministrativo,

Codice Fiscale MRC MRA 50A10 L219K;

POLI ARMANDO, nato a Vezza d'Oglio (BS) il 11 settembre 1941, residente a Sonico (BS), Via Vico n. 1, impiegato,

Codice Fiscale PLO RND 41P11 L816V;

LOBBIA ANTONIO, nato a Asmara (Etiopia) il 10 gennaio 1951, residente a Asiago (VI), Via Costa, ingegnere,

Codice Fiscale LBB NTN 51A10 Z315E;

BIANUCCI GIAMPAOLO, nato a Livorno(LI) il 29 giugno 1947, residente a Santa Maria del Giudice (LU), Via dei Marinari n. 179/F, biologo,

Codice Fiscale BNC GPL 47H29 E625Y;

VITALINI DANTE, nato a Valfurva (SO) il 28 novembre 1927, residente a Valfurva (SO), Via S.Gottardo n.13, pensionato,

Codice Fiscale VTL DNT 27S28 L576K;

COSSON LORENZINO, nato a Courmayeur (AO) il 16 settembre 1947, residente a Courmayeur (AO), Via Grandes Jorasses n. 14, guida alpina,

Codice Fiscale CSS LNZ 47P16 DO12G.

Detti comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale dichiarano di costituire tra loro, come col presente atto costituiscono, una Associazione denominata:

«CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO» detta brevemente «C.N.S.A.S.»

L'Associazione ha sede in Milano, attualmente in Via E. Fonseca Pimentel n. 7.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

Le finalità dell'Associazione sono:

— contribuire alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse all'ambiente montano e delle attività speleologiche;

— soccorrere in tale ambito gli infortunati, i pericolanti ed i dispersi e recuperare i caduti anche in collaborazione con Organizzazione esterne;

— concorrere al soccorso in caso di calamità, anche in cooperazione con le strutture della Protezione Civile, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione è retta dallo Statuto e dal Regolamento Generale, che firmati dai Comparenti e da me Notaio, qui si allegano rispettivamente sotto le lettere =A= e =B=, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, previa lettura da me datane ai Comparenti.

I Comparenti nella loro qualità di Soci nominano:

— a comporre il primo **CONSIGLIO** che durerà in carica secondo quanto previsto dallo Statuto, i Signori:

MACCIO' SERGIO nato a Pola (Croazia) il 24 febbraio 1926, residente a Jesi (AN), Via Gramsci n. 11, Codice Fiscale MCC SRG 26B24 G778Y;

MARUCCO MAURO nato a Torino il 10 gennaio 1950, residente a Torino, Via G.Servais n. 15, Codice Fiscale MRC MRA 50A10 L219K;

POLI ARMANDO nato a Vezza d'Oglio (BS) il 11 settembre 1941, residente a Sonico (BS), Via Vico n. 1, Codice Fiscale PLO RND 41P11 L816V;

LOBBIA ANTONIO nato a Asmara (Etiopia) il 10 gennaio 1951, residente a Asiago (VI), Via Costa, Codice Fiscale LBB NTN 51A10 Z315E;

BIANUCCI GIAMPAOLO nato a Livorno il 29 giugno 1947, residente a Santa Maria del Giudice (LU), Via dei Marinari n. 179/F, Codice Fiscale BNC GPL 47H29 E625Y;

VITALINI DANTE nato a Valfurva (SO) il 28 novembre 1927, residente a Valfurva (SO), Via S.Gottardo n. 13, Codice Fiscale VTL DNT 27S28 L576K;

COSSON LORENZINO nato a Courmayeur (AO) il 16 settembre 1947, residente a Courmayeur (AO), Via Grandes Jorasses n. 14, Codice Fiscale CSS LNZ 47P16 DO12G.

Il Signor POLI ARMANDO viene fin d'ora nominato Presidente del Consiglio e dell'Associazione, mentre a ricoprire la carica di Vice Presidente vengono fin d'ora nominati i Signori MARUCCO MAURO e BIANUCCI GIAMPAOLO.

— A comporre il primo COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI secondo quanto previsto dallo Statuto, vengono fin d'ora nominati i Signori:

GRASSI UGO nato a Torino il 6 settembre 1927, residente a Torino, Corso G.Sommeiller n. 26, Codice Fiscale GRS GUO 27PO6 L219S;

BIANCHI FRANCESCO nato a Ortonovo (SP) il 4 ottobre 1931, residente a Carrara (MS), Via P.Tacca n. 32,

Codice Fiscale BNC FNC 31RO4 G143J;

DI DOMENICATONIO CLAUDIO nato a Roma il 30 novembre 1932, residente a Roma, Via Acherusio n. 16, Codice Fiscale DDM CLD 32S30 H501E;

Il signor GRASSI UGO viene fin d'ora nominato Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

— A comporre il primo COLLEGIO DEI PROBI VIRI secondo quanto previsto dallo Statuto, vengono fin d'ora nominati i Signori:

GARRONE GIUSEPPE nato a Torino il 13 luglio 1954, residente a Coassolo (TO), Via Capoluogo n. 164,

Codice Fiscale GRR GPP 54L13 L219B;

LONER ARNALDO nato a Bolzano il 28 novembre 1934, residente a Bolzano, Via G.Osvaldo n. 14/B/12, Codice Fiscale LNR RLD 34S28 A952U;

MINCIOTTI GIUSEPPE nato a Cividale del Friuli (UD) il 6 giugno 1956, residente a Verona, Via Pietro Sgulmero n. 33,

Codice Fiscale MNC GPP 56HO6 C758Y.

Gli esercizi dell'Associazione chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiude al 31 dicembre 1995.

La quota annuale dei Soci e degli altri Associati viene fissata in Lire 1.000 (mille) per ciascuno degli Associati.

Ai fini della registrazione di questo atto si dichiara che il valore degli apporti all'Associazione è di Lire 7.000 (settemila).

Tasse e spese di questo atto, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione qui costituita, che richiede le agevolazioni fiscali di cui all'art. 8 della Legge n. 266 del 11 agosto 1991.

Richiesto io Notaio ho pubblicato il presente atto mediante lettura da me datane ai Componenti che approvandolo e confermandolo lo firmano con me Notaio in fine e a margine dell'altro foglio.

Consta il presente atto di due fogli di carta scritti in parte a macchina ed in parte a mano da me Notaio e da persone di mia fiducia per cinque intere facciate e per buona parte della presente sesta.

F.ti: SERGIO MACCIO' - MARUCCO MAURO - ARMANDO POLI - ANTONIO LOBBIA - BIANUCCI GIAMPAOLO - DANTE VITALINI - COSSON LORENZINO - MIRELLA PALOMBO (L.S.)



STATUTO DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Sezione del Club alpino italiano

TITOLO 1 COSTITUZIONE, SEDE E FINALITÀ

Art. 1) Costituzione e Sede

Il C.A.I. provvede, senza scopo di lucro, al servizio di soccorso, nell'ambito dei propri compiti istituzionali ed in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Nazionale del 24 dicembre 1985 N. 776 e nell'art. 1 del proprio Regolamento Generale, mediante il CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO (nel seguito chiamato C.N.S.A.S.), costituito in Sezione particolare a norma dell'art. 33 dello Statuto del C.A.I.

La Sede del C.N.S.A.S. è fissata presso la Sede Legale del Club Alpino Italiano, attualmente in via E.Fonseca Pimentel, 7 a Milano.

L'Associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro.

Art. 2) Marchio

Il C.N.S.A.S. adotta il marchio costituito dalla denominazione Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dal simbolo grafico di cui all'allegato sub A al presente Statuto, la cui utilizzazione è disciplinata dal Regolamento del C.N.S.A.S. approvato dall'Assemblea.

Art.3) Finalità

Le finalità del C.N.S.A.S. sono:

- contribuire alla vigilanza ed alla prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività connesse all'ambiente montano e delle attività speleologiche;
- soccorrere in tale ambito gli infortunati, i pericolanti ed i dispersi e recuperare i caduti, anche in collaborazione con Organizzazioni esterne;
- concorrere al soccorso in caso di calamità, anche in cooperazione con le strutture della Protezione Civile, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Art.4) Soci

Sono Soci del C.N.S.A.S. tutti i Soci maggiorenni del C.A.I. che abbiano chiesto (art. 8 — comma 3 — dello Statuto), e avendo superato le prove di selezione e di accertamento, abbiano ottenuto e mantengano, l'aggregazione quali Volontari presso uno dei nuclei Operativi secondo le norme del Regolamento del C.N.S.A.S.

La qualità di Socio decade con la perdita della qualità di Socio del C.A.I., con la perdita dei requisiti certificati mediante le prove di cui sopra, per dimissioni, per inattività e per limiti di età o per radiazione.

Art.5) Soci Emeriti

Il Presidente del C.N.S.A.S. può nominare Soci Emeriti del C.N.S.A.S. su proposta del Responsabile di zona, all'atto della loro cessazione dai ruoli, quei soci che si siano particolarmente distinti nell'espletamento del loro servizio.

Art.6) Organi Centrali

Sono Organi Centrali del C.N.S.A.S. l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

Art.7) Organizzazione Regionale o Provinciale

L'Organizzazione del C.N.S.A.S. è articolata in Servizi Regionali o Provinciali di Soccorso Alpino e Speleologico (nel seguito di questo Statuto identificati per brevità come S.R. e S.P.), sono costituiti, ove necessari, uno per ciascuna Regione o Provincia Autonoma dello Stato italiano, su proposta del Consiglio direttivo e dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Art.8) Coordinamento Speleologico

Le attività del C.N.S.A.S. nell'ambito speleologico sono coordinate dal Comitato di Coordinamento Speleologico, costituito dai Responsabili delle Zone speleologiche di soccorso secondo quanto disposto dal Regolamento Generale.

Art.9) Personalità Giuridica

Il C.N.S.A.S. ed i suoi singoli S.R. e S.P. si dotano ciascuno di personalità giuridica di diritto privato.

Art.10) Patrimonio

Il C.N.S.A.S. ed i singoli S.R. e S.P. sono dotati ciascuno di un proprio patrimonio. Il patrimonio della sezione è inalienabile, salvo sostituzione di cespiti e di beni da dismettere. L'eventuale alienazione di immobili deve essere approvata dall'Assemblea e ratificata dal Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano.

TITOLO 2 ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

Art.11) Zone di soccorso

Il territorio di pertinenza di ciascun S.R. e S.P., è ricoperto da una o più Zone di soccorso, alpino e speleologico. Il numero ed i confini delle Zone di soccorso vengono delimitati dal Consiglio dei S.R. e S.P., e sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea del C.N.S.A.S.

Nelle Regioni e nelle Province Autonome la cui rilevanza ai fini del soccorso alpino o rispettivamente speleologico sia scarsamente significativa, può essere istituita un'unica Zona di soccorso sia alpino che speleologico.

Art.12) Stazioni di soccorso

I Soci di ciascuna Zona sono inquadrati su base territoriale in Stazioni, rispettivamente alpine o speleologiche.

L'Assemblea degli iscritti a ciascuna Stazione elegge ogni tre anni un Responsabile operativo, preposto al regolare funzionamento del servizio sul territorio di sua competenza.

Art.13) Consiglio di Zona

Nelle Zone articolate in più di una Stazione si costituisce il Consiglio di Zona, composto dai Responsabili delle varie Stazioni, nonché dal Responsabile di Zona e dal suo Vice.

Art.14) Responsabili di Zona

Il Responsabile di Zona ed il suo Vice vengono eletti ogni tre anni dal Consiglio di Zona ove questo sia costituito, dall'Assemblea dei Soci della Stazione, in caso contrario.

Al Responsabile di Zona spettano l'organizzazione generale dell'attività e l'amministrazione dei beni del Soccorso nella Zona di sua pertinenza.

Art.15) Consiglio del S.R. o S.P.

Il Consiglio del S.R. o S.P., è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente del S.R. o S.P., nonché dai Responsabili di ciascuna Zona di soccorso istituita sul territorio di competenza.

Esso ha il compito di coordinare tutte le attività del C.N.S.A.S. in ambito regionale o provinciale.

Art.16) Presidente del S.R. o S.P., Vice Presidente del S.R. o S.P.

Vengono eletti ogni tre anni dai Responsabili di Zona tra i Soci dell' S.R. o S.P. Le elezioni si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 3° e 4° del Regolamento Generale.

Il Presidente rappresenta il S.R. o S.P. ne cura l'amministrazione e la gestione, personalmente o per delega. Nel caso di Regioni o Province autonome ricoperte da una sola Zona di soccorso, il Responsabile di Zona ed il suo Vice assumono automaticamente le funzioni di Presidente e di Vice Presidente del S.R. o S.P.

Art.17) Revisori dei conti del S.R. o S.P.

I Revisori dei Conti del S.R. o S.P., vengono nominati in numero di tre con incarico triennale dal Consiglio del S.R. o S.P., salvo diverse obbligazioni derivanti dalle legislazioni regionali; possono essere eletti Revisori dei Conti Soci del C.A.I. di provata esperienza.

Art.18) Autonomie del S.R. o S.P.

Ciascun S.R. o S.P. partecipa alle attività dei Convegni di Sezioni C.A.I. territorialmente competenti ma è indipendente ed autonomo rispetto alle Sezioni

del C.A.I. esistenti sul territorio, nonché al Convegno Regionale ed Interregionale delle Sezioni del C.A.I., rispondendo del proprio operato unicamente agli Organi Centrali del C.N.S.A.S.

Art.19) Statuto e Regolamento del S.R. o S.P.

Ciascun S.R. o S.P., deve dotarsi di un proprio Statuto e di un Regolamento, conformi alle leggi vigenti nella Regione o provincia autonoma in cui opera, ma che non potranno essere in contrasto con le disposizioni del presente Statuto.

Lo Statuto ed il Regolamento dovranno essere approvati dal Consiglio del C.N.S.A.S. e ratificati dal C.A.I.

TITOLO 3 ORGANI CENTRALI

Art.20) Assemblea

L'Assemblea del C.N.S.A.S. è l'organo deliberante, essa è costituita dai Rappresentanti dei vari S.R. o S.P., come definiti dall'art. 21, da cinque Rappresentanti del Coordinamento speleologico e dai membri del Consiglio in carica.

Fanno inoltre parte, a tutti gli effetti, dell'Assemblea quattro Rappresentanti nominati con mandato triennale dal Consiglio Centrale del C.A.I. con l'attribuzione specifica di garantire la legittimità delle delibere riguardanti l'utilizzo del contributo finanziario del Club Alpino Italiano.

Compiti dell'Assemblea sono in particolare l'approvazione dello Statuto e del Regolamento Generale C.N.S.A.S. e loro eventuali modifiche, l'approvazione del bilancio preventivo con relative variazioni e consuntivo; la programmazione e l'attuazione delle attività del C.N.S.A.S.

Art.21) Rappresentanti regionali

La rappresentanza dei S.R. o S.P. nell'Assemblea è affidata per ciascun S.R. o S.P. al suo Presidente ed al seguente numero di Rappresentanti aggiuntivi, nominati dai rispettivi consigli regionali:

- Piemonte, Lombardia
3 ciascuno;
- Valle d'Aosta, Trentino, Alto Adige, Veneto
1 ciascuno.

I Rappresentanti aggiuntivi durano in carica 3 anni.

Art.22) Consiglio del C.N.S.A.S.

Il Consiglio del C.N.S.A.S. è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti e da quattro membri, questi ultimi nominati dall'Assemblea nel proprio interno secondo quanto definito dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S.

Il Consiglio del C.N.S.A.S. ha durata triennale ed ha il compito di attuare le linee programmatiche stabilite dall'Assemblea e solo a questa risponde del proprio operato.

Art.23) Presidente e Vice Presidenti

Il Presidente ed i Vice Presidenti del C.N.S.A.S. vengono eletti dall'Assemblea con mandato triennale.

Il Presidente promuove e coordina l'attuazione delle linee programmatiche stabilite dall'Assemblea.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono in caso di sua assenza o impedimento.

Art.24) Revisori dei conti del C.N.S.A.S.

I revisori dei conti del C.N.S.A.S. sono nominati dal Consiglio Centrale del C.A.I. in numero di tre più tre supplenti, con mandato triennale. Un Revisore titolare ed un supplente vengono proposti al Consiglio Centrale dall'Assemblea del C.N.S.A.S.

Art.25) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Soci del C.A.I., anche non iscritti al C.N.S.A.S., nominati ogni tre anni dall'Assemblea del C.N.S.A.S. col compito di decidere sui ricorsi disciplinari e su qualunque controversia insorta all'interno del C.N.S.A.S.

Contro le decisioni del Collegio è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Generale del C.A.I.

L'Assemblea può nominare un Membro supplente ad hoc, qualora un Proboviro sia costretto a rinunciare all'esame di un caso per indisponibilità o incompatibilità.

Art.26) Presidente onorario

Per meriti eccezionali, l'Assemblea può nominare un Presidente onorario del C.N.S.A.S.

TITOLO 4

DISCIPLINA, APPROVAZIONE DELLO STATUTO, SCIoglimento

Art.27) Provvedimenti disciplinari Commissario straordinario

I Soci del C.N.S.A.S. che si rendessero colpevoli di negligenze, mancanze o irregolarità nel servizio, o di comportamenti lesivi degli interessi o del buon nome del C.N.S.A.S., potranno a seconda della gravità dei casi, essere sanzionati da ammonizione, diffida, rimozione da eventuali incarichi, sospensione o radiazione dai ruoli, secondo quanto disposto dal Regolamento del C.N.S.A.S. In casi particolarmente gravi che coin-

volgessero l'intera struttura organizzativa di un S.R. o S.P., o di una Zona, è facoltà del Consiglio del C.N.S.A.S. di nominare un Commissario straordinario, attribuendogli i poteri opportuni, per un periodo non superiore a sei mesi.

Art.28) Approvazione e modifiche dello Statuto

Il presente Statuto e le sue eventuali modifiche dovranno essere approvate dall'Assemblea del C.N.S.A.S. a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto e ratificate dal Consiglio Centrale C.A.I.

Art.29) Scioglimento del C.N.S.A.S.

Il C.N.S.A.S. può essere sciolto per deliberazione del Consiglio Centrale o per deliberazione dell'Assemblea del C.N.S.A.S., assunta con l'osservanza delle norme previste dal proprio Regolamento e con la maggioranza dei tre quarti dei voti degli aventi diritto, sottoposta ad approvazione del Consiglio Centrale C.A.I.

Per i beni della Sezione si applicano le disposizioni previste dall'art. 14 dello Statuto del C.A.I.

Art.30) Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto, si rimanda allo Statuto e al Regolamento Generale del C.A.I. nonché alle delibere del Consiglio Centrale del Club Alpino Italiano del 3/02/90 e del 26/10/91.

L'Associazione rientra nella "legge quadro sul volontariato" 11 agosto 1991 n. 266 che qui si richiama con particolare riferimento all'art. 8 "agevolazioni fiscali"

NORMA TRANSITORIA

All'atto dell'entrata in vigore del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento, le strutture organizzative esistenti verranno convertite direttamente, in via provvisoria in quelle previste dal nuovo Statuto, mantenendo gli attuali Responsabili fino alla scadenza dei rispettivi mandati.

Agli stessi sarà demandato il compito di attuare le nuove normative nel termine stabilito dalla norma transitoria prevista nel Regolamento Generale.

*Approvato all'assemblea del C.N.S.A.S.
del 18 settembre 1994*

REGOLAMENTO GENERALE DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Art. 1) Contenuto

Il presente Regolamento detta le norme di attuazione dello Statuto della Sezione Particolare del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico "C.N.S.A.S." approvato dal Consiglio Centrale del C.A.I. in data 16.5.1992.

Art. 2) Norme di riferimento

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto della vigente legislazione nazionale, dello Statuto e del Regolamento generale del C.A.I. e dello Statuto del C.N.S.A.S.

Art. 3) Definizioni

Nel presente Regolamento la parola Socio indica i Soci Volontari del C.N.S.A.S.

Le parole Consiglio o Consiglio Nazionale indicano il Consiglio di cui agli art. 6 e 22 dello Statuto del C.N.S.A.S.

Art. 4) Marchio

Il C.N.S.A.S. adotta il marchio comune allegato sub A dello Statuto del C.N.S.A.S.

Art. 5) Uso del marchio

L'uso del marchio del C.N.S.A.S. è obbligatorio per tutti gli organi anche periferici del C.N.S.A.S.

Art. 6) Vigilanza del marchio

Il Consiglio Nazionale esercita l'attività di vigilanza sull'uso del marchio; i singoli organi anche periferici del Corpo debbono comunicare al Consiglio Nazionale le forme ed i modi in cui intendono far uso del marchio.

Art. 7) Uso non conforme del marchio

Gli organi anche periferici che adottassero o facessero uso del marchio in modo non conforme alle norme del presente Regolamento, alle direttive del Consiglio Nazionale o comunque in contrasto con gli interessi collettivi del C.N.S.A.S., saranno passibili di provvedimento disciplinare nelle modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 8) Modifiche al Regolamento

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere approvata dall'Assemblea del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico a maggioranza assoluta e ratificata dal Consiglio Centrale del C.A.I.

Art. 9) Soci - Ammissione

Possono presentare domanda di iscrizione al C.N.S.A.S. i cittadini italiani in possesso dei seguenti

requisiti:

- a) siano maggiorenni e non abbiano superato il 45° anno di età, tranne deroghe deliberate dal Consiglio;
- b) siano iscritti al C.A.I. ed in regola con la quota associativa;
- c) siano di sana e robusta costituzione comprovata da certificato medico.

La domanda di ammissione al C.N.S.A.S. deve essere presentata al Capostazione competente per territorio che, controllata la regolarità formale della stessa, la trasmette al Delegato di Zona che trasmette la richiesta al Presidente Regionale, corredata del proprio parere sulla opportunità di ammettere il nuovo Socio.

Il Presidente Regionale provvede all'ammissione alle prove attitudinali ovvero alla rielezione della domanda comunicando le proprie determinazioni al Capostazione, al Delegato di Zona ed all'interessato.

Al superamento delle prove, il Presidente Regionale provvede all'ammissione del Socio comunicando la stessa al Presidente Nazionale per l'iscrizione negli appositi elenchi.

Art. 10) Soci - Obblighi

I Soci devono operare nello spirito e secondo le finalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento del C.A.I. e del Corpo, devono svolgere la propria attività con spirito di collaborazione e nella consapevolezza che la loro funzione è elemento indispensabile per la sicurezza dei propri colleghi e degli infortunati che soccorrono.

E' dovere del Socio partecipare alle attività addestrative organizzate dalla Stazione o alle quali partecipa la Stazione; in particolare il Socio deve partecipare ad almeno due esercitazioni annue ed a tutti i corsi di aggiornamento cui viene mandato; è suo dovere inoltre partecipare alle riunioni tecniche e formative periodiche della Stazione.

E' altresì dovere del Socio controllare e mantenere in buono stato le attrezzature ed i materiali assegnati segnalando qualsiasi difetto al Capostazione.

I Soci debbono astenersi dall'utilizzare la propria appartenenza al C.N.S.A.S. per finalità che non siano specificamente stabilite dallo Statuto e dal presente Regolamento e dovranno evitare qualsiasi forma di esibizione non consona alla tradizione del C.N.S.A.S.

I Soci potranno utilizzare i materiali e i simboli del Corpo esclusivamente per ragioni di servizio.

I Soci non potranno intrattenere alcun rapporto con la stampa nè rilasciare interviste, se non espressamente autorizzati.

Art. 11) Soci: Diritti

Tutti i Soci hanno diritto di elettorato attivo e passivo, salvo ipotesi di incompatibilità.

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa del C.N.S.A.S. e di utilizzare, per ragioni di servizio, le attrezzature messe a disposizione dalla Stazione cui sono aggregati.

Tutti i Soci hanno diritto di essere puntualmente informati delle attività promosse dal C.N.S.A.S. A tal fine le strutture periferiche e centrali potranno attivare strumenti di informazione adeguati.

Tutti i Soci hanno diritto ad operare in condizioni di sicurezza. Hanno altresì diritto ad operare sotto la copertura di una polizza assicurativa idonea. A tale scopo il C.N.S.A.S. stipula, sentito il Consiglio Centrale del C.A.I., una polizza assicurativa che copra il rischio dei Soci in attività.

I Soci hanno diritto di ottenere il trasferimento ad altra struttura periferica, previo il consenso dei Delegati delle due Zone.

Art. 12) Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio si perde per:

- a) cessata appartenenza al C.A.I.;
- b) dimissioni, da presentarsi al Capostazione competente ;
- c) raggiungimento del limite di età previsto nelle polizze assicurative;
- d) inidoneità sopravvenuta;
- e) inattività;
- f) radiazione dal Corpo.

La perdita della qualità di Socio per cessazione di appartenenza al C.A.I., per dimissioni o per raggiunto limite di età deve essere comunicata dal Capostazione competente al Delegato di Zona ed al Presidente Regionale, che ne darà a sua volta comunicazione al Presidente Nazionale per la cancellazione del nominativo del Socio dagli elenchi.

La qualità di Socio si perde per inidoneità o inattività nei seguenti casi:

- a) mancata ed ingiustificata partecipazione alle operazioni di soccorso;
- b) mancata ed ingiustificata partecipazione ai corsi di formazione ed alle esercitazioni obbligatorie;
- c) mancata ed ingiustificata partecipazione alle verifiche periodiche.

Il Capostazione competente, al verificarsi di una delle suddette ipotesi, sentito il Socio, trasmette la richiesta di cessazione debitamente motivata, all'interessato e al Consiglio di Zona che provvede in merito. Il Delegato di Zona invia quindi la copia del provvedimento al Presidente Regionale, che a sua volta lo comunica al Presidente Nazionale.

La perdita della qualità di Socio per radiazione avviene a seguito di provvedimento disciplinare ai sensi del successivo art. 33.

Art. 13) I Soci emeriti

Il Presidente Nazionale può nominare, all'atto della loro cessazione dai ruoli, Soci emeriti del C.N.S.A.S. quei Soci che si siano particolarmente distinti nell'espletamento del loro servizio, su segnalazione del Capostazione, del Delegato di Zona o del Presidente Regionale.

Art. 14) L'Assemblea

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria su iniziativa del Presidente o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei Membri del Consiglio o almeno un terzo dei Membri dell'Assemblea.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente Nazionale.

La convocazione è disposta mediante lettera raccomandata spedita almeno venti giorni prima della data fissata contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di convocazione richiesta dalla maggioranza dei Membri del Consiglio o da un terzo dei Membri dell'Assemblea, l'Assemblea deve essere riunita entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Le riunioni dell'Assemblea in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei Membri; in seconda convocazione l'Assemblea è valida alla presenza di almeno un terzo dei Membri.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea delibera sulle questioni relative a modifiche dello Statuto e del Regolamento con il voto favorevole dei due terzi dei Membri; pertanto in questa ipotesi l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei propri membri.

Per ciascun socio è ammessa una sola delega.

Il voto è palese, tranne per l'elezione del Presidente Nazionale, dei Vice Presidenti e dei Membri del Consiglio.

All'Assemblea possono partecipare, su invito del Presidente Nazionale, senza diritto di voto, Soci che debbano relazionare su questioni specifiche.

L'Assemblea svolge le funzioni ad essa demandate dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento del Corpo.

Art. 15) Il Presidente Nazionale e i Vice Presidenti

Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti vengono eletti dall'Assemblea tra i Membri del Corpo che abbiano anzianità di iscrizione superiore a cinque anni.

Non possono essere eletti i Soci cui sia stato comminato anche una sola volta il provvedimento disciplinare di sospensione dal Corpo.

Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti sono eletti, a scrutinio segreto, con votazioni separate, a maggioranza dei presenti. Nel caso nessuno ottenga la maggioranza o in caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

In caso di parità entra in ballottaggio il candidato più anziano di età. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.

Il Vice Presidente designato dal Coordinamento speleologico, ove non raggiunga il quorum necessario può essere sostituito dal Coordinamento medesimo.

Il Presidente Nazionale ed i Vice Presidenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili; in caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea viene convocata entro 60 giorni per procedere a nuova elezione.

Il Presidente e i Vice Presidenti eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 16) Compiti del Presidente Nazionale e dei Vice Presidenti

Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale del C.N.S.A.S. Allo stesso sono affidati i seguenti compiti:

- convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Nazionale e ne coordina i lavori;
- dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- sovrintende all'organizzazione del Corpo ed al personale dipendente;
- sovrintende alla Struttura Tecnica Nazionale e di Protezione Civile;
- nomina i Soci Emeriti;
- svolge ogni altra funzione o compito ad esso demandato per legge, dallo Statuto o dal Regolamento del Corpo, dal Consiglio o dall'Assemblea.

I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente Nazionale in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuvano nelle sue funzioni; la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio è affidata al Vice Presidente più anziano per età.

Art. 17) Il Consiglio

I Membri del Consiglio di cui all'art. 22 dello Statuto vengono eletti dall'Assemblea tra i propri Membri che abbiano una anzianità di iscrizione al Corpo superiore ai cinque anni.

Non possono essere eletti i Soci cui sia stato comminato, anche una sola volta, il provvedimento disciplinare di sospensione dal Corpo.

I Membri del Consiglio sono eletti, con voto segreto, mediante l'indicazione di non più di tre preferenze; vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità si procede a norma dell'art. 15, 3° e 4° comma.

I Membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, l'Assemblea, che deve essere convocata entro 60 giorni, provvede alla elezione del o dei nuovi Consiglieri. I Consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 18) Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale almeno ogni due mesi ed ogniqualvolta il Presidente Nazionale lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno 4 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio è disposta mediante invio di avviso scritto, anche via fax, dariceversi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e indicante giorno, ora e luogo della riunione, nonché gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Nel caso la convocazione sia richiesta da quattro Membri del Consiglio, la riunione deve essere effettuata entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

Le riunioni del Consiglio sono valide alla presenza di almeno 4 Membri tra cui due consiglieri.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti; delibera a maggioranza assoluta dei propri Membri nelle decisioni riguardanti provvedimenti disciplinari.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 19) Compiti del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di governo del C.N.S.A.S.

Esso attua le linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Nazionale e svolge ogni altra funzione ad esso demandata dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento del Corpo.

In particolare al Consiglio sono affidate le seguenti funzioni:

- a) predispone il bilancio preventivo e consuntivo;
- b) delibera su tutte le spese previste dal bilancio;
- c) formula le proposte da sottoporre all'Assemblea;
- d) coordina le strutture Tecniche Nazionali e le Scuole nell'ambito dei programmi di lavoro approvati dall'Assemblea;
- e) ratifica le nomine dei responsabili tecnici nazionali che sono effettuate dall'Assemblea;
- f) pianifica l'organizzazione nazionale del C.N.S.A.S. quale Organo Nazionale di Protezione Civile.

Art. 20) Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I suoi poteri alla scadenza del mandato sono prorogati sino alla nomina del nuovo Collegio.

I Membri supplenti sostituiscono quelli effettivi in caso di impedimento per qualsiasi causa.

La prima convocazione del Collegio è disposta dal Presidente Nazionale; nella prima riunione il Collegio nomina il suo Presidente.

Il Presidente del Collegio convoca e presiede le riunioni del Collegio.

Il Collegio si riunisce almeno una volta l'anno prima dell'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.

Art. 21) Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio vigila sulla regolarità della gestione contabile del Corpo.

I componenti del Collegio possono, anche singolarmente, procedere a verifiche di cassa ed al controllo dei documenti contabili del Corpo.

Il Collegio predispone la relazione sui bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'Assemblea.

I Membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio, cui devono essere invitati, senza diritto di voto.

Art. 22) Il Collegio dei Probi Viri del C.N.S.A.S.

L'Assemblea elegge i Membri del Collegio dei Probi Viri tra soci C.A.I. di provata rettitudine morale, con anzianità di iscrizione di almeno cinque anni e che non svolgano alcuna funzione direttiva o di consulenza nell'ambito del C.N.S.A.S.

Il Collegio dei Probi Viri di cui all'art. 25 dello Statuto dura in carica tre anni ed i suoi Membri sono rieleggibili.

Alla prima riunione il Collegio nomina il Presidente.

Il Presidente del Collegio convoca e presiede le riunioni.

Art. 23) Compiti del Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri decide sulle controversie tra Organi del Corpo e tra questi e singoli Soci, dopo aver esperito il tentativo di composizione della vertenza; decide sui ricorsi presentati dai Soci contro provvedimenti disciplinari o di perdita della qualità di socio; assolve ogni altro compito ad esso affidato dallo Statuto e dal Regolamento del Corpo.

Contro le decisioni del Collegio dei Probi Viri è ammesso ricorso a norma del Regolamento generale del C.A.I.

Art. 24) Il Comitato di Coordinamento Speleologico

Il Comitato di Coordinamento speleologico elegge tra i propri componenti un Responsabile Nazionale ed un Vice Responsabile Nazionale.

Il Responsabile nazionale ed il Vice Responsabile durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 25) Compiti del Comitato di Coordinamento Speleologico

Il Comitato di Coordinamento Speleologico sceglie tra i propri Membri il rappresentante da designare alla carica di Vice Presidente Nazionale.

Art. 26) Organizzazione periferica

Ciascun Servizio Regionale e Provinciale di cui l'Assemblea delibera la istituzione si costituirà in associazione.

Lo statuto delle singole associazioni dovrà essere predisposto sulla base di un testo base che verrà trasmesso dal Consiglio ai Servizi regionali.

Lo statuto delle associazioni dovrà essere approvato dal Consiglio e ratificato dal Consiglio Centrale del C.A.I.

Art. 27) Le scuole Nazionali

Le Scuole Nazionali sono organi tecnici del C.N.S.A.S.

Esse si occupano di:

- ricerca applicata nel campo del soccorso alpino e speleologico con particolare attenzione agli aspetti della medicalizzazione e dell'emergenza sanitaria;
- formazione e aggiornamento degli Istruttori nazionali nelle diverse discipline;
- consulenza agli organi nazionali e periferici;
- partecipazione alle iniziative scientifiche anche

a livello internazionale;

- organizzazione di corsi di addestramento per i Soci;
- ogni altro compito o funzione ad esse affidato dall'Assemblea, dal Presidente o dal Consiglio.

Le Scuole nazionali vengono istituite dall'Assemblea su proposta del Presidente Nazionale.

Ciascuna Scuola ha un Direttore ed un Corpo Docente.

Art. 28) Centri operativi di coordinamento dell'emergenza in montagna

Il C.N.S.A.S. direttamente o tramite convenzioni può attivare centri operativi di coordinamento dell'emergenza in montagna, anche per mezzo delle sue articolazioni regionali.

Art. 29) Le Convenzioni

Il C.N.S.A.S. sottoscrive convenzioni con Enti e privati con la finalità di migliorare i servizi resi per il raggiungimento dei fini statutari del Corpo, anche a mezzo delle sue articolazioni regionali.

Art. 30) Bilancio preventivo e consuntivo

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Le entrate sono costituite da:

- a) il contributo annuale del C.A.I.;
- b) il contributo ai sensi della legge 162/92;
- c) i contributi da Enti e da privati;
- d) i lasciti;
- e) ogni altra entrata di legittima provenienza accettata dall'Assemblea Nazionale.

Il bilancio preventivo annuale è predisposto dal Consiglio e deve essere sottoposto all'Assemblea, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'approvazione entro il 15 settembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio e deve essere sottoposto all'Assemblea, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'approvazione entro il 15 febbraio di ogni anno.

Art. 31) Il Patrimonio

Il Patrimonio del C.N.S.A.S. è costituito da tutti i beni mobili e immobili di proprietà del C.N.S.A.S. anche se assegnati alle organizzazioni periferiche ovvero alle Scuole del C.N.S.A.S.

Il Consiglio provvede alla redazione e all'aggiornamento annuale dell'inventario del Patrimonio del C.N.S.A.S. che deve essere sottoposto all'Assemblea.

Art. 32) Il fondo di solidarietà.

Nell'ambito del bilancio del C.N.S.A.S. viene istituito un fondo di solidarietà vincolato con obbligo di portare a residuo le somme non erogate ed eventuali interessi destinato a fare fronte a particolari esigenze di solidarietà verso soci, loro eredi o ad altre iniziative umanitarie.

Qualsiasi prelievo dal fondo di solidarietà deve essere deliberato dall'Assemblea.

Il fondo di solidarietà è costituito mediante prelievo del 2,5% del contributo ordinario del C.A.I. ed è incrementato dal contributo dei servizi regionali in ragione di 1000 lire per ogni socio; la somma verrà prelevata dalle entrate dei Servizi regionali o provinciali e dovrà essere versata entro il 31/12 di ogni anno al Consiglio.

Il fondo potrà essere incrementato da eventuali contributi volontari erogati da privati o Enti.

Art. 33) Sanzioni disciplinari

Le sanzioni disciplinari a carico di Soci che si siano resi responsabili di negligenze, mancanze o irregolarità nel servizio sono:

- ammonizione;
- diffida;
- sospensione dall'appartenenza al Corpo per un periodo compreso tra un mese e due anni;
- radiazione.

L'ammonizione consiste in un richiamo motivato inviato per iscritto al responsabile dell'infrazione ed è comminata per mancanze non gravi.

La diffida consiste nell'avviso scritto e motivato inviato al responsabile dell'infrazione e contenente la comunicazione che, al ripetersi della stessa, si provvederà alla sospensione; la diffida è comminata nel caso di infrazioni non gravi ripetute.

La sospensione dall'appartenenza al Corpo comporta, per il periodo per il quale è comminata, la sospensione dall'esercizio di tutte le facoltà connesse alla qualifica di socio; essa comporta inoltre la incapacità definitiva ad essere eletti a qualsiasi carica e ad assumere qualsiasi incarico per il Corpo.

La sospensione è comminata per mancanze gravi.

La radiazione dal Corpo comporta la perdita della qualità di Socio. I Soci radiati non possono essere riammessi a far parte del Corpo. Essa è comminata per mancanze di eccezionale gravità o per ripetute mancanze gravi; la radiazione è inoltre comminata nel caso un Socio abbia ricevuto corrispettivi in denaro da altre organizzazioni di soccorso pubbliche o private per attività attinenti al Soccorso alpino svolte senza esserne preventivamente autorizzato dal Consiglio del S.R. o S.P., o dal diretto superiore previsto dai regolamenti delle Scuole nazionali.

Art. 34) Competenza e procedimento per le sanzioni disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono comminati a maggioranza assoluta dei membri dall'Organo collegiale gerarchicamente superiore al responsabile dell'infrazione (Consiglio di Zona, Consiglio Regionale o Provinciale, Consiglio Nazionale).

Essi possono essere comminati anche direttamente dal Consiglio Nazionale, sentito il superiore gerarchico del responsabile dell'infrazione.

L'adozione del provvedimento deve essere preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito all'interessato con la prefissione di un termine non inferiore ai 15 giorni entro il quale egli può presentare le proprie contro deduzioni.

L'interessato ha diritto, se lo richiede, di essere sentito anche in contraddittorio con colui che ha segnalato l'infrazione.

Art. 35) Ricorsi

I provvedimenti disciplinari, così come ogni altro provvedimento o iniziativa che coinvolga un Socio, possono essere impugnati con ricorso al Collegio dei Probi Viri.

Il ricorso deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Il Collegio dei Probi Viri deve emettere il provvedimento entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso.

Il ricorso al Collegio dei Probi Viri non sospende l'efficacia del provvedimento.

Art. 36) Incompatibilità

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico nell'ambito del C.N.S.A.S. lo svolgimento delle seguenti

funzioni:

- a) Presidente Nazionale;
- b) Responsabile Nazionale Speleologico con esclusione della carica di Vice Presidente;
- c) Membro del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) Membro del Consiglio dei Probi Viri;
- e) Direttore Scuole Nazionali C.N.S.A.S.;
- f) Istruttore e Coordinatore Nazionale.

E' altresì incompatibile la carica di Capostazione con quella di Delegato di Zona.

Art. 37) Disposizioni transitorie e finali

Entro due anni dalla entrata in vigore del presente regolamento le strutture centrali e periferiche dovranno adeguarsi alle nuove disposizioni.

Le cariche in atto restano valide sino alla loro scadenza.

Le designazioni di cui all'art.21 dello Statuto dovranno pervenire al Consiglio entro due mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento.

Sino all'acquisizione della personalità giuridica, le assicurazioni di cui all'art.9 verranno stipulate dal Corpo di concerto con il Consiglio Centrale del C.A.I.

Norma transitoria dello Statuto del C.N.S.A.S.

Lo Statuto approvato dal C.A.I. per l'istituzione della sezione particolare C.N.S.A.S. entra in vigore a tutti gli effetti a far data dalla approvazione del presente regolamento. Cessa pertanto l'efficacia delle disposizioni transitorie di cui alla delibera del Consiglio Centrale del C.A.I. 3.2.90.

Approvato all'assemblea del C.N.S.A.S. del 18 giugno 1994



REGOLAMENTO DEL SOCCORSO SPELEOLOGICO DEL CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO

Art. 1) Contenuto

Il presente Regolamento detta le norme di organizzazione del Soccorso Speleologico del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.).

Art. 2) Norme di riferimento

Il presente Regolamento è redatto nel rispetto dello Statuto e del Regolamento generale del C.N.S.A.S. cui si rinvia per quanto non esplicitamente disciplinato.

Art. 3) Definizioni

Nel presente Regolamento la parola Socio indica i Soci Volontari del C.N.S.A.S.

Art. 4) Modifiche al Regolamento

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere proposta dal Coordinamento Speleologico a maggioranza assoluta e approvata dal Consiglio del C.N.S.A.S., e ratificata dall'Assemblea del C.N.S.A.S.

Art. 5) Soci: ammissione

La domanda di ammissione deve essere presentata al Capostazione speleologico competente per territorio che, sentiti gli iscritti alla propria stazione e verificate le capacità tecniche ed i requisiti fisici del candidato, inoltra la domanda al Responsabile di Zona competente corredata del proprio parere; il Responsabile di Zona provvede all'ammissione del candidato al periodo addestrativo.

Al superamento del periodo addestrativo il Responsabile di Zona provvede all'ammissione del candidato, comunicando la stessa al competente Presidente Regionale per l'iscrizione negli appositi elenchi a livello centrale.

Art. 6) Organi del Soccorso Speleologico

- Sono organi operativi speleologici :
- il Coordinamento Speleologico;
 - il Comitato Esecutivo;
 - il Responsabile ed il Vice Responsabile Nazionale ;
 - le Commissioni speleologiche.

Art. 7) Il Coordinamento Speleologico

Il Coordinamento Speleologico (C.S.) è costituito dal Responsabile Nazionale, dal Vice Responsabile Nazionale e dai Responsabili delle zone di Soccorso speleologico istituite sul territorio.

Il C.S. si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno ed in via straordinaria su iniziativa del Responsabile Nazionale o anche del Presidente Nazionale o quando ne facciano richiesta motivata la maggioranza dei Membri.

Il C.S. è convocato e presieduto dal Responsabile Nazionale.

Art. 8) Compiti del Coordinamento Speleologico

Il C.S. coordina l'attività di Soccorso Speleologico ed in particolare :

- 1) indirizza e coordina le attività delle Stazioni e delle Zone di Soccorso Speleologico;
- 2) elegge il Vice Presidente Nazionale del C.N.S.A.S. da designare all'Assemblea Nazionale;
- 3) elegge, tra i volontari dell'organico speleologico del C.N.S.A.S., il Responsabile Nazionale ed il Vice Responsabile Nazionale che partecipano alla Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S.;
- 4) elegge, tra i Delegati delle Zone di Soccorso Speleologico, gli altri tre membri del Comitato Esecutivo che rappresenta il C.S. all'Assemblea Nazionale di cui all'art.18 dello Statuto del C.N.S.A.S.

Art. 9) Il Responsabile Nazionale ed il Vice Responsabile Nazionale

Il Responsabile Nazionale ed il Vice Responsabile Nazionale vengono eletti dal C.S. tra i volontari dell'organico speleologico del C.N.S.A.S.

Non possono essere eletti i Soci cui sia stato comminato anche una sola volta il provvedimento disciplinare di sospensione dal C.N.S.A.S.

Il Responsabile Nazionale e il Vice Responsabile Nazionale sono eletti, a scrutinio segreto, con votazioni separate, a maggioranza dei presenti. Nel caso nessuno ottenga la maggioranza o in caso di parità di voti si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.

Il Responsabile Nazionale ed il Vice Responsabile durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi; in caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, il C.S. viene convocato entro 60 giorni per procedere a nuova elezione.

Il Responsabile Nazionale ed il Vice Responsabile eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 10) Compiti del Responsabile Nazionale e del Vice Responsabile

Compiti del Responsabile Nazionale e del Vice Responsabile Nazionale sono:

- convocare e presiedere il Coordinamento Speleologico e il Comitato Esecutivo e coordinare i lavori;
- dare esecuzione alle delibere del Coordinamento e del Comitato Esecutivo;
- sovrintendere all'organizzazione del Soccorso Speleologico;

— svolgere ogni altra funzione o compito ad esso demandato dallo Statuto o dal Regolamento del C.N.S.A.S., dal Coordinamento Speleologico o dal Comitato Esecutivo.

Il Vice Responsabile sostituisce il Responsabile Nazionale in caso di sua assenza o impedimento senza necessità di delega e lo coadiuva nelle sue funzioni.

Art. 11) Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto dal Responsabile Nazionale, dal Vice Responsabile Nazionale e da tre Membri eletti dal C.S. tra i Delegati delle zone di Soccorso Speleologico.

Non possono essere eletti i Soci cui sia stato comminato, anche una sola volta, il provvedimento disciplinare di sospensione dal C.N.S.A.S.

I Membri del Comitato Esecutivo sono eletti, con voto segreto, mediante l'indicazione di non più di tre preferenze; vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

I membri del Comitato Esecutivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

In caso di anticipata cessazione dalla carica, per qualsiasi ragione, il C.S., che deve essere convocato entro 60 giorni, provvede alla elezione del o dei nuovi Membri. I Membri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del mandato originario di questi ultimi.

Art. 12) Funzionamento del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si riunisce su convocazione del Responsabile Nazionale almeno ogni tre mesi ed ogniqualvolta il Responsabile Nazionale lo ritenga necessario o ne facciano richiesta almeno tre dei suoi componenti.

Le riunioni del Comitato sono valide alla presenza di almeno tre Membri.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti; delibera a maggioranza assoluta dei propri membri nelle decisioni riguardanti provvedimenti disciplinari.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 13) Compiti del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo attua le linee programmatiche deliberate dal Coordinamento Speleologico e svolge ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Regolamento.

In particolare al Comitato Esecutivo sono affidate le seguenti funzioni:

- a) predisporre il programma di spesa ed il rendiconto annuale;
- b) delibera su tutte le spese previste dal programma di spesa;
- c) formula le proposte da sottoporre al C.S.;
- d) coordina il lavoro delle Commissioni Speleologiche;

e) rappresenta il C.S. in seno alla Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S.;

f) delibera sui provvedimenti disciplinari da proporre al Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S.

Art. 14) Organizzazione periferica

Il Soccorso Speleologico è articolato in Zone di Soccorso Speleologico; ciascuna zona è affidata ad un Responsabile e ad un Vice Responsabile di zona.

Art. 15) Zone di Soccorso Speleologico

Sono istituite le seguenti zone di soccorso speleologico:

- 1^a Zona PIEMONTE
- 2^a Zona FRIULI-VENEZIA GIULIA
- 3^a Zona TOSCANA
- 4^a Zona UMBRIA
- 5^a Zona LAZIO
- 6^a Zona VENETO
- 7^a Zona PUGLIA
- 8^a Zona SARDEGNA
- 9^a Zona LOMBARDIA
- 10^a Zona SICILIA
- 11^a Zona MARCHE
- 12^a Zona EMILIA ROMAGNA

Il Servizio di Soccorso Speleologico è garantito su tutto il territorio nazionale con l'estensione della competenza territoriale di alcune zone anche a territori limitrofi come segue:

- 1^a Zona estensione a LIGURIA — VALLE D'AOSTA;
- 5^a Zona estensione a ABRUZZO — MOLISE — CAMPANIA;
- 6^a Zona estensione a TRENTO — ALTO ADIGE;
- 7^a Zona estensione a BASILICATA — CALABRIA.

Art. 16) Stazioni di Soccorso Speleologico

Sono istituite le seguenti stazioni di Soccorso Speleologico:

- 1^a Zona Piemonte;
- 2^a Zona Trieste — Pordenone — Udine — Gorizia;
- 3^a Zona Toscana;
- 4^a Zona Perugia — Terni — Squadra Alpina;
- 5^a Zona Lazio;
- 6^a Zona Vicenza — Verona — Padova, Venezia, Treviso — Belluno;
- 7^a Zona Puglia — Squadra Alpina;
- 8^a Zona Cagliari — Sassari, Alghero — Nuoro — Sulcis Iglesiente — Squadra Alpina;
- 9^a Zona Lombardia;
- 10^a Zona Sicilia Orientale — Sicilia Occidentale;
- 11^a Zona Marche;
- 12^a Zona Emilia Romagna.

Sono inoltre istituite le Stazioni:

Liguria dipendente operativamente dalla 1^a Zona
Abruzzo — Molise e Campania dipendenti operativamente dalla 5^a Zona

Trento — Bolzano dipendenti operativamente dalla 6^a Zona

Art. 17) Rapporti con i Soccorsi Regionali

Nelle regioni o provincie in cui non siano istituite zone di Soccorso Speleologico ma siano operanti Stazioni Speleologiche, queste dipenderanno, ai fini della operatività speleologica, dalla zona designata secondo quanto previsto al precedente art. 16 e contribuiranno, al pari delle altre Stazioni di Soccorso Alpino, alla costituzione del Soccorso Regionale o Provinciale competente in quel territorio.

Art. 18) Commissioni Speleologiche

Il Coordinamento Speleologico costituisce al proprio interno la Commissione Medica Speleologica e Commissioni Tecniche con compiti specialistici.

Le Commissioni sono poste sotto la sorveglianza del C.S. e sono dirette da un Coordinatore eletto dai membri di ciascuna Commissione con durata triennale.

Art. 19) Compiti delle Commissioni Speleologiche

Le Commissioni Speleologiche hanno il compito di favorire l'aggiornamento tecnico specialistico, la divulgazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la sperimentazione di materiali e tecniche innovative; promuovono iniziative di prevenzione ognuna nel proprio ambito specialistico.

Le Commissioni possono assumere inoltre il ruolo di organi tecnici operativi a disposizione dei responsa-

bili di Zona per far fronte ad esigenze specialistiche in emergenze locali; esse sono altresì a disposizione del Responsabile Nazionale in caso di emergenze di rilevanza nazionale o per operazioni di soccorso all'estero.

Art. 20) Rendiconto annuale

Il Comitato Esecutivo predispone un programma di spesa annuale da sottoporre al C.S. per l'approvazione entro il 30 luglio di ogni anno e trasmesso al Consiglio del C.N.S.A.S.

Il rendiconto consuntivo è predisposto dal Comitato Esecutivo e deve essere sottoposto al Coordinamento per l'approvazione entro il 30 gennaio di ogni anno e trasmesso al Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. entro sette giorni.

Alle riunioni del Coordinamento Speleologico per l'approvazione del rendiconto del programma di spesa e del rendiconto consuntivo annuale debbono essere invitati i membri del Collegio dei Revisori dei Conti del C.N.S.A.S. e il Presidente Nazionale.

Art. 21) Incompatibilità

Sono incompatibili con qualsiasi altro incarico nell'ambito del Coordinamento Speleologico lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) Responsabile Nazionale.

Art. 22) Disposizioni e finali

I soci all'atto dell'ammissione nell'organico speleologico del C.N.S.A.S. accettano il presente Regolamento e si impegnano a rispettare tutto quanto in esso contenuto e disposto.

*Approvato nell'assemblea del C.N.S.A.S.
del 12 febbraio 1994*



REGOLAMENTO SCUOLA NAZIONALE PER MEDICI DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO SULL' EMERGENZA AD ALTO RISCHIO

Art. 1)

Nel Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è istituita la Scuola Nazionale per Medici del soccorso Alpino e Speleologico *sull' emergenza ad alto rischio*.

Art. 2)

La finalità della Scuola è di formare i medici per Soccorso Alpino e Speleologico di elevato livello tecnico-operativo e scientifico.

Art. 3)

La Scuola è alle dirette dipendenze del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S.

Art. 4)

Direzione della Scuola composizione:

- il Presidente del C.N.S.A.S. o di un suo delegato;
 - il Coordinatore Nazionale dei medici del C.N.S.A.S.;
 - il direttore della Scuola;
 - i due vice direttori della Scuola;
 - un istruttore della Scuola nazionale per tecnici di Soccorso Alpino e Speleologico;
 - un docente.
- Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 5)

Direttore della Scuola. E' nominato dall'assemblea del C.N.S.A.S. su proposta del Presidente sentito il parere del Coordinatore Nazionale dei medici e le indicazioni dei Coordinatori medici di ogni zona.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Deve avere provate capacità organizzative e gestionali nonché provata competenza specifica sul soccorso in montagna.

Deve appartenere da almeno cinque anni al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Il direttore della Scuola su mandato del Consiglio direttivo C.N.S.A.S. è tenuto a partecipare a corsi di specializzazione, convegni, incontri e manifestazioni nazionali e/o internazionali al fine di migliorare le nozioni e l'affinamento delle tecniche di insegnamento delle Scuole Nazionali.

E' inoltre responsabile delle seguenti attività in collaborazione con il Coordinatore Nazionale:

- organizzazione dei corsi;
- convocazione degli Istruttori e dei docenti per i corsi nazionali;
- controllo dell'applicazione del regolamento e delle norme disciplinari operative durante i corsi;
- emanazione delle norme di sicurezza e controllo della loro applicazione;

— tenuta e aggiornamento della documentazione della scuola;

— controllo delle pubbliche relazioni della Scuola previo accordo con il Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S.;

— organizzazione dei corsi di aggiornamento di norma biennali per i medici abilitati dai corsi per il proseguimento dell'attività del Soccorso Alpino e Speleologico.

Art. 6)

Sono nominati due vice direttori della Scuola con le seguenti caratteristiche e modi.

Vice Direttore della Scuola per tecniche-operative di soccorso alpino e speleologico

E' nominato dall'Assemblea del C.N.S.A.S. su proposta del Presidente nell'ambito della Scuola Nazionale per Tecnici di Soccorso Alpino e Speleologico un vice direttore con il compito specifico di seguire l'addestramento dei medici per quanto riguarda le tecniche di soccorso alpino e speleologico con i seguenti compiti:

- programmazione specifica dei corsi e stesura dei programmi;
- organizzazione logistica;
- assegnazione degli Istruttori nell'ambito della Scuola Nazionale per Tecnici di Soccorso Alpino e Speleologico.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Vice Direttore della Scuola per la formazione scientifica dei medici.

E' nominato dall'Assemblea del C.N.S.A.S. su proposta del Presidente un vice Direttore su indicazione dell'Università preposta con apposita convenzione stipulata con il C.N.S.A.S. con il compito specifico della formazione didattica e scientifica dei medici e precisamente:

- programmazione specifica dei corsi e stesura del programma;
- organizzazione logistica;
- assegnazione dei Docenti nell'ambito delle varie specialità.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 7)

Corpo Istruttori. La Scuola Nazionale per Tecnici di Soccorso Alpino e Speleologico fornirà gli Istruttori Nazionali necessari allo svolgimento dei corsi in funzione del programma da svolgere e in base alle esigenze del corso con l'indicazione di almeno un Istruttore Nazionale ogni due allievi.

Art. 8)

Corpo docenti. L'Università preposta con apposita convenzione stipulata con il C.N.S.A.S. designerà i Docenti necessari in accordo con il Direttore della Scuola ed il Coordinatore Nazionale per lo svolgimento dei corsi e delle materie da trattare.

Art. 9)

Comitato Scientifico. Viene istituito un Comitato Scientifico composto da:

- direzione della Scuola;
- docenti responsabili delle principali materie di insegnamento.

Su mandato del Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. ha lo scopo di:

- elaborare programmi didattici;
- studio e verifica di nuovi materiali;
- metodi inerenti alle tematiche del soccorso sanitario in ambiente montano;
- mantenere i contatti con altre strutture scientifiche italiane e straniere;
- proporre ogni attività volta a qualificare ed elevare il livello di ricerca e di studio della Scuola.

Art. 10)

La durata dei corsi non potrà essere inferiore di norma a 14 giorni effettivi suddivisi nel settore tecnico-operativo e settore didattico-scientifico.

Art. 11)

I programmi da svolgere e le materie di insegnamento verranno stabilite dalla Direzione della Scuola e saranno adeguati alle finalità ed ai limiti dei singoli allievi in particolare nel programma tecnico-operativo.

Art. 12)

Ai corsi possono partecipare medici regolarmente iscritti al C.N.S.A.S. da almeno due anni, nonché su autorizzazione del Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S., medici appartenenti alle FF.AA. dello Stato od organizzazioni di Soccorso Alpino straniero.

Questi dovranno provvedere in proprio alla assicurazione personale e di R.C. sollevando per iscritto il C.N.S.A.S. da qualsiasi responsabilità.

Art. 13)

I Medici del Soccorso Alpino e Speleologico che chiedono la prima iscrizione assoluta ai corsi devono avere età non superiore a 40 anni.

Art. 14)

Ammissione ai corsi. L'ammissione ai corsi viene decisa dalla Direzione della Scuola che si riserva di valutare i requisiti dei singoli candidati.

Il minimo richiesto indicativo per il corso tecnico-operativo è il seguente:

- saper sciare a livello medio su ogni tipo di neve;
- tecnica di roccia-ghiaccio-misto difficoltà max 4° grado;
- tecnica di discesa in corda doppia;
- essere in grado di legarsi e di autoassicurarsi autonomamente.

La domanda di iscrizione viene presentata dal Presidente del Servizio Regionale o Provinciale di Soccorso in cui il medico risiede ed è iscritto negli elenchi del C.N.S.A.S., sentito il parere scritto del Responsabile di Zona e del Coordinatore Regionale o Provinciale dei medici.

Art. 15)

I medici che hanno frequentato il corso al termine dovranno sostenere un esame teorico.

Art. 16)

La commissione d'esame è costituita da:

- il Presidente del C.N.S.A.S.;
- il direttore della Scuola;
- i due vice Direttori della Scuola;
- il Coordinatore Nazionale;
- un Docente presente al corso;
- un Istruttore presente al corso.

La Commissione d'esame valuterà ogni singolo partecipante anche in merito alle prove pratiche ed esprimerà una valutazione.

La Commissione d'esame è valida a tutti gli effetti quando sono presenti 5 componenti su 7. I Componenti la Commissione d'esame in caso di forzata assenza possono essere rappresentate da un loro delegato.

Art. 17)

Il Presidente del C.N.S.A.S. sentito il parere della Commissione d'esame rilascia al termine di ogni corso l'attestato ed il libretto personale al medico che abbia superato con profitto il corso. Questo documento autorizza e abilita l'intervento di Soccorso Alpino e Speleologico con i limiti prescritti nell'indicazione del programma dei corsi.

Art. 18)

Ogni medico abilitato dovrà sostenere dei corsi di aggiornamento obbligatori che si terranno ogni due anni al fine di verificare l'operatività.

La Direzione della Scuola apporrà il risultato della verifica sull'apposito libretto personale. In caso di operatività non confermata il medico potrà ripetere l'aggiornamento successivo nell'anno solare in corso.

Qualora risulti negativa la prova di recupero potrà ripetere il Corso Nazionale con la momentanea sospensione dell'abilitazione.

Al medico che non si presenterà ai corsi di aggiornamento verrà sospesa l'abilitazione e dovrà restituire il libretto personale.

Art. 19)

La qualifica rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati; ogni attività ad essa associata con richiesta scritta deve essere autorizzata dal Consiglio direttivo del C.N.S.A.S.

Art. 20)

Eventuali violazioni, gravi negligenze o mancanze nei servizi preposti anche in riferimento all'art. 18 del presente regolamento, provocherà su giudizio del Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. l'immediata sospensione dal servizio, il ritiro del libretto personale e la segnalazione al Responsabile di Zona al fine di provvedere eventuali altre sanzioni su quanto prescritto dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S.

Art. 21)

I medici del C.N.S.A.S. abilitati devono offrire la loro collaborazione tecnica e di consulenza su mandato delle Direzioni regionali o Provinciali del Soccorso Alpino e Speleologico in collaborazione con i Coordinatori Medici. Devono inoltre collaborare con le strutture periferiche del C.N.S.A.S. al fine di migliorare nel campo della medicina d'urgenza del primo soccorso i componenti del C.N.S.A.S.

Art. 22)

Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale quanto previsto dal regolamento generale del C.N.S.A.S. Eventuali modifiche al presente regolamento devono essere approvate dall'Assemblea del C.N.S.A.S. su proposta del Consiglio Nazionale.

*Approvato all'assemblea del C.N.S.A.S.
del 22/23 novembre 1991*



REGOLAMENTO SCUOLA NAZIONALE PER TECNICI DI SOCCORSO ALPINO

Art. 1) Istituzione e finalità

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico istituisce la Scuola Nazionale per Tecnici di Soccorso Alpino.

La Scuola ha lo scopo di dotare il C.N.S.A.S. di tecnici qualificati e migliorare il livello tecnico-operativo dei Volontari, cura la formazione e l'aggiornamento dei propri organici, inquadra rispettivamente nel ruolo degli Istruttori Nazionali Tecnici e dei Tecnici di Soccorso Alpino, sovrintende e coordina le attività di formazione e di addestramento degli organici del C.N.S.A.S.

Art. 2) Tecnici di soccorso alpino

Tecnici di Soccorso Alpino sono i Volontari del C.N.S.A.S. che abbiano superato i corsi e gli esami all'uopo previsti.

La qualifica di Tecnico di Soccorso Alpino viene rilasciata dalla Scuola per Tecnici di Soccorso Alpino.

Art. 3) Scuola per tecnici di soccorso alpino

La Scuola per Tecnici di Soccorso Alpino è alle dirette dipendenze del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. ed opera in conformità con lo Statuto ed il Regolamento del Corpo.

Art. 4) Direzione: composizione

La Scuola è diretta e coordinata da una Direzione così composta:

- il Direttore della Scuola;
- il Vice direttore della Scuola;
- il Direttore della Scuola Nazionale U.C.V.;
- il Direttore della Scuola Nazionale U.C.R.S.;
- il Direttore della Scuola Nazionale per Medici del Soccorso Alpino e Speleologico;
- numero 3 Istruttori Nazionali nominati dal Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. su proposta del Corpo Istruttori.

Art. 5) Scuola: direzione funzioni

La Direzione sovrintende e coordina tutte le attività della Scuola.

In particolare:

- definisce i programmi e cura la organizzazione dei corsi per Istruttori Nazionali, nominando i componenti delle Commissioni d'esame di competenza della Scuola;
- definisce i programmi dei Corsi per Tecnici di Soccorso e nomina i relativi Direttori;
- sovrintende alla organizzazione e gestione dei corsi per Tecnici di Soccorso Alpino;

- cura l'aggiornamento e la verifica degli Istruttori Nazionali;

- controlla l'aggiornamento e la verifica dei Tecnici di Soccorso Alpino;

- cura la tenuta dei ruoli degli Istruttori Nazionali e dei Tecnici del Soccorso Alpino;

- cura l'aggiornamento di norma triennale dei Tecnici di Soccorso Alpino;

- vigila sull'attività degli Istruttori e dei Tecnici di Soccorso e propone l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei loro confronti;

- emana direttive sull'applicazione delle norme di sicurezza, sulle tecniche di soccorso e sulla applicazione dei regolamenti di competenza del Settore Tecnico;

- cura la produzione di materiale didattico;

- adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione della Scuola.

Art. 6) Direttore della scuola

Il Direttore della Scuola è nominato nell'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S. su proposta del Presidente e su indicazione del Corpo Istruttori Nazionali Tecnici.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Deve avere provate capacità organizzative e gestionali nonché provata competenza specifica nel soccorso in montagna e nelle tecniche di soccorso specifiche.

Deve appartenere almeno da cinque anni al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Il Direttore della Scuola rappresenta la Scuola negli organismi del C.N.S.A.S. e, su mandato del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S., è tenuto a partecipare a corsi di specializzazione, convegni, incontri e manifestazioni nazionali e/o internazionali al fine di migliorare le nozioni e l'affinamento delle tecniche di insegnamento della Scuola Nazionale.

Il Direttore della Scuola coordina l'attività della Direzione e la convoca, cura l'esecuzione dei suoi deliberati, vigila sull'applicazione del regolamento, cura l'emanazione delle norme di sicurezza e la produzione del materiale didattico, in conformità con le deliberazioni della Direzione e su mandato del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S., è responsabile della tenuta del ruolo degli Istruttori Nazionali e del ruolo dei tecnici di Soccorso Alpino, adotta ogni provvedimento urgente per la gestione della Scuola.

Il Direttore della Scuola sovrintende inoltre alla organizzazione e programmazione dei corsi in conformità con i deliberati della Direzione, convoca gli Istruttori per i Corsi Nazionali, controlla ed applica i regolamenti e le norme disciplinari ed operative durante i corsi.

Art. 7) Vice direttore della scuola

Il Vice Direttore della Scuola è nominato dall'Assemblea dei delegati del C.N.S.A.S. su proposta del Presidente e su indicazione del Direttore della

Scuola Nazionale per Tecnici di Soccorso Alpino e Speleologico e del Corpo Istruttori Nazionali.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Sostituisce in caso di forzata assenza per i compiti specifici assegnati il Direttore della Scuola.

Art. 8) Istruttori nazionali

Il Corpo degli Istruttori Nazionali è formato da componenti del C.N.S.A.S. che hanno conseguito il titolo di Istruttori Nazionali ed in possesso dell'apposito attestato e del libretto personale rilasciato dal Presidente Nazionale del C.N.S.A.S.

Gli Istruttori Nazionali per tecniche di Soccorso Alpino vengono iscritti in un Ruolo Nazionale tenuto ed aggiornato dalla Direzione della Scuola.

Gli Istruttori Nazionali si riuniscono in assemblea almeno due volte all'anno, su convocazione del Direttore della Scuola, per esaminare e discutere i problemi della gestione della Scuola, gli orientamenti didattici, le nuove tecniche e le questioni di comune interesse.

Art. 9) Corpo docente

E' formato da docenti particolarmente esperti nelle singole materie, anche se non appartenenti al C.N.S.A.S. Sono nominati a tempo determinato dalla Direzione della Scuola Nazionale per Tecnici di Soccorso Alpino.

Art. 10) Corsi per tecnici di soccorso alpino

I Corsi per Tecnico di Soccorso Alpino sono organizzati a livello Regionale o Interregionale.

I programmi del corso e le materie di insegnamento sono fissati dalla Direzione della Scuola.

I singoli programmi ed i calendari dei corsi sono predisposti dai Servizi Regionali o Provinciali competenti in conformità con le direttive impartite dalla Direzione della Scuola ed approvati da quest'ultima, che rilascia il relativo nullaosta.

Ai corsi possono partecipare Volontari regolarmente iscritti al C.N.S.A.S. da almeno due anni, nonchè su autorizzazione del Consiglio Direttivo, appartenenti alle FF.AA. dello Stato ed organizzazioni di Soccorso Alpino straniero.

Questi dovranno provvedere in proprio alla Assicurazione personale di R.C. sollevando per iscritto il C.N.S.A.S. da qualsiasi responsabilità.

La durata dei corsi non potrà essere inferiore a sette giorni effettivi e verranno svolti in ambito regionale o interregionale in funzione delle esigenze operative di ogni singola realtà.

I Volontari che chiedono la prima iscrizione assoluta ai corsi devono avere età non superiore a 35 anni.

Per ogni Corso la Direzione della Scuola nominerà un Direttore del Corso che dovrà essere un Istruttore Nazionale. Il Direttore della Scuola provvederà ad integrare l'organico con altri Istruttori Nazionali in funzione delle esigenze operative di ogni singola realtà

regionale ed in accordo con la Direzione del Servizio Regionale o Provinciale interessato.

Art. 11) Ammissione ai corsi

L'ammissione ai Corsi viene decisa su mandato della Direzione della Scuola dagli Istruttori Nazionali in ambito Regionale o Interregionale.

Per essere ammessi ai Corsi è necessario avere partecipato a Corsi di Zona, con valutazioni positive.

La domanda di iscrizione viene presentata alla Direzione della Scuola dal Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Regionale o Provinciale in cui il Volontario risiede ed è iscritto negli elenchi del C.N.S.A.S., corredata dal parere scritto del responsabile di Zona e del Responsabile Regionale o Provinciale dei Tecnici.

Art. 12) Esami per tecnico di soccorso alpino

I Volontari che hanno frequentato il Corso al termine dovranno sostenere anche un esame teorico.

A giudizio insindacabile della Direzione della Scuola e del Direttore del Corso saranno allontanati dal Corso Volontari che per il loro comportamento, siano di disturbo o provochino difficoltà al regolare svolgimento del Corso.

La Commissione d'esame è costituita da:

— il Presidente del Servizio Regionale o Provinciale;

— il Direttore della Scuola;

— il Direttore del Corso;

— il Direttore della Scuola Nazionale U.C.V.;

— il Direttore della Scuola Nazionale U.C.R.S.;

— il Direttore della Scuola Nazionale dei Medici del Soccorso Alpino e Speleologico.

La Commissione d'esame valuterà ogni singolo partecipante anche in merito alle prove pratiche sulla base delle valutazioni espresse dagli Istruttori del Corso.

La Commissione d'esame è valida a tutti gli effetti quando sono presenti almeno 4 componenti su 6.

I componenti della Commissione d'esame possono essere rappresentati da un loro delegato.

Art. 13) Nomina tecnico di soccorso alpino

Il Presidente del C.N.S.A.S. sentito il parere della Commissione d'esame rilascia al termine di ogni corso l'attestato ed il libretto personale con la qualifica di *Tecnico di Soccorso Alpino* al Volontario che abbia superato con profitto il corso.

Il Tecnico di Soccorso Alpino viene iscritto nel ruolo di tecnico a cura del Direttore della Scuola Nazionale.

Art. 14) Compiti del tecnico di soccorso alpino

Il Tecnico di Soccorso Alpino dipende direttamente dalla Direzione Regionale o Provinciale di Soccorso Alpino e Speleologico di appartenenza per quanto riguarda le necessità operative di addestramento.

Esso è autorizzato ad eseguire tutte le operazioni tecniche di soccorso per le quali non sia richiesta una speciale abilitazione, nell'ambito delle strutture operative del C.N.S.A.S., svolge in collaborazione con gli Istruttori Nazionali, l'addestramento e le esercitazioni dei Volontari nell'ambito Regionale o Provinciale.

Il Tecnico di Soccorso Alpino deve offrire inoltre la propria collaborazione alle strutture di zona per quanto riguarda le esercitazioni e gli addestramenti su richiesta del Responsabile di zona.

Art. 15) Corsi di aggiornamento

Ogni Tecnico di Soccorso Alpino abilitato dovrà sostenere dei corsi di aggiornamento obbligatori che si terranno ogni tre anni al fine di verificarne l'operatività.

La Direzione della Scuola apporrà il risultato di verifica sull'apposito libretto personale, tramite l'Istruttore Nazionale delegato alla verifica.

In caso di operatività non confermata il Tecnico di Soccorso Alpino potrà ripetere l'aggiornamento nell'anno solare in corso.

Qualora risulti negativa la prova di recupero potrà ripetere il Corso Nazionale con la momentanea sospensione della qualifica di Tecnico di Soccorso Alpino con provvedimento del Direttore della Scuola.

Ai Volontari che non si presenteranno ai corsi di aggiornamento verrà sospesa la qualifica di Tecnico di Soccorso Alpino, con delibera del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. e dovranno restituire il libretto personale.

Art. 16) Addestramento

In ogni addestramento o esercitazione a carattere altamente tecnico e specialistico, individuati dalla Direzione della Scuola è obbligatoria la presenza per il controllo dell'attività di almeno un Istruttore Nazionale ogni 10 Volontari.

Nei corsi di formazione per Tecnici di Soccorso Alpino e per Istruttori Nazionali deve essere garantita la presenza di almeno un Istruttore Nazionale ogni 6 allievi.

Nei corsi per Tecnico di Soccorso Alpino l'Istruttore Nazionale può avvalersi della collaborazione di un Tecnico di Soccorso qualificato per ogni 10 allievi.

Art. 17) Doveri e responsabilità del tecnico di soccorso alpino

La qualifica rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati; ogni attività ad essa associata, con richiesta scritta deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S.

I Tecnici di Soccorso Alpino devono prestare la loro collaborazione tecnica alle strutture periferiche del C.N.S.A.S. al fine di migliorare il livello tecnico-operativo delle stesse e dei Volontari.

Art. 18) Istruttore nazionale tecnico

La qualifica di *Istruttore Nazionale Tecnico* viene rilasciata dal Presidente del C.N.S.A.S. su proposta

della Commissione d'esame in base all'esito del corso-esame sostenuto.

La qualifica di Istruttore Nazionale Tecnico si consegue dopo lo svolgimento, con esito positivo di un apposito corso teorico-pratico, seguito da un esame finale.

Ogni Volontario in possesso della qualifica di Istruttore Nazionale Tecnico, attestata sul libretto personale, è inquadrato nel ruolo degli Istruttori Nazionali Tecnici.

Art. 19) Corso di formazione per istruttore nazionale tecnico

Il Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. determina le esigenze del ruolo degli Istruttori Nazionali tenuto conto delle necessità nazionali o locali e indice, almeno con cadenza triennale, corsi di carattere nazionale per la formazione degli Istruttori.

L'organizzazione, il programma e la direzione dei Corsi è affidata alla Direzione della Scuola.

Art. 20) Commissione d'esame

La Commissione d'esame è costituita da:

- il Presidente del C.N.S.A.S. che la presiede;
- il Direttore della Scuola Nazionale per Tecnici;
- il Direttore della Scuola Nazionale U.C.V.;
- il Direttore della Scuola Nazionale U.C.R.S.;
- il Direttore della Scuola Nazionale dei Medici del Soccorso Alpino e Speleologico;

— un esperto di neve e valanghe nominato dal Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S.;

— un Docente nominato dalla Direzione della Scuola Nazionale per Tecnici di Soccorso.

La Commissione valuterà ogni singolo partecipante anche in merito alle prove pratiche sulla base delle valutazioni espresse dagli Istruttori del Corso. La Commissione d'esame è valida a tutti gli effetti quando sono presenti almeno 5 componenti su 7. I Componenti la Commissione d'esame possono essere rappresentati da un loro delegato.

Art. 21) Attestato e libretto

Il Presidente del C.N.S.A.S. al termine del corso-esame, sentito il parere della Commissione d'esame, rilascia l'attestato ed il libretto personale con la qualifica di Istruttore Nazionale al Volontario che abbia superato con profitto il corso.

Il conseguimento del titolo autorizza l'Istruttore a svolgere l'attività nell'ambito della Scuola Nazionale per Tecnici di Soccorso Alpino e presso il Servizio Regionale o Provinciale di appartenenza.

Art. 22) Compiti dell'istruttore nazionale tecnico

L'Istruttore Nazionale dipende direttamente dalla Direzione della Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Alpino.

Per quanto riguarda la necessità operativa di addestramento in zona, dipende dalla Direzione Regionale

o Provinciale di Soccorso Alpino e Speleologico di appartenenza.

Su mandato del Presidente Regionale o Provinciale in base alla qualifica acquisita è autorizzato a condurre, in collaborazione con i Tecnici di Soccorso Alpino, l'addestramento e le esercitazioni ai Volontari, in ambito Regionale o Provinciale. L'Istruttore Nazionale deve prestare inoltre la propria collaborazione tecnica e di consulenza ai vari settori tecnici ed alle strutture di Zona per quanto riguarda le esercitazioni e gli addestramenti, su richiesta del responsabile di Zona alla Direzione Regionale o Provinciale.

Art. 23) Aggiornamenti e verifiche

La Direzione della Scuola Nazionale organizza di norma ogni triennio un aggiornamento obbligatorio per gli Istruttori Nazionali Tecnici.

All'aggiornamento partecipano gli Istruttori Nazionali che vengono dichiarati in servizio dal Consiglio Direttivo dal C.N.S.A.S. su attestazione del Servizio Regionale o Provinciale di appartenenza.

E' previsto l'eventuale recupero dell'aggiornamento nell'ambito dell'anno solare.

Il Direttore della Scuola dichiarerà sul libretto personale l'avvenuto aggiornamento.

L'Istruttore Nazionale che non effettuerà l'aggiornamento verrà momentaneamente sospeso dall'attività e

dal ruolo con provvedimento del Direttore della Scuola.

L'Istruttore Nazionale che non effettuerà anche l'anno successivo l'aggiornamento verrà definitivamente cancellato dal ruolo degli Istruttori Nazionali con delibera del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. e dovrà restituire il libretto personale.

Art. 24) Doveri e responsabilità

La qualifica di Istruttore Nazionale rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati; ogni attività ad essa associata, con richiesta scritta deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S.

Eventuali violazioni, gravi negligenze o mancanze nei servizi preposti provocherà su giudizio del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. l'immediata sospensione della qualifica di Istruttore Nazionale, il ritiro del libretto personale e la segnalazione al Responsabile di Zona al fine di adottare le eventuali altre sanzioni.

Art. 25) Norme finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento vale quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S.

*Approvato all'assemblea del C.N.S.A.S.
del 11 febbraio 1995*



REGOLAMENTO SCUOLA NAZIONALE UNITÀ CINOFILE RICERCA DI SUPERFICIE

Art.1) Istituzione e finalità

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico istituisce la Scuola Nazionale Unità Cinofile da Ricerca di Superficie.

La Scuola ha lo scopo di dotare il C.N.S.A.S. e preparare Unità Cinofile da Ricerca di Superficie operative specializzate nella ricerca e nel ritrovamento di persone scomparse sul territorio montano o in ambiente alpestre e vallivo, di formare ed aggiornare i propri organici, inquadrati rispettivamente nel ruolo delle Unità Cinofile da Ricerca di Superficie, dei Figuranti e degli Istruttori Nazionali per Unità Cinofile da Ricerca di Superficie, di concorrere alla formazione e all'aggiornamento degli organici del C.N.S.A.S. per quanto concerne la ricerca ed il soccorso di persone scomparse.

Art. 2) Unità cinofile da ricerca in superficie

L'Unità Cinofila da Ricerca di Superficie di seguito chiamata U.C.R.S. è costituita da un Conduttore, Volontario del C.N.S.A.S. e da un cane.

L'Unità Cinofila è inscindibile; l'eventuale scissione per qualsiasi ragione comporta la perdita automatica della qualifica operativa di U.C.R.S.

La qualifica di U.C.R.S. viene rilasciata, dopo gli addestramenti e gli esami di cui agli articoli successivi, dalla Scuola Nazionale.

Art. 3) Scuola per unità cinofile da ricerca in superficie

La Scuola è alle dirette dipendenze del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. ed opera in conformità con lo Statuto ed il Regolamento del Corpo.

Essa ha il compito di addestrare le U.C.R.S., gli Istruttori Nazionali U.C.R.S. ed i Figuranti U.C.R.S. e di rilasciare agli stessi, dopo l'espletamento degli opportuni addestramenti ed esami, la qualifica relativa.

Art. 4) Scuola Direzione: composizione

La Scuola è diretta e coordinata da una Direzione così composta:

- il Direttore della Scuola;
- il Vice Direttore;
- il Vice Direttore Tecnico;
- i Direttori dei Corsi;
- il Direttore della Scuola Nazionale per Medici del Soccorso Alpino e Speleologico;
- il Medico Veterinario.

Art. 5) Direzioni: funzioni

La Direzione della Scuola sovrintende e coordina tutte le attività della Scuola, in particolare:

- definisce i programmi e cura la organizzazione dei Corsi per Istruttori Nazionali dei Figuranti e per le U.C.R.S., nominando i componenti delle commissioni d'esame di competenza della Scuola;

- cura la formazione, l'aggiornamento e la verifica degli Istruttori Nazionali, dei Figuranti e delle U.C.R.S.;

- cura la tenuta dei ruoli degli Istruttori Nazionali, dei Figuranti e delle U.C.R.S.;

- vigila sull'attività degli Istruttori Nazionali, dei Figuranti e delle U.C.R.S. e propone l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei loro confronti;

- cura la produzione di materiale didattico;

- collabora con la Scuola Nazionale per Tecnici di Soccorso Alpino nella formazione degli Istruttori Nazionali e dei Tecnici di Soccorso e nella emanazione di direttive sulla applicazione delle norme di sicurezza e sulle tecniche di soccorso, principalmente sulle tecniche di ricerca di persone disperse su terreno impervio di varia natura;

- adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione della Scuola.

Art. 6) Direttore della Scuola

E' nominato nell'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S. su proposta del Presidente e su indicazione del Corpo Istruttori Nazionali della Scuola.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Deve avere provate capacità organizzative e gestionali nonché provata esperienza specifica nel campo cinofilo, nel soccorso in montagna e nelle tecniche di soccorso specifiche nella ricerca di persone disperse su terreno non innevato.

Deve appartenere da almeno cinque anni al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Il Direttore della Scuola rappresenta la Scuola negli organismi del C.N.S.A.S. e, su mandato del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. è tenuto a partecipare a corsi di specializzazione, convegni, incontri e manifestazioni Nazionali e/o Internazionali al fine di migliorare le nozioni e l'affinamento delle tecniche di insegnamento della Scuola Nazionale.

Il Direttore della Scuola coordina l'attività della Direzione e la convoca, cura l'esecuzione dei suoi deliberati, vigila sull'applicazione del regolamento, cura l'emanazione delle norme di sicurezza e la produzione del materiale didattico, in conformità con le deliberazioni della Direzione e su mandato del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S., è responsabile della tenuta del ruolo degli Istruttori Nazionali, dei Figuranti e del ruolo delle U.C.R.S., adotta ogni provvedimento urgente per la gestione della Scuola.

Il Direttore della Scuola sovrintende inoltre alla organizzazione e programmazione dei corsi in conformità con i deliberati della Direzione, convoca gli Istruttori ed i Figuranti per i Corsi Nazionali, controlla ed applica i regolamenti, le norme disciplinari ed operative durante i corsi.

Art. 7) Vice Direttori della Scuola

Il Vice Direttore della Scuola è nominato nell'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S. su proposta del Direttore e su indicazione del Corpo Istruttori Nazionali della Scuola.

Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di impedimento di quest'ultimo.

Il Vice Direttore Tecnico è nominato dall'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S. su proposta della Scuola Nazionale per Tecnici di Soccorso Alpino e Speleologico e su indicazione del Corpo Istruttori della Scuola medesima.

Il Vice Direttore tecnico emana norme di sicurezza e controlla la loro applicazione, stabilisce il programma del Corso di formazione teorico-pratico del Conduttore, inerente alla parte tecnico-addestrativa e precisamente:

- topografia ed orientamento;
- impiego attrezzatura di base personale delle U.C.R.S.;
- addestramento di base sulle principali tecniche alpinistiche;
- utilizzo delle radio;
- impiego ed utilizzo dell'elicottero.

I Vice Direttori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 8) Direttore dei corsi: funzioni

I Direttori dei Corsi sono nominati dall'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S. su proposta del Presidente e su indicazione della Direzione della Scuola Nazionale U.C.R.S. e del Corpo Istruttori per ogni classe (A e B) tra gli Istruttori Nazionali iscritti nel ruolo.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In accordo con la Direzione della Scuola, il Direttore del Corso coordina le seguenti attività:

- organizzazione logistica;
- preparazione e verifica dei campi di lavoro;
- assegnazione degli allievi agli Istruttori Nazionali in accordo con la Direzione della Scuola;
- accertamento dell'applicazione dei programmi;
- coordina la riunione giornaliera per il rapporto degli Istruttori Nazionali e dei Figuranti in accordo con la Direzione della Scuola;
- distribuzione materiali necessari e verifica degli stessi.

Art. 9) Corpo docenti

E' formato da docenti particolarmente esperti nelle singole materie, anche se non appartenenti al C.N.S.A.S.

Sono nominati a tempo determinato dalla Direzione della Scuola Nazionale U.C.R.S.

Art. 10) Istruttori nazionali

Il Corpo degli Istruttori Nazionali è formato da componenti il C.N.S.A.S. qualificati come Istruttori Nazionali da apposito attestato e dal libretto persona-

le rilasciato dal Presidente Nazionale del C.N.S.A.S. ed iscritti nell'apposito ruolo.

La qualifica di Istruttore Nazionale di U.C.R.S. viene rilasciata dal Presidente del C.N.S.A.S. su proposta della Commissione d'esame in base all'esito dell'esame sostenuto.

Gli Istruttori Nazionali vengono iscritti in un Ruolo Nazionale tenuto ed aggiornato dalla Direzione della Scuola.

Gli Istruttori Nazionali si riuniscono in assemblea almeno due volte all'anno su convocazione del Direttore della Scuola, per esaminare e discutere i problemi della gestione della Scuola, gli orientamenti didattici, le nuove tecniche e le questioni di comune interesse.

Art. 11) Medico veterinario

E' nominato dal Direttore della Scuola Nazionale U.C.R.S.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ha il compito di:

- tenere lo schedario cartelle cliniche dei cani;
- gestire i problemi sanitari durante i Corsi Nazionali;
- dare informazioni sanitarie alle singole U.C.R.S.;
- coordinare i veterinari responsabili Regionali e delle Province Autonome anche per la selezione dei cuccioli.

Art. 12) Formazione U.C.R.S.

La fase addestrativa dell' U.C.R.S. è suddivisa in due anni con un corso pratico specifico per ogni anno programmato dalla Scuola Nazionale per Unità Cinofile da Ricerca di Superficie.

Nel primo anno di addestramento il conduttore dovrà partecipare ad un ulteriore corso di formazione teorico-pratico.

l' U.C.R.S. al termine del primo anno consegue l'attestato d'idoneità di classe "A" e può proseguire la fase di addestramento per conseguire l'anno successivo la qualifica operativa ed il brevetto di classe "B".

Le U.C.R.S. in possesso dell'attestato d'idoneità di classe "A" non possono eseguire operazioni di soccorso per ricerca di persone disperse.

Al termine del secondo anno, superato con esito positivo l'esame finale, l' U.C.R.S. consegue l'attestato e la qualifica sul libretto personale del brevetto operativo di classe "B".

Ogni conduttore in possesso della qualifica operativa attestata sul libretto personale U.C.R.S. con brevetto di classe "B" è investito dell'autorità necessaria ad eseguire operazioni di soccorso di ricerca di persone disperse in collaborazione con le strutture regionali/provinciali o di Zona del C.N.S.A.S.

Art. 13) Corso di formazione U.C.R.S.

La durata del Corso di formazione teorico-pratico del Conduttore non potrà essere inferiore a tre giorni effettivi.

La durata del Corso di formazione U.C.R.S. non potrà essere inferiore a sette giorni effettivi per ogni classe.

Ai corsi possono partecipare Volontari regolarmente iscritti al C.N.S.A.S. da almeno due anni, nonché su autorizzazione del Consiglio Direttivo, appartenenti alle FF.AA. dello Stato ed organizzazioni di soccorso alpino straniero.

Questi dovranno provvedere in proprio alla assicurazione R.C. sollevando per iscritto il C.N.S.A.S. da qualsiasi responsabilità.

I Volontari che per la prima volta chiedono l'iscrizione assoluta al corso di classe "A" devono avere età non superiore a 43 anni.

L'ammissione al Corso dell'Unità Cinofila viene decisa dalla Direzione della Scuola che si riserva di valutare i requisiti dei singoli candidati.

Per essere ammessi al corso è necessario possedere i seguenti requisiti:

- conduttore
 - dimostrare familiarità con l'ambiente montano;
 - conoscenza della topografia di base;
 - orientamento notturno;
 - esser in grado di legarsi ed autoassicurarsi autonomamente;
 - tecnica di discesa in corda doppia;
 - essere in possesso delle principali nozioni di pronto soccorso sanitario;
 - aver frequentato e superato con esito positivo il Corso di formazione teorico-pratico;
- cane
 - il cane deve essere di proprietà del Conduttore o dato in consegna dal C.N.S.A.S. qualora di sua proprietà, e deve avere caratteristiche morfofunzionali atte al lavoro su terreno impervio e di varia natura;
 - il cane non deve presentare anomalie morfofunzionali;
 - l'età del cane all'inizio del corso di classe "A" deve essere compresa fra i nove ed i diciotto mesi;
 - sono ammessi al corso esclusivamente cani di sesso maschile.

La domanda di iscrizione dell'Unità Cinofila viene presentata dal Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Regionale o Provinciale in cui il Conduttore risiede ed è iscritto negli elenchi del C.N.S.A.S. sentito il parere scritto del Responsabile di Zona e del Medico Veterinario che in collaborazione con un Istruttore Nazionale ne attesta l'idoneità alla frequenza del Corso.

L'ammissione al Corso di classe "B" dell'Unità Cinofila da Ricerca di Superficie viene decisa dalla Direzione della Scuola che si riserva di valutare i requisiti dei singoli candidati.

Per essere ammessa al Corso di classe "B" la U.C.R.S. deve essere in possesso dell'attestato di idoneità alla classe "A" e dimostrare di essersi mantenuta in esercizio con frequenza periodica negli addestramenti di Zona precedenti al corso.

Fermo restando che L' U.C.R.S. deve obbligatoriamente

mente frequentare i corsi al fine di raggiungere il brevetto di classe "B", durante lo svolgimento del corso di classe "A", su proposta dell'Istruttore Nazionale a cui è affidata l' U.C.R.S., il Direttore del Corso, sentito il parere della Direzione della Scuola, può ammettere al corso di classe "B" una Unità Cinofila che dimostri formazione e maturità approfondite. Lo stesso metodo vale per la retrocessione alla classe "A" in caso di unità cinofila non adeguatamente preparata.

Nell'ambito di una classe ed in dipendenza delle possibilità del momento, sarà assegnato un Istruttore Nazionale per un massimo di sei Unità Cinofile.

Per tutte le classi l'Istruttore Nazionale ha la facoltà di adottare tecniche diverse riguardanti le modalità di addestramento, ma sempre nel rispetto del programma del Corso e con la preventiva autorizzazione della Direzione della Scuola.

Ogni conduttore deve essere attrezzato di quanto necessario alla cura del cane ed alla attività nel territorio montano e di quanto specificatamente richiesto nel programma del corso.

Non potranno partecipare al corso cani con libretto sanitario non in regola con le vaccinazioni obbligatorie richieste dalla Direzione della Scuola Nazionale U.C.R.S. e comprovate dal relativo certificato.

A giudizio insindacabile della Direzione della Scuola Nazionale saranno allontanate dal corso quelle Unità Cinofile che per comportamento del conduttore e/o del cane, siano di disturbo o provochino difficoltà al regolare svolgimento del corso.

Art. 14) Esame per la qualifica di U.C.R.S.

La Commissione d'esame è costituita da:

- il Presidente del C.N.S.A.S.;
- il Direttore della Scuola;
- i Vice Direttori della Scuola;
- il Direttore del Corso di classe "B";
- il Direttore della Scuola Nazionale dei Medici del Soccorso Alpino e Speleologico;
- il Medico Veterinario;
- un Istruttore Nazionale nominato dalla Direzione della Scuola.

La Commissione d'esame valuterà ogni singolo conduttore anche in merito alle prove pratiche ed esprimerà una valutazione.

La Commissione d'esame è valida a tutti gli effetti quando sono presenti almeno cinque componenti su otto.

I componenti la Commissione d'esame in caso di forzata assenza possono essere sostituiti da un loro delegato.

Attestato e libretto.

Il Presidente del C.N.S.A.S., sentito il parere della Commissione d'esame rilascia al termine di ogni corso l'attestato ed il libretto personale all'Unità Cinofila che abbia superato con profitto il corso.

Questo documento autorizza le Unità Cinofile in possesso del brevetto di classe "B" all'opera di soccorso e ricerca persone disperse e conferisce all'Unità

Cinofila da Ricerca di Superficie la necessaria autorità.

L'Unità Cinofila viene corrispondentemente iscritta nell'apposito ruolo tenuto dalla Scuola Nazionale.

Art. 15) Verifiche periodiche

L'operatività dell' U.C.R.S. con brevetto di classe "B" deve essere verificata con cadenza almeno mensile, da un Istruttore Nazionale appartenente al Servizio Regionale o Provinciale di competenza e, annualmente per verifica di operatività da due Istruttori Nazionali designati dalla Direzione della Scuola Nazionale U.C.R.S. durante apposite esercitazioni organizzate nell'ambito Interregionale, Regionale o Provinciale.

Gli Istruttori Nazionali apporranno il risultato della verifica operativa sul libretto personale dell' U.C.R.S.

Nel caso in cui la verifica risulti negativa o sia assente, l' U.C.R.S. potrà ripetere la verifica entro la stagione.

Qualora risulti negativa la seconda verifica o sia assente, all' U.C.R.S. non verrà confermata la qualifica e sarà quindi momentaneamente sospesa da ogni attività operativa con provvedimento del Direttore della Scuola sentito il parere degli Istruttori Nazionali che hanno effettuato la verifica operativa.

Qualora le verifiche risultassero negative o sia stata assente anche nell'anno successivo, l' U.C.R.S. verrà definitivamente cancellata dal ruolo con delibera della Direzione della Scuola.

L'operatività potrà essere riacquistata frequentando nuovamente il Corso Nazionale con valutazione positiva.

Art. 16) Corso di formazione per Istruttore Nazionale U.C.R.S.

Il Direttore della Scuola Nazionale Unità Cinofile da Ricerca di Superficie in accordo con la Direzione della Scuola e su mandato del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. organizza, con cadenza almeno triennale, appositi corsi per la formazione di Istruttori Nazionali U.C.R.S. e convoca la Commissione d'esame.

Per partecipare ai corsi bisogna possedere i seguenti requisiti:

- esser iscritti negli elenchi Volontari del C.N.S.A.S.;
- avere conseguito la qualifica ed il brevetto di classe "B" di Unità Cinofila da Ricerca di Superficie dalla Scuola Nazionale per Unità Cinofile da Ricerca di Superficie del C.N.S.A.S.;
- aver partecipato agli aggiornamenti U.C.R.S. di idoneità operativa previsti ed obbligatori;
- quale conduttore cane da ricerca di superficie, aver svolto attività di servizio con almeno quattro anni di esperienza nella qualifica con il brevetto di classe "B";
- quale figurante con almeno quattro anni di esperienza di cui 2 da figurante e 2 di brevetto di classe B.

La domanda di iscrizione viene presentata dal Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico

Regionale o Provinciale in cui il candidato risiede ed è iscritto negli elenchi del C.N.S.A.S., sentito il parere scritto del Responsabile di Zona e del Coordinatore Regionale o Provinciale Unità Cinofile da Ricerca di Superficie.

I candidati non devono avere età superiore ad anni 45 all'atto dell'iscrizione al corso.

Art. 17) Svolgimento dei corsi

I Corsi per Istruttore Nazionale si svolgono in più fasi e sono diretti a far conseguire ai candidati l'apprendimento delle moderne tecniche di addestramento e a verificarne le capacità tecniche e didattiche.

La Direzione della Scuola comunicherà ai Servizi Regionali o Provinciali il programma del corso, articolato nella fase propedeutica e nella fase di esame e le materie di insegnamento almeno tre mesi prima del ciclo propedeutico.

Saranno tenute in particolare riguardo le capacità di trasmettere le nozioni conosciute ai futuri conduttori e la predisposizione all'insegnamento.

La fase propedeutica si svolgerà con lezioni teoriche ed esercitazioni cui seguiranno uno e più periodi di apprendistato.

La presenza alle lezioni teoriche, alle esercitazioni ed ogni altra attività organizzata dalla Direzione della Scuola per la formazione, costituisce condizione essenziale ed elemento di valutazione primario per l'ottenimento della qualifica di Istruttore Nazionale U.C.R.S.

Eventuali impedimenti a queste partecipazioni andranno giustificati al Direttore della Scuola.

I candidati all'atto dell'iscrizione al corso, dovranno impegnarsi a dare collaborazione alla Scuola Nazionale qualora sia giudicato idoneo ed alle varie attività del C.N.S.A.S. in campo cinofilo per ricerca di persone disperse.

L'aspirante Istruttore, durante il periodo di apprendistato non potrà svolgere attività istruttiva autonomamente.

Per le materie teoriche possono essere impegnati esperti o docenti nelle singole materie anche se non appartenenti al C.N.S.A.S.

Art. 18) Commissione d'esame

La Commissione d'esame è costituita da:

- il Presidente del C.N.S.A.S.;
- il Direttore della Scuola Nazionale U.C.R.S.;
- il Vice Direttore della Scuola Nazionale U.C.R.S.;
- il Direttore della Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Alpino;
- il Direttore della Scuola Nazionale per Medici del Soccorso Alpino e Speleologico;
- il Medico Veterinario della Scuola Nazionale U.C.R.S.;
- un Docente nominato dalla Direzione della Scuola Nazionale U.C.R.S.

Durante la fase propedeutica il corso sarà seguito dal Direttore della Scuola Nazionale U.C.R.S. e dal Vice Direttore della Scuola Nazionale U.C.R.S.

La Commissione valuterà ad insindacabile giudizio ogni singolo partecipante anche in merito alle prove pratiche ed esprimerà una valutazione.

La Commissione d'esame è valida a tutti gli effetti quando sono presenti almeno 5 componenti su 7.

In caso di forzata assenza i membri della Commissione d'esame possono essere sostituiti da un loro delegato.

Attestato e libretto.

Il Presidente del C.N.S.A.S., al termine del corso-esame, sentito il parere della Commissione d'esame rilascia l'attestato ed il libretto personale con la qualifica di Istruttore Nazionale al Volontario che abbia superato con profitto il corso.

Il conseguimento del titolo autorizza l'Istruttore a svolgere l'attività nell'ambito della Scuola Nazionale per Unità Cinofile da Ricerca di Superficie.

Art. 19) Compiti dell'Istruttore nazionale

L'Istruttore Nazionale dipende direttamente dalla Direzione della Scuola Nazionale U.C.R.S.

Per quanto riguarda le necessità operative di zona, esso dipende dalla Direzione Regionale o Provinciale di Soccorso Alpino e Speleologico.

L'Istruttore Nazionale in accordo con la Direzione della Scuola e su mandato del Presidente Regionale o Provinciale è autorizzato a condurre l'addestramento e la formazione delle Unità Cinofile da Ricerca di Superficie nell'ambito Regionale o Provinciale.

L'Istruttore Nazionale deve offrire inoltre la collaborazione tecnica o di consulenza a tutte le strutture di Zona del C.N.S.A.S. nel campo cinofilo da ricerca di superficie per quanto riguarda le esercitazioni e gli addestramenti, su richiesta del Responsabile di Zona alla Direzione Regionale o Provinciale. Se entro due anni della cessata attività operativa di Conduttore non avrà inizio la procedura addestrativa finalizzata ad acquisire un nuovo brevetto di classe "B" verrà sospeso dalla qualifica di Istruttore su delibera del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S.

Art. 20) Aiuto Istruttore Nazionale U.C.R.S.

Il Presidente del C.N.S.A.S. alla fine del ciclo delle lezioni teorico-pratiche del Corso per Istruttore Nazionale, sentito il parere della Commissione d'esame rilascia la qualifica di Aiuto Istruttore Unità Cinofile da Ricerca di Superficie al Volontario che abbia superato con profitto la prima fase del corso.

Art. 21) Figurante U.C.R.S.

Il Corpo dei Figuranti U.C.R.S. è formato da componenti il C.N.S.A.S. qualificati come Figuranti da apposito attestato e dal libretto personale rilasciato dal Presidente Nazionale del C.N.S.A.S. ed iscritti nell'apposito ruolo. Sono parte integrante della Scuola Unità Cinofile da Ricerca di Superficie.

La qualifica di Figurante U.C.R.S. viene rilasciata dal Presidente Nazionale del C.N.S.A.S. su proposta

della Commissione d'esame in base all'esito dell'esame sostenuto.

I Figuranti U.C.R.S. vengono iscritti in un Ruolo Nazionale tenuto ed aggiornato dalla Direzione della Scuola.

I Figuranti U.C.R.S. si riuniscono in assemblea almeno due volte all'anno su convocazione del Direttore della Scuola, per esaminare e discutere i problemi di gestione nella fase di addestramento della U.C.R.S., gli orientamenti didattici e le questioni di comune interesse.

Art. 22) Corso di formazione figurante U.C.R.S.

Il Direttore della Scuola Nazionale Unità Cinofile da Ricerca di Superficie in accordo con la Direzione della Scuola e su mandato del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. organizza, con cadenza almeno triennale, appositi corsi per la formazione di Figuranti U.C.R.S. e convoca la Commissione d'esame.

Per partecipare ai corsi bisogna possedere i seguenti requisiti:

- essere iscritti negli elenchi Volontari del C.N.S.A.S.;

- dimostrare familiarità con l'ambiente montano;

- conoscenza della topografia di base;

- predisposizione al lavoro di équipe nel settore cinofilo;

- aver partecipato ad un Corso Nazionale in qualità di osservatore ed aver frequentato e superato con esito positivo il Corso di formazione teorico-pratico assieme ai nuovi Conduttori U.C.R.S.

La domanda di iscrizione viene presentata dal Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Regionale o Provinciale in cui il candidato risiede ed è iscritto negli elenchi del C.N.S.A.S., sentito il parere scritto del responsabile di Zona e del Coordinatore Regionale o Provinciale U.C.R.S.

Art. 23) Svolgimento dei corsi

I Corsi per Figuranti U.C.R.S. si svolgono in più fasi e sono diretti a far conseguire ai candidati l'apprendimento delle tecniche di stimolo in funzione ai loro precisi compiti e a verificarne le capacità tecniche e didattiche nel trasmettere all'Istruttore Nazionale le valutazioni sulle risposte del cane e del Conduttore.

La Direzione della Scuola comunicherà ai Servizi Regionali o Provinciali il programma del corso e le finalità, articolato nella fase propedeutica e nella fase di esame e le materie di insegnamento almeno tre mesi prima del ciclo propedeutico.

Saranno tenute in particolare riguardo le capacità di comprendere le reazioni del cane e poi del Conduttore all'atto del ritrovamento della persona dispersa che in fase di addestramento è il Figurante.

La fase propedeutica si svolgerà con lezioni teoriche ed esercitazioni con U.C.R.S. in possesso di brevetto di Classe "B", cui seguiranno più periodi di apprendistato.

La presenza alle lezioni teoriche, alle esercitazioni ed a ogni altra attività organizzata dalla Direzione della Scuola per la formazione, costituisce condizione essenziale ed elemento di valutazione primario per l'ottenimento della qualifica di Figurante U.C.R.S.

Eventuali impedimenti a queste partecipazioni andranno giustificati al Direttore della Scuola.

I candidati all'atto dell'iscrizione al corso, dovranno impegnarsi a dare collaborazione alla Scuola Nazionale qualora sia giudicato idoneo ed alle varie attività del C.N.S.A.S. nell'addestramento delle U.C.R.S. su disposizione della Direzione della Scuola.

Art. 24) Commissione d'esame

La Commissione d'esame è costituita da:

- il Presidente del C.N.S.A.S.;
- il Direttore della Scuola Nazionale U.C.R.S.;
- il Direttore della Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Alpino;
- il Direttore della Scuola Nazionale per Medici del Soccorso Alpino e Speleologico;
- il Medico Veterinario della Scuola Nazionale U.C.R.S.

Durante la fase propedeutica il corso sarà seguito dal Direttore della Scuola Nazionale U.C.R.S. e dal Vice Direttore della Scuola Nazionale U.C.R.S.

La Commissione valuterà ad insindacabile giudizio ogni singolo partecipante anche in merito alle prove pratiche ed esprimerà una valutazione.

La Commissione d'esame è valida a tutti gli effetti quando sono presenti almeno 3 componenti su 5.

In caso di forzata assenza i membri della Commissione d'esame possono essere sostituiti da un loro delegato.

Attestato e libretto.

Il Presidente del C.N.S.A.S., al termine del corso-esame, sentito il parere della Commissione d'esame rilascia l'attestato ed il libretto personale con la qualifica di Figurante U.C.R.S. al Volontario che abbia superato con profitto il corso.

Il conseguimento del titolo autorizza il Figurante U.C.R.S. a svolgere l'attività nell'ambito della Scuola Nazionale per Unità Cinofile da Ricerca di Superficie.

Art. 25) Compiti del figurante U.C.R.S.

Il Figurante U.C.R.S. dipende direttamente dalla Direzione della Scuola Nazionale U.C.R.S.

Per quanto riguarda le necessità operative di zona, esso dipende dalla Direzione Regionale o Provinciale di Soccorso Alpino e Speleologico.

Il Figurante in accordo con la Direzione della Scuola e su mandato del Presidente Regionale o Provinciale è autorizzato ad operare ed è a disposizione dell'Istruttore Nazionale durante le fasi di addestramento e formazione delle Unità Cinofile da Ricerca di Superficie nell'ambito Regionale o Provinciale.

Il Figurante deve offrire inoltre la collaborazione tecnica e di appoggio all'Istruttore Nazionale nel campo cinofilo da ricerca di superficie per quanto

riguarda gli addestramenti e durante tutte le fasi di formazione dell' U.C.R.S.

Art. 26) Aggiornamento e verifiche

La Scuola Nazionale organizza ogni biennio un aggiornamento obbligatorio per gli Istruttori Nazionali U.C.R.S ed i Figuranti U.C.R.S.

All'aggiornamento partecipano gli Istruttori Nazionali ed i Figuranti che vengono dichiarati in servizio dal Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. su attestazione del Servizio Regionale o Provinciale di appartenenza.

E' previsto l'eventuale recupero dell'aggiornamento nell'anno solare.

Il Direttore della Scuola dichiarerà sul libretto personale l'avvenuto aggiornamento.

L'Istruttore Nazionale od il Figurante che non si presenterà all'aggiornamento verrà momentaneamente sospeso dall'attività.

L'Istruttore Nazionale od il Figurante che non si presenterà anche l'anno successivo all'aggiornamento verrà definitivamente sospeso dal Corpo Istruttori con delibera del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S.

Art. 27) Doveri e responsabilità

Le qualifiche di Istruttore Nazionale, Figurante ed U.C.R.S. rilasciate dal C.N.S.A.S. non possono essere utilizzate per scopi privati; ogni attività ed essa associata deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S.

Eventuali violazioni o mancanze nei servizi proposti provocherà su giudizio del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. l'immediata sospensione dal servizio, il ritiro del libretto personale e la segnalazione al Responsabile di Zona al fine di provvedere ad eventuali altre sanzioni su quanto prescritto dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S.

Le Unità Cinofile da Ricerca di Superficie con il libretto di classe "B", i Figuranti U.C.R.S. e gli Istruttori Nazionali U.C.R.S. devono offrire la loro collaborazione operativa alle Direzioni Regionali o Provinciali del Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito dei servizi preposti.

Art. 28) Norme finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento vale quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S.

Approvato all'assemblea del C.N.S.A.S. del 8 aprile 1995

REGOLAMENTO SCUOLA NAZIONALE UNITÀ' CINOFILE DA VALANGA

Art. 1) Istituzione e finalità

Nell'ambito dei propri compiti istituzionali il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico istituisce la Scuola Nazionale Unità Cinofile da Valanga.

La scuola ha lo scopo di dotare il C.N.S.A.S., nelle zone soggette a fenomeni valanghivi, di Unità Cinofile da Valanga operative specializzate nella ricerca di persone travolte da valanga, di formare ed aggiornare i propri organici, inquadrati rispettivamente nel ruolo delle Unità Cinofile da Valanga e degli Istruttori Nazionali per Unità Cinofile da Valanga, di concorrere alla formazione e all'aggiornamento degli organici del C.N.S.A.S. per quanto concerne la prevenzione ed il soccorso su valanga.

Art. 2) Unità cinofile da valanga

L'Unità Cinofila da Valanga di seguito chiamata U.C.V. è costituita da un Conduttore, Volontario del C.N.S.A.S. e da un cane.

L'Unità Cinofila è inscindibile; l'eventuale scissione per qualsiasi ragione comporta la perdita automatica della qualifica operativa di U.C.V.

La qualifica di U.C.V. viene rilasciata, dopo gli addestramenti e gli esami di cui agli articoli successivi, dalla Scuola Nazionale.

Art. 3) Scuola per unità cinofile da valanga

La Scuola è alle dirette dipendenze del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. ed opera in conformità con lo Statuto ed il Regolamento del Corpo.

Essa ha il compito di addestrare le U.C.V., gli Istruttori Nazionali U.C.V. e di rilasciare agli stessi, dopo l'espletamento degli opportuni addestramenti ed esami, la qualifica relativa.

Art. 4) Scuola: direzione: composizione

La Scuola è diretta e coordinata da una Direzione così composta:

- il Direttore della Scuola;
- il Vice Direttore;
- il Vice Direttore Tecnico;
- i Direttori dei Corsi;
- il Direttore della Scuola Nazionale per Medici del Soccorso Alpino e Speleologico;
- il Medico Veterinario;
- numero 3 istruttori Nazionali nominati dal Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. su proposta del Corpo Istruttori.

Art. 5) Direzione: funzioni

La Direzione della Scuola sovrintende e coordina tutte le attività della Scuola.

In particolare:

— definisce i programmi e cura la organizzazione dei Corsi per Istruttori Nazionali e per U.C.V., nominando i componenti delle commissioni d'esame di competenza della Scuola;

— cura l'aggiornamento e la verifica degli Istruttori Nazionali e delle U.C.V.;

— cura la tenuta dei ruoli degli Istruttori Nazionali e delle U.C.V.;

— vigila sull'attività degli Istruttori Nazionali e delle U.C.V. e propone l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei loro confronti;

— cura la produzione di materiale didattico;

— collabora con la Scuola Nazionale per Tecnici di Soccorso Alpino nella formazione degli Istruttori Nazionali e dei Tecnici di Soccorso e nella emanazione di direttive sulla applicazione delle norme di sicurezza e sulle tecniche di soccorso;

— adotta ogni altro provvedimento necessario alla gestione della Scuola.

Art. 6) Direttore della Scuola

E' nominato nell'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S. su proposta del Presidente e su indicazione del Corpo Istruttori Nazionali della Scuola.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Deve avere provate capacità organizzative e gestionali nonché provata esperienza specifica nel campo cinofilo, nel soccorso in montagna e nelle tecniche di soccorso specifiche.

Deve appartenere da almeno cinque anni al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico.

Il Direttore della Scuola rappresenta la Scuola negli organismi del C.N.S.A.S. e, su mandato del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. è tenuto a partecipare a corsi di specializzazione, convegni, incontri e manifestazioni Nazionali e/o Internazionali al fine di migliorare le nozioni e l'affinamento delle tecniche di insegnamento della Scuola Nazionale.

Il Direttore della Scuola coordina l'attività della Direzione e la convoca, cura l'esecuzione dei suoi deliberati, vigila sull'applicazione del regolamento, cura l'emanazione delle norme di sicurezza e la produzione del materiale didattico, in conformità con le deliberazioni della Direzione e su mandato del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S., è responsabile della tenuta del ruolo degli Istruttori Nazionali e del ruolo delle U.C.V., adotta ogni provvedimento urgente per la gestione della Scuola.

Il Direttore della Scuola sovrintende inoltre alla organizzazione e programmazione dei corsi in conformità con i deliberati della Direzione, convoca gli Istruttori per i Corsi Nazionali, controlla ed applica i regolamenti e le norme disciplinari ed operative durante i corsi.

Art. 7) Vice Direttori della Scuola

Il Vice Direttore della Scuola è nominato nell'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S. su proposta

del Direttore e su indicazione del Corpo Istruttori Nazionali della Scuola.

Il Vice Direttore sostituisce il Direttore in caso di impedimento di quest'ultimo.

Il Vice Direttore tecnico è nominato dall'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S. su proposta della Scuola Nazionale per Tecnici di Soccorso Alpino e Speleologico e su indicazione del Corpo Istruttori della Scuola medesima.

Il Vice Direttore tecnico emana norme di sicurezza e controlla la loro applicazione, stabilisce il programma del Corso di formazione teorico-pratico del Conduttore, inerente alla parte tecnico-addestrativa e precisamente:

- tecnica di sci;
- norme per l'utilizzo delle sonde;
- norme per l'utilizzo dell'A.R.Va.;
- neve e valanghe;
- soccorso su valanga;
- impiego ed utilizzo dell'elicottero;

I Vice Direttori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 8) Direttore dei corsi: funzioni

I Direttori dei Corsi sono nominati dall'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S. su proposta del Presidente e su indicazione della Direzione della Scuola Nazionale U.C.V. e del Corpo Istruttori per ogni classe (A e B) tra gli Istruttori Nazionali iscritti nel ruolo.

Durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

In accordo con la Direzione della Scuola, il Direttore del Corso coordina le seguenti attività:

- organizzazione logistica;
- preparazione e verifica dei campi di lavoro;
- assegnazione degli allievi agli Istruttori Nazionali in accordo con la Direzione della Scuola;
- accertamento dell'applicazione dei programmi;
- coordina la riunione giornaliera per il rapporto degli Istruttori Nazionali in accordo con la Direzione della Scuola;
- distribuzione materiali necessari e verifica degli stessi.

Art. 9) Corpo docenti

E' formato da docenti particolarmente esperti nelle singole materie, anche se non appartenenti al C.N.S.A.S.

Sono nominati a tempo determinato dalla Direzione della Scuola Nazionale U.C.V.

Art. 10) Istruttori nazionali

Il Corpo degli Istruttori Nazionali è formato da componenti il C.N.S.A.S. qualificati come Istruttori Nazionali da apposito attestato e dal libretto personale rilasciato dal Presidente Nazionale del C.N.S.A.S. ed iscritti nell'apposito ruolo.

La qualifica di Istruttore Nazionale di U.C.V. viene rilasciata dal Presidente del C.N.S.A.S. su proposta

della Commissione d'esame in base all'esito dell'esame sostenuto.

Gli Istruttori Nazionali vengono iscritti in un Ruolo Nazionale tenuto ed aggiornato dalla Direzione della Scuola.

Gli Istruttori Nazionali si riuniscono in assemblea almeno due volte all'anno su convocazione del Direttore della Scuola, per esaminare e discutere i problemi della gestione della Scuola, gli orientamenti didattici, le nuove tecniche e le questioni di comune interesse.

Art. 11) Medico veterinario

E' nominato dal Direttore della Scuola Nazionale U.C.V.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Ha il compito di:

- tenere lo schedario cartelle cliniche dei cani;
- gestire i problemi sanitari durante i Corsi Nazionali;
- dare informazioni sanitarie alle singole U.C.V.;
- coordinare i veterinari responsabili Regionali e delle Province Autonome, anche per la selezione dei cuccioli.

Art. 12) Formazione delle U.C.V.

La fase addestrativa dell'U.C.V. è suddivisa in due anni con un corso pratico specifico per ogni anno programmato dalla Scuola Nazionale per Unità Cinofile da Valanga.

Nel primo anno di addestramento il conduttore dovrà partecipare ad un ulteriore corso di formazione teorico-pratico.

L'U.C.V. al termine del primo anno consegue l'attestato d'idoneità di classe "A" e può proseguire la fase di addestramento per conseguire l'anno successivo la qualifica operativa ed il brevetto di classe "B".

Le U.C.V. in possesso dell'attestato d'idoneità di classe "A" non possono eseguire operazioni di soccorso per ricerca di travolti da valanga.

Al termine del secondo anno, superato con esito positivo l'esame finale, l'U.C.V. consegue l'attestato e la qualifica sul libretto personale del brevetto operativo di classe "B".

Ogni conduttore in possesso della qualifica operativa attestata sul libretto personale U.C.V. con brevetto di classe "B" è investito dell'autorità necessaria ad eseguire operazioni di soccorso di ricerca travolti da valanga in collaborazione con le strutture regionali/provinciali o di Zona del C.N.S.A.S.

Art. 13) Corso di formazione delle U.C.V.

La durata del Corso di formazione teorico-pratico del Conduttore non potrà essere inferiore a quattro giorni effettivi.

La durata del Corso di formazione U.C.V. non potrà essere inferiore a sette giorni effettivi per ogni classe.

Ai corsi possono partecipare Volontari regolarmente iscritti al C.N.S.A.S. da almeno due anni, nonchè su

autorizzazione del Consiglio Direttivo, appartenenti alle FF.AA. dello Stato ed organizzazioni di soccorso alpino straniero.

Questi dovranno provvedere in proprio alla assicurazione R.C. sollevando per iscritto il C.N.S.A.S. da qualsiasi responsabilità.

I Volontari che per la prima volta chiedono l'iscrizione assoluta al corso di classe "A" devono avere età non superiore a 43 anni.

L'ammissione al corso dell'Unità Cinofila viene decisa dalla Direzione della Scuola che si riserva di valutare i requisiti dei singoli candidati.

Per essere ammessi al corso è necessario possedere i seguenti requisiti:

- conduttore
 - saper sciare a livello medio su tipo di neve;
 - esser in grado di legarsi ed autoassicurarsi autonomamente;
 - tecnica di discesa in corda doppia;
 - essere in possesso delle principali nozioni di pronto soccorso sanitario;
 - aver frequentato e superato con esito positivo il Corso di formazione teorico-pratico;
- cane
 - il cane deve essere di proprietà del Conduttore o dato in consegna dal C.N.S.A.S., e deve avere caratteristiche morfofunzionali atte al lavoro su neve;
 - il cane non deve presentare anomalie morfofunzionali;
 - l'età del cane all'inizio del corso deve essere compresa fra i nove ed i diciotto mesi;
 - sono ammessi al corso esclusivamente cani di sesso maschile.

la domanda di iscrizione dell'Unità Cinofila viene presentata dal Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Regionale o Provinciale in cui il Conduttore risiede ed è iscritto negli elenchi del C.N.S.A.S. sentito il parere scritto del Responsabile di Zona e del Medico Veterinario che in collaborazione con un Istruttore Nazionale ne attesta l'idoneità alla frequenza del Corso.

L'ammissione al Corso di classe "B" dell'Unità Cinofila da Valanga viene decisa dalla Direzione della Scuola che si riserva di valutare i requisiti dei singoli candidati.

Per essere ammessa al Corso di classe "B" la U.C.V. deve essere in possesso dell'attestato di idoneità alla classe "A" e dimostrare di essersi mantenuta in esercizio con frequenza periodica negli addestramenti di Zona precedenti al corso.

Fermo restando che l'U.C.V. deve obbligatoriamente frequentare i corsi al fine di raggiungere il brevetto di classe "B", durante lo svolgimento del corso di classe "A", su proposta dell'Istruttore Nazionale a cui è affidata l'U.C.V., il Direttore del Corso, sentito il parere della Direzione della Scuola, può ammettere al corso di classe "B" una Unità Cinofila che dimostri formazione e maturità approfondite. Lo stesso metodo vale per la retrocessione alla classe "A" in caso di

unità cinofila non adeguatamente preparata.

Nell'ambito di una classe ed in dipendenza delle possibilità del momento, sarà assegnato un Istruttore Nazionale ogni sei Unità Cinofile.

Per tutte le classi l'Istruttore Nazionale ha la facoltà di adottare tecniche diverse riguardanti le modalità di addestramento, ma sempre nel rispetto del programma del Corso e con la preventiva autorizzazione della Direzione della Scuola.

Ogni conduttore deve essere attrezzato di quanto necessario alla cura del cane ed alla attività scialpinistica e di quanto specificatamente richiesto nel programma del corso.

Non potranno partecipare al corso cani con libretto sanitario non in regola con le vaccinazioni obbligatorie richieste dalla Direzione della Scuola Nazionale U.C.V. e comprovate dal relativo certificato.

A giudizio insindacabile della Direzione della Scuola Nazionale saranno allontanate dal corso quelle Unità Cinofile che per comportamento del conduttore e/o del cane, siano di disturbo o provochino difficoltà al regolare svolgimento del corso.

Art. 14) Esame per la qualifica di U.C.V.

La Commissione d'esame è costituita da:

- il Presidente del C.N.S.A.S.;
- il funzionario del Dipartimento di Protezione Civile;
- il Direttore della Scuola;
- i Vice Direttori della Scuola;
- il Direttore del Corso di classe "B";
- il Direttore della Scuola Nazionale dei Medici del Soccorso Alpino e Speleologico;
- il Medico Veterinario;
- due Istruttori Nazionali nominati dalla Direzione della Scuola.

La Commissione d'esame valuterà ogni singolo conduttore anche in merito alle prove pratiche ed esprimerà una valutazione.

La Commissione d'esame è valida a tutti gli effetti quando sono presenti almeno sette componenti su dieci.

I componenti la Commissione d'esame in caso di forzata assenza possono essere sostituiti da un loro delegato.

Il Presidente del C.N.S.A.S., sentito il parere della Commissione d'esame rilascia al termine di ogni corso l'attestato ed il libretto personale all'Unità Cinofila che abbia superato con profitto il corso.

Questo documento autorizza le Unità Cinofile in possesso del brevetto di classe "B" all'opera di soccorso su valanga, e conferisce all'Unità Cinofila da Valanga la necessaria autorità.

L'Unità Cinofila viene corrispondentemente iscritta nel ruolo tenuto dalla Scuola Nazionale.

Art. 15) Verifiche periodiche

L'operatività dell'U.C.V. con brevetto di classe "B" deve essere verificata con cadenza almeno mensile,

da un Istruttore Nazionale appartenente al Servizio Regionale o Provinciale di competenza e, annualmente per verifica di operatività da due Istruttori Nazionali designati dalla Direzione della Scuola Nazionale U.C.V. durante apposite esercitazioni organizzate nell'ambito Interregionale, Regionale o Provinciale.

Gli Istruttori Nazionali apporranno il risultato della verifica operativa sul libretto personale dell'U.C.V.

Nel caso in cui la verifica risulti negativa o assente, l'U.C.V. potrà ripetere la verifica entro la stagione.

Qualora risulti negativa la seconda verifica o assente, all'U.C.V. non verrà confermata la qualifica e sarà quindi momentaneamente sospesa da ogni attività operativa con provvedimento del Direttore della Scuola sentito il parere degli Istruttori Nazionali che hanno effettuato la verifica operativa.

Qualora le verifiche risultassero negative o assenti anche nell'anno successivo l'U.C.V. verrà definitivamente cancellata dal ruolo con delibera della Direzione della Scuola.

L'operatività potrà essere riacquistata frequentando nuovamente il Corso Nazionale con valutazione positiva.

Art. 16) Norme di comportamento

La qualifica rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati; ogni attività ed essa associata deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S.

Eventuali violazioni o mancanze nei servizi proposti provocherà su giudizio del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. l'immediata sospensione dal servizio, il ritiro del libretto personale e la segnalazione al Responsabile di Zona al fine di provvedere ad eventuali altre sanzioni su quanto prescritto dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S.

Le Unità Cinofile da Valanga con il libretto di classe "B" devono offrire la loro collaborazione operativa alle Direzioni Regionali o Provinciali del Soccorso Alpino e Speleologico nell'ambito dei servizi preposti.

Art. 17) Corso di formazione per Istruttore nazionale U.C.V.

Il Direttore della Scuola Nazionale Unità Cinofile da Valanga in accordo con la Direzione della Scuola e su mandato del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. organizza, con cadenza almeno triennale, appositi corsi per la formazione di Istruttori Nazionali U.C.V. e convoca la Commissione d'esame.

Per partecipare ai corsi bisogna possedere i seguenti requisiti:

— esser iscritti negli elenchi Volontari del C.N.S.A.S.;

— avere conseguito la qualifica ed il brevetto di classe "B" di Unità Cinofila da Valanga dalla Scuola Nazionale per Unità Cinofile da Valanga del C.N.S.A.S.;

— aver partecipato agli aggiornamenti U.C.V. di idoneità operativa previsti ed obbligatori;

— quale conduttore cane da valanga, aver svolto attività di servizio con almeno quattro anni di esperienza nella qualifica con il brevetto di classe "B".

La domanda di iscrizione viene presentata dal Presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Regionale o Provinciale in cui il candidato risiede ed è iscritto negli elenchi del C.N.S.A.S., sentito il parere scritto del Responsabile di Zona e dal Responsabile Regionale o Provinciale Unità Cinofile da Valanga.

I candidati non devono avere età superiore ad anni 45 all'atto dell'iscrizione al corso.

Art. 18) Svolgimento dei corsi

I Corsi per Istruttore Nazionale si svolgono in più fasi e sono diretti a far conseguire ai candidati l'apprendimento delle moderne tecniche di addestramento e a verificarne le capacità tecniche e didattiche.

La Direzione della Scuola comunicherà ai Servizi Regionali o Provinciali il programma del corso, articolato nella fase propedeutica e nella fase di esame e le materie di insegnamento almeno tre mesi prima del ciclo propedeutico.

Saranno tenute in particolare riguardo le capacità di trasmettere le nozioni conosciute ai futuri conduttori e la predisposizione all'insegnamento.

La fase propedeutica si svolgerà con lezioni teoriche ed esercitazioni cui seguiranno uno e più periodi di apprendistato.

La presenza alle lezioni teoriche, alle esercitazioni ed ogni altra attività organizzata dalla Direzione della Scuola per la formazione, costituisce condizione essenziale ed elemento di valutazione primario per l'ottenimento della qualifica di Istruttore Nazionale U.C.V.

Eventuali impedimenti a queste partecipazioni andranno giustificati al Direttore della Scuola.

I candidati all'atto dell'iscrizione al corso, dovranno impegnarsi a dare collaborazione alla Scuola Nazionale qualora sia giudicato idoneo ed alle varie attività del C.N.S.A.S. in campo cinofilo da valanga.

L'aspirante Istruttore, durante il periodo di apprendistato non potrà svolgere attività istruttiva autonomamente.

Per le materie teoriche possono essere impegnati esperti o docenti nelle singole materie anche se non appartenenti al C.N.S.A.S.

Art. 19) Commissione d'esame

La Commissione d'esame è costituita da:

- il Presidente del C.N.S.A.S.;
- il Direttore della Scuola Nazionale U.C.V.;
- il Vice Direttore della Scuola Nazionale U.C.V.;
- il Direttore della Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso Alpino;
- il Direttore della Scuola Nazionale per Medici del Soccorso Alpino e Speleologico;
- il Medico Veterinario della Scuola Nazionale U.C.V.;
- un Docente nominato dalla Direzione della

Scuola Nazionale U.C.V.

Durante la fase propedeutica il corso sarà seguito dal Direttore della Scuola Nazionale U.C.V. e dal Vice Direttore della Scuola Nazionale U.C.V.

La Commissione valuterà ad insindacabile giudizio ogni singolo partecipante anche in merito alle prove pratiche ed esprimerà una valutazione.

La Commissione d'esame è valida a tutti gli effetti quando sono presenti almeno 5 componenti su 7.

In caso di forzata assenza i membri della Commissione d'esame possono essere sostituiti da un loro delegato.

Attestato e libretto.

Il Presidente del C.N.S.A.S., al termine del corso-esame, sentito il parere della Commissione d'esame rilascia l'attestato ed il libretto personale con la qualifica di Istruttore Nazionale al Volontario che abbia superato con profitto il corso.

Il conseguimento del titolo autorizza l'Istruttore a svolgere l'attività nell'ambito della Scuola Nazionale per Unità Cinofile da Valanga.

Art. 20) Aggiornamento e verifiche

La Scuola Nazionale organizza ogni biennio un aggiornamento obbligatorio per gli Istruttori Nazionali U.C.V.

All'aggiornamento partecipano gli Istruttori Nazionali che vengono dichiarati in servizio dal Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. su attestazione del Servizio Regionale o Provinciale di appartenenza.

E' previsto l'eventuale recupero dell'aggiornamento nell'anno solare.

Il Direttore della Scuola dichiarerà sul libretto personale l'avvenuto aggiornamento.

L'Istruttore Nazionale che non si presenterà all'aggiornamento verrà momentaneamente sospeso dall'attività.

L'Istruttore Nazionale che non si presenterà anche l'anno successivo all'aggiornamento verrà definitivamente sospeso dal Corpo Istruttori con delibera del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S.

Art. 21) Compiti dell'Istruttore nazionale

L'Istruttore Nazionale dipende direttamente dalla Direzione della Scuola Nazionale U.C.V.

Per quanto riguarda le necessità operative di addestramento in zona, esso dipende dalla Direzione Regionale o Provinciale di Soccorso Alpino e

Speleologico.

L'Istruttore Nazionale in accordo con la Direzione della Scuola e su mandata del Presidente Regionale o Provinciale è autorizzato a condurre l'addestramento e la formazione delle Unità Cinofile da Valanga nell'ambito Regionale o Provinciale.

L'Istruttore Nazionale deve offrire inoltre la collaborazione tecnica o di consulenza a tutte le strutture di Zona del C.N.S.A.S. nel campo cinofilo da valanga per quanto riguarda le esercitazioni e gli addestramenti, su richiesta del Responsabile di Zona alla Direzione Regionale o Provinciale. Se entro tre anni dalla cessata attività operativa di Conduttore non avrà inizio la procedura addestrativa finalizzata ad acquisire un nuovo brevetto di classe "B" verrà sospeso dalla qualifica di Istruttore su delibera del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S.

Art. 22) Doveri e responsabilità

La qualifica di Istruttore Nazionale U.C.V. rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati; ogni attività ad essa associata, con richiesta scritta deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S.

Eventuali violazioni, gravi negligenze o mancanze nei servizi preposti provocherà su giudizio del Consiglio Direttivo del C.N.S.A.S. l'immediata sospensione della qualifica di Istruttore Nazionale, il ritiro del libretto personale e la segnalazione al Responsabile di zona al fine di adottare eventuali altre sanzioni in base a quanto prescritto dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S.

Art. 23) Aiuto Istruttore nazionale U.C.V.

Il Presidente del C.N.S.A.S. alla fine del ciclo delle lezioni teorico-pratiche del Corso per Istruttore Nazionale, sentito il parere della Commissione d'esame rilascia la qualifica di Aiuto Istruttore Unità Cinofile da Valanga al Volontario che abbia superato con profitto la prima fase del corso.

Art. 24) Norme finali

Per quanto non contemplato dal presente regolamento vale quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.N.S.A.S.

*Approvato all'assemblea del C.N.S.A.S.
del 11 febbraio 1995*

LEGGE 24 dicembre 1985, n. 776.

Nuove disposizioni sul Club alpino italiano.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano di cui alla legge 26 gennaio 1963, n. 91, elevato, da ultimo, con la legge 29 novembre 1980, n. 816, è ulteriormente elevato, a partire dall'anno finanziario 1984, a lire 2.000 milioni.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, negli anni 1984, 1985, 1986 e 1987, pari a lire 1.500 milioni annui, si provvede, quanto all'esercizio finanziario 1984, mediante riduzione di importo corrispondente dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1984, utilizzando parzialmente l'accantonamento «Indennità integrativa sulle pensioni dei residenti all'estero»; e quanto agli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

L'articolo 2 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Il Club alpino italiano provvede, a favore sia dei propri soci sia di altri, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:

a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione dei rifugi alpini e dei bivacchi d'alta quota di

proprietà del Club alpino italiano e delle singole sezioni, fissandone i criteri ed i mezzi;

b) al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione di sentieri, opere alpine e attrezzature alpinistiche;

c) alla diffusione della frequentazione della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;

d) all'organizzazione ed alla gestione di corsi d'addestramento per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;

e) alla formazione di istruttori necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);

f) all'organizzazione ed alla gestione, tramite l'Associazione guide alpine italiane, di corsi di preparazione professionale, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217, per guida alpina, aspirante guida o portatore, guida speleologica, nonché di corsi di formazione professionale per esperti e rilevatori del servizio valanghe;

g) all'organizzazione di idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nell'esercizio delle attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche, per il soccorso degli infortunati o dei pericolanti e per il recupero dei caduti;

h) alla promozione di attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell'ambiente montano;

i) alla promozione di ogni iniziativa idonea alla protezione ed alla valorizzazione dell'ambiente montano nazionale».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. □

Data a Roma, addì 24 dicembre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente
del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

LEGGE 18 febbraio 1992, n. 162.

Provvedimenti per i volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e per l'agevolazione delle relative operazioni di soccorso.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1. I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano (C.A.I.) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di otto ore, ovvero oltre le ore 24.

2. Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. La retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

3. I volontari che siano lavoratori autonomi hanno diritto a percepire una indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro ai sensi del comma 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un fondo di accantonamento, per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità.

4. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni ai lavoratori volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico, pari a lire 1.000 milioni annui, e dal finanziamento del fondo di cui al comma 3, pari a lire 500 milioni annui, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro, ai sensi del comma 2.

Art. 2

1. Il regolamento per l'attuazione della presente legge è emanato, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il regolamento, in particolare, detta norme:

- a) per l'accertamento dell'avvenuto impiego dei volontari in operazioni di soccorso od esercitazioni;
- b) sulle caratteristiche che tale impiego deve assumere per dare diritto alla retribuzione o all'indennità;
- c) per l'accertamento dell'avvenuta astensione dal lavoro;

d) sulle modalità e i termini per le richieste di rimborso, nonché per la liquidazione delle indennità spettanti ai lavoratori autonomi, da determinarsi in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria.

Art. 3

1. Al C.A.I. è concesso un contributo annuo a carico dello Stato di lire 500 milioni, da destinare, quanto a lire 300 milioni, al pagamento dei premi per l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli altri soccorritori, dei volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni: quanto a lire 200 milioni, alla realizzazione e gestione, presso la sede centrale del C.A.I. di un centro di coordinamento delle attività del Corpo.

Art. 4

1. I veicoli impegnati nel trasporto dei soccorritori e dei materiali di soccorso alpino e speleologico del Corpo possono fare uso dei dispositivi di segnalazione acustica e visiva di emergenza di cui agli articoli 45 e 46 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni.

2. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 è esentato dall'obbligo della bolla di accompagnamento.

3. I volontari del Corpo impegnati nelle operazioni di soccorso e nelle esercitazioni possono circolare con i veicoli e le unità cinofile occorrenti, in deroga ai divieti e alle limitazioni poste da leggi regionali e provinciali e da regolamenti locali, anche nelle aree incluse in parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali ed aree protette.

Art. 5

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi annui a decorrere dal 1992. Al relativo onere si provvede, negli anni 1992, 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per le operazioni di soccorso del Club alpino italiano».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTELLI

DECRETO 24 marzo 1994, n. 379.

Regolamento recante norme sui volontari del soccorso alpino e speleologico.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 18 febbraio 1992, n. 162, recante provvedimenti per i volontari del soccorso alpino e speleologico;

Visto, in particolare, l'art. 2 che prevede l'emanazione di un regolamento attuativo recante disposizioni sull'accertamento dell'avvenuto impiego e dell'astensione dal lavoro dei volontari, sulle caratteristiche di tale impiego, nonché sulle modalità e termini per le richieste di rimborso della retribuzione e di corresponsione dell'indennità:

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 27 gennaio 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 2483-III/4 del 21 febbraio 1994);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1

Disposizioni relative all'impiego dei volontari

1. Costituisce operazione di soccorso alpino e speleologico e relativa esercitazione, rispettivamente, ogni intervento alpinistico o speleologico che sia volto al soccorso degli infortunati o di chi versi in stato di pericolo, nonché al recupero dei caduti, ed ogni corrispondente attività di addestramento organizzata a carattere nazionale o regionale.

2. La dichiarazione relativa all'avvenuto impiego dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano in operazioni di soccorso o di esercitazione, ai fini di cui al comma 1, è rilasciata dal sindaco del comune ove le operazioni medesime sono state espletate, o da un suo delegato, oppure in caso di comuni contigui, dai sindaci dei comuni territorialmente competenti, o dai loro delegati.

3. Ai fini di cui al comma 2, i capi stazione o i capi squadra del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico attestano, tramite il delegato di zona, alla predetta autorità amministrativa locale il contingente nominativo e numerico dei volontari impiegati nelle operazioni di soccorso o di esercitazione, con l'indicazione dell'ora di inizio e di ultimazione delle operazioni effettuate.

4. Nel computo del periodo di effettivo impiego dei volontari deve essere compreso il tempo necessario per la ripresa dell'attività lavorativa.

5. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico - Sezione particolare del Club alpino italiano, trasmette annualmente agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione ed agli istituti previdenziali interessati, i nominativi dei volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico.

Art. 2

Volontari lavoratori dipendenti

1. I datori di lavoro che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per ottenere il rimborso della retribuzione corrisposta ai lavoratori dipendenti per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne domanda alla competente sede provinciale dell'Istituto di previdenza.

2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione.

3. La domanda deve contenere le generalità del lavoratore che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, l'importo della retribuzione corrisposta, nonché l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, e la dichiarazione sottoscritta dallo stesso datore di lavoro indicante la corrispondente astensione dal lavoro.

4. Il datore di lavoro presso cui è occupato il volontario è tenuto, per le giornate di impiego dello stesso in operazioni di soccorso o di esercitazione, ad effettuare sui documenti di lavoro obbligatori le registrazioni comprovanti l'avvenuta astensione dal lavoro.

5. Gli istituti previdenziali, a chiusura di ciascun esercizio finanziario, inviano la richiesta di rimborso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Alla domanda di rimborso devono essere allegati le dichiarazioni del presidente e dell'organo di controllo dell'Istituto attestanti che i rimborsi sono stati concessi nei modi e nei termini stabiliti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 3

Volontari lavoratori autonomi

1. I volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire l'indennità prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne richiesta all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente per territorio.

2. La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione.

3. Alla domanda, che deve contenere le generalità del volontario che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, deve essere allegata l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorial-

mente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, nonché la personale dichiarazione dell'interessato di corrispondente astensione dal lavoro, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

4. L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una volta determinato l'ammontare dell'indennità spettante al volontario, sulla base dell'importo fissati annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, richiede apposita apertura di credito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale procedendo quindi al pagamento dell'indennità all'avente diritto.

5. Ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per l'espletamento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività lavorativa si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi.

Art. 4

Disciplina transitoria

1. Per le operazioni di soccorso alpino e speleologico e relative esercitazioni, effettuate nel periodo

composto tra la data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1992, n. 162, e quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente regolamento di attuazione, le domande di cui agli articoli 2 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla suindicata data di pubblicazione.

2. Le domande devono contenere gli elementi di cui all'art. 2, comma 3, per i lavoratori dipendenti, di cui all'art. 3, comma 3, per i lavoratori autonomi, l'attestazione del sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, è sostituita da una dichiarazione di responsabilità del volontario, resa ai sensi dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nominativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 marzo 1994

il Ministro GIUGNI

Visto, il Guardasigilli: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1994

Registro n.1. Lavoro, foglio n. 139



DECRETO N. 3/053/13 EMER.

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

VISTO il decreto-legge 12 novembre 1982 convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1982 n. 938;

VISTO l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1984 n. 363;

VISTA l'ordinanza n. 359/FPC/ZA del 6 ottobre 1984;

CONSIDERATO che con decreto n. 1/053/13 Emer. del 25 marzo 1986 sono stati approvati i regolamenti elaborati dal Comitato di esperti costituito con ordinanza n. 547 del 24 maggio 1985 per la selezione delle Unità Cinofile per la ricerca di persone in superficie e sotto le macerie;

RITENUTO che occorre regolamentare, altresì, la selezione delle Unità cinofile per la ricerca di persone travolte da valanga al fine della loro utilizzazione in interventi di protezione civile;

CONSIDERATO che il C.A.I. - C.N.S.A. opera da molti anni in tale settore provvedendo alla formazione delle Unità Cinofile da valanga mediante corsi biennali con rilascio di brevetto al termine del II anno di corso, nonché alla verifica operativa annuale;

RITENUTO che per l'individuazione delle Unità Cinofile da valanga da utilizzare in interventi di protezione civile ci si possa avvalere delle strutture del C.A.I. - C.N.S.A. e delle procedure di selezione impiegate dallo stesso;

RITENUTO, a tal fine, di dover integrare la Commissione d'esame presso la Scuola Nazionale addestramento cani da valanga del C.A.I. - C.N.S.A., con un rappresentante del Dipartimento della protezione civile,

DECRETA

Art. 1

Per l'individuazione delle Unità cinofile da valanga da utilizzare in interventi di protezione civile il Ministro

della protezione civile si avvale delle strutture del C.A.I. - C.N.S.A. e delle procedure di selezione impiegate dallo stesso.

Art. 2

La Commissione d'esame costituita presso la Scuola Nazionale addestramento cani da valanga del C.A.I. - C.N.S.A. per la selezione delle Unità Cinofile menzionate in premessa, è integrata da un funzionario del Dipartimento.

Art. 3

Al termine dell'esame la Commissione rilascerà ad ogni partecipante la pagella di giudizio (all. A) e, se l'esito della prova è stato favorevole, provvederà all'inoltramento della documentazione all'Ufficio del Ministro per il Coordinamento della protezione civile per la registrazione nell'apposito Elenco Ufficiale delle Unità Cinofile da Soccorso.

La Commissione rilascerà, altresì, quale brevetto operativo, un libretto di identificazione contenente sul frontespizio l'intestazione «Dipartimento della Protezione Civile - C.A.I. - Corpo Nazionale Soccorso Alpino» e nell'interno la dizione «Unità Cinofila da ricerca su valanghe iscritta nell'Elenco Ufficiale delle Unità Cinofile da soccorso del Dipartimento della Protezione Civile».

Art. 4

Il brevetto operativo di cui all'articolo precedente ha validità annuale e può essere rinnovato previa verifica operativa da parte del C.A.I.

Gli esiti della verifica verranno comunicati tempestivamente al Dipartimento della Protezione Civile.

Roma, il 30.4.1987

Il Ministro ZAMBERLETTI



LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.
Legge-quadro sul volontariato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Finalità e oggetto della legge

1. La Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

2. La presente legge stabilisce i principi cui le regioni e le province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti.

Art. 2

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge per attività di volontariato deve intendersi quella prestata in modo personale spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Art. 3

Organizzazioni di volontariato

1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'elettività e la gratuità delle cariche associative nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti. Devono essere altresì stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. Le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie o, nelle forme e nei modi previsti dalla legge, nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate.

Art. 4

Assicurazione degli aderenti ad organizzazioni di volontariato

1. Le organizzazioni di volontariato debbono assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche o collettive, e sono disciplinati in relativi controlli.

Art. 5

Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentarie attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciale e produttive marginali.

2. Le organizzazioni di volontariato, prive di personalità giuridica, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, possono acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Possono inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d'inventario, lasciti

testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

3. I beni di cui al comma 2 sono intestati alle organizzazioni. Ai fini della trascrizione dei relativi acquisiti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.

4. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti, o, in mancanza, secondo le disposizioni del codice civile.

Art. 6

Registri delle organizzazioni di volontariato istituiti dalle regioni e dalle province autonome

1. Le regioni e le province autonome disciplinano l'istituzione e la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato.

2. L'iscrizione ai registri è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici nonché per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle agevolazioni fiscali, secondo le disposizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8.

3. Hanno diritto ad essere iscritte nei registri le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui all'articolo 3 e che allegghino alla richiesta copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

4. Le regioni e le province autonome determinano i criteri per la revisione periodica dei registri, al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte; le regioni e le province autonome dispongono la cancellazione dal registro con provvedimento motivato.

5. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini.

6. Le regioni e le province autonome inviano ogni anno copia aggiornata dei registri all'Osservatorio nazionale per il volontariato, previsto dall'articolo 12.

7. Le organizzazioni iscritte nei registri sono tenute alla conservazione della documentazione relativa alle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti.

Art. 7

Convenzioni

1. Lo Stato, le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare con-

venzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'articolo 6 e che dimostrino attitudine e capacità operativa.

2. Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti. Devono inoltre prevedere forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità nonché le modalità di rimborso delle spese.

3. La copertura assicurativa di cui all'articolo 4 è elemento essenziale della convenzione e gli oneri relativi sono a carico dell'ente con il quale viene stipulata la convenzione medesima.

Art. 8

Agevolazioni fiscali

1. Gli atti costitutivi delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, e quelli connessi allo svolgimento delle loro attività sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro.

2. Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati.

3. All'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dall'articolo 1 della legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

«1-ter.: Con i decreti legislativi di cui al comma 1, e secondo i medesimi principi e criteri direttivi, saranno introdotte misure volte a favorire le erogazioni liberali in denaro a favore delle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente ai fini di solidarietà, purché le attività siano destinate a finalità di volontariato, riconosciute idonee in base alla normativa vigente in materia e che risultano iscritte senza interruzione da almeno due anni negli appositi registri. A tal fine, in deroga alla disposizione di cui alla lettera a) del comma 1, dovrà essere prevista la deducibilità delle predette erogazioni, ai sensi degli articoli 10, 65 e 110 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per un ammontare non superiore a lire 2 milioni ovvero, ai fini del reddito di impresa, nella misura del 50 per cento della somma, erogata entro il limite del 2 per cento degli utili dichiarati e fino ad un massimo di lire 100 milioni».

4. I proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR), qualora si a documentato il loro totale impiego per i fini isti-

tuzionali dell'organizzazione di volontariato. Sulle domande di esenzione, previo accertamento della natura e dell'entità delle attività, decide il Ministro delle finanze con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli affari sociali.

Art. 9

Valutazione dell'imponibile

1. Alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, primo comma, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, come sostituito dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1982, n. 954.

Art. 10

Norme regionali e delle province autonome

1. Le leggi regionali e provinciali devono salvaguardare l'autonomia di organizzazione e di iniziativa del volontariato e favorirne lo sviluppo.

2. In particolare, disciplinano:

a) le modalità cui dovranno attenersi le organizzazioni per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, all'interno delle strutture pubbliche e di strutture convenzionate con le regioni e le province autonome;

b) le forme di partecipazione consultiva delle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 alla programmazione degli interventi nei settori in cui esse operano;

c) i requisiti ed i criteri che danno titolo di priorità nella scelta delle organizzazioni per la stipulazione delle convenzioni, anche in relazione ai diversi settori di intervento;

d) gli organi e le forme di controllo, secondo quanto previsto dall'articolo 6;

e) le condizioni e le forme di finanziamento e di sostegno delle attività di volontariato;

f) la partecipazione dei volontari aderenti alle organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6 ai corsi di formazione, qualificazione e aggiornamento professionale svolti o promossi dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali nei settori di diretto intervento delle organizzazioni stesse.

Art. 11

Diritto all'informazione ed accesso ai documenti amministrativi

1. Alle organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Ai fini di cui al comma 1 sono considerate situazioni giuridicamente rilevanti quelle attinenti al perseguimento degli scopi statutari delle organizzazioni.

Art. 12

Osservatorio nazionale per il volontariato

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari sociali, è

istituito l'Osservatorio nazionale per il volontariato, presieduto dal Ministro per gli affari sociali o da un suo delegato e composto da dieci rappresentanti delle organizzazioni e delle federazioni di volontariato operanti in almeno sei regioni, da due esperti e da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha i seguenti compiti:

a) provvedere al censimento delle organizzazioni di volontariato ed alla diffusione della conoscenza delle attività da esse svolte;

b) promuovere ricerche e studi in Italia e all'estero;

c) fornire ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del volontariato;

d) approvare progetti sperimentali elaborati, anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 per far fronte ad emergenze sociali e per favorire l'applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate;

e) offrire sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche-dati nei settori di competenza della presente legge;

f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno e sullo stato di attuazione delle normative nazionali e regionali;

g) sostenere, anche con la collaborazione delle regioni, iniziative di formazione ed aggiornamento per la prestazione dei servizi;

h) pubblicare un bollettino periodico di informazione e promuovere altre iniziative finalizzate alla circolazione delle notizie attinenti all'attività di volontariato;

i) promuovere, con cadenza triennale, una Conferenza nazionale del volontariato, alla quale partecipano tutti i soggetti istituzionali, i gruppi e gli operatori interessati.

2. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, il Fondo per il volontariato, finalizzato a sostenere finanziariamente i progetti di cui alla lettera d) del comma 1.

Art. 13

Limiti di applicabilità

1. E' fatta salva la normativa vigente per le attività di volontariato non contemplate nella presente legge, con particolare riferimento alle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, di protezione civile e a quelle connesse con il servizio civile sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772.

Art. 14

Autorizzazione di spesa e copertura finanziaria

1. Per il funzionamento dell'Osservatorio nazionale per il volontariato, per la dotazione del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12 e per l'organizzazione della Conferenza nazionale del volontariato di cui al comma 1, (lettera i), dello stesso articolo 12, è autorizzata una

spesa di due miliardi di lire per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».

3. Le minori entrate derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 sono valutate complessivamente il lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993. Al relativo onere si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando parzialmente l'accantonamento: «Legge-quadro sulle organizzazioni di volontariato».

Art. 15

Fondi speciali presso le regione

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento dell'accantonamento di cui alla lettera i) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gettiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazione.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 16

Norme transitorie e finali

1. Fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni provvedono ad emanare o adeguare le norme per l'attuazione dei principi contenuti nella presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 17

Flessibilità nell'orario di lavoro

1. I lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'articolo 6, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

2. All'articolo 3 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Gli accordi sindacali disciplinano i criteri per consentire ai lavoratori, che prestino nell'ambito del Comune di abituale dimora la loro opera volontaria e gratuita in favore di organizzazioni di volontariato riconosciute idonee dalla normativa in materia, di usufruire di particolari forme di flessibilità degli orari di lavoro o di turnazioni, compatibilmente con l'organizzazione dell'amministrazione di appartenenza».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. □

Data a Istrana, addì 11 agosto 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente
del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI



LEGGE 24 febbraio 1992, n. 225.

Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Servizio nazionale della protezione civile

1. È istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma, 2; il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 2

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Art. 3

Attività e compiti di protezione civile

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo stu-

dio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Art. 4

Direzione e coordinamento delle attività di previsione, prevenzione e soccorso

1. Il Dipartimento della protezione civile dispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8, i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui al comma 1 del presente articolo, dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni, promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato.

Art. 5

Stato di emergenza e potere di ordinanza

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla

qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri, qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, può avvalersi di commissari delegati. Il relativo provvedimento di delega deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 6

Componenti del Servizio nazionale della protezione civile

1. All'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.

2. Concorrono, altresì, all'attività di protezione civile i cittadini ed i gruppi associati di volontariato civile, nonché gli ordini ed i collegi professionali.

3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è

istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6, e successive modificazioni, della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 7

Organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile

1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale della protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile.

Art. 8

Consiglio nazionale della protezione civile

1. Il Consiglio nazionale della protezione civile, in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in origine:

a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;

b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;

c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;

d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 del presente articolo dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate o loro delegati;

b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;

c) rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunità montane;

d) rappresentanti della Croce rossa italiana e delle associazioni di volontariato.

Art. 9

Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e pro-

positivo del Servizio nazionale della protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio. La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli enti previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; con il medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione.

Art. 10

Comitato operativo della protezione civile

1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato operativo della protezione civile.

2. Il Comitato:

- a) esamina i piani di emergenza predisposti dai prefetti ai sensi dell'articolo 14;
- b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;
- c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;
- d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato.

4. I componenti del Comitato rappresentanti di Ministeri, su delega dei rispettivi Ministri, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza ed altresì nei confronti di enti, aziende autonome ed amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile e rappresentano, in seno al Comitato, l'amministrazione di appartenenza nel suo complesso.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme per il funzionamento del Comitato.

6. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate le autorità regionali e locali di protezione civile. Possono inoltre essere invitati rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

Art. 11

Strutture operative nazionali del Servizio

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i Servizi tecnici nazionali;
- f) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 17, l'Istituto nazionale di geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- g) la Croce rossa italiana;
- h) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- i) le organizzazioni di volontariato;
- l) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI).

2. In base ai criteri determinati dal consiglio nazionale della protezione civile, le strutture operative nazionali svolgono, a richiesta del Dipartimento della protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture operative nazionali al Servizio nazionale della protezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 3 sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle strutture operative nazionali alle esigenze di protezione civile.

Art. 12

Competenze delle regioni

1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione delle attività di protezione civile indicate nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedo-

no alla predisposizione ed attuazione dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile.

4. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono principi della legislazione statale in materia di attività regionale di previsione, prevenzione e soccorso di protezione civile, cui dovranno conformarsi le leggi regionali in materia.

Art. 13

Competenze delle province

1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed all'attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali di previsione e prevenzione e alla loro realizzazione, in armonia con i programmi nazionali e regionali.

2. Per le finalità di cui al comma 1 in ogni capoluogo di provincia è istituito il Comitato provinciale di protezione civile, presieduto dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato. Del Comitato fa parte un rappresentante del prefetto.

Art. 14

Competenze del prefetto

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di previsione e prevenzione, predispose il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il dipartimento della protezione civile, il presidente della giunta regionale e la direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale

della struttura della prefettura, nonché di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso.

Art. 15

Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quello dell'autorità comunale di protezione civile.

Art. 16

Disposizioni riguardanti la Valle d'Aosta

1. Le competenze attribuite nella presente legge alla provincia e al presidente dell'amministrazione provinciale fanno capo, nella regione Valle d'Aosta, rispettivamente all'amministrazione regionale ed al presidente della giunta regionale.

2. Le funzioni che nella presente legge sono attribuite al prefetto sono svolte, nel territorio della Valle d'Aosta, dal presidente della giunta regionale. Egli partecipa alle riunioni del Consiglio nazionale della protezione civile o designa, in caso di impedimento, un suo rappresentante.

Art. 17

Gruppi nazionali di ricerca scientifica

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al comma 1 del presente articolo. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività.

Art. 18

Volontariato

1. Il servizio nazionale della protezione civile assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle asso-

ciazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla presente legge.

2. Al fine di cui al comma 1, il Servizio riconosce e stimola le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento.

3. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della presente legge, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si provvede a definire i modi e le forme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile, con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

a) la previsione di procedure per la concessione alle associazioni di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica;

b) la previsione delle procedure per assicurare la partecipazione delle associazioni all'attività di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile;

c) i criteri già stabiliti dall'ordinanza 30 marzo 1989, n. 1675/FPC del Ministro per il coordinamento della protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, d'attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile, in armonia con quanto disposto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 19

Norma finanziaria

1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendessero necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.

2. Le disponibilità esistenti nella contabilità speciale intestata al «Fondo per la protezione civile» di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, nonché quelle rinvenienti dalla contrazione dei mutui già autorizzati con legge a favore del Fondo per la protezione civile, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli da istituire nell'apposita rubrica dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Per gli interventi di emergenza, di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 5, il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, ancorché non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Detti ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.

4. I versamenti di fondi da parte di enti o privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione ai rispettivi capitoli di spesa, con decreti del Ministro del tesoro.

5. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico dei competenti capitoli da istituire ai sensi del comma 1.

Art. 20

Disciplina delle ispezioni

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un regolamento volto ad introdurre e disciplinare un sistema di ispezioni sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza.

2. Il regolamento è tenuto ad assicurare la periodicità delle ispezioni e delle verifiche che devono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che l'esecuzione delle attività e l'affidamento delle medesime a funzionari ministeriali competenti nei singoli settori;

3. Resta salvo quanto disposto in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 21

Abrogazione delle norme incompatibili

1. Sono abrogate tutte le norme non compatibili con le disposizioni della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. □

Data a Roma, addì 24 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente
del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 settembre 1994, n. 613.

Regolamento recante norme concernenti la partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 4, comma 3, e 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la legge 11 agosto 1991, n. 226;

Visto l'art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1990, n. 112, recante regolamento concernente istituzione e organizzazione del Dipartimento della protezione civile nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 30 marzo 1989, n. 1675/FPC, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1989, concernente l'attuazione del citato art. 11 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, in materia di volontariato di protezione civile;

Considerata la necessità di emanare il regolamento previsto dall'art. 18, comma 3, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Ritenuto necessario adeguarsi agli indirizzi tracciati dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di contenimento di spesa e di riordino degli organi collegiali;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 25 febbraio 1993 e del 24 giugno 1993;

Vista la deliberazione di Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1994; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

Iscrizione delle associazioni di volontariato nell'elenco del Dipartimento della protezione civile

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni costituite liberamente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non riconosciute, che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgano o promuovano attività di previsione, prevenzione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia.

2. Presso il Dipartimento della protezione civile viene predisposto e periodicamente aggiornato un elenco delle associazioni di volontariato di cui al comma 1, a fini ricognitivi della sussistenza e dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni medesime, fermi restando gli obblighi di iscrizione ai registri

generali delle organizzazioni di volontariato previsti dall'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. All'iscrizione provvede il Dipartimento della protezione civile sentito il prefetto competente per territorio che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di moralità, affidabilità e capacità operativa delle associazioni, accertando l'assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso nei confronti degli aderenti alle associazioni.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, le associazioni di volontariato di protezione civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco di cui al comma 2. La richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dei documenti previsti dalla circolare applicativa di cui al successivo comma 5 del presente articolo, deve essere inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.

4. Le associazioni locali, aderenti ad associazioni nazionali, possono presentare la richiesta di cui al comma 3 per il tramite delle associazioni nazionali.

5. Ai fini di una omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, provvede all'emanazione di una circolare, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, contenente le modalità procedurali cui debbono attenersi le associazioni di volontariato nella presentazione delle domande di cui al comma 3 del presente articolo ed all'art. 2, comma 6, del presente regolamento.

Art. 2

Concessione di contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica.

1. Il Dipartimento della protezione civili può concedere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, lettera a), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica, alle associazioni di volontariato di cui all'art. 1.

2. Per potenziamento delle attrezzature si intende il raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui l'associazione dispone.

3. Per miglioramento della preparazione tecnica si intende lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività - ivi inclusa quella di formazione - atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività dispiegata dalle associazioni. Tali attività debbono espletarsi nel rispetto delle linee di indirizzo e dei piani formativi teorico-pratici indicati dal Dipartimento della protezione civile che, allo scopo di verificare esigenze e risultati conseguibili, può organizzare corsi sperimentali.

4. La concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento e dalla circolare di cui all'art. 1, comma 5, può essere disposta in misura non superiore al 50 per cento del fabbisogno risultante da documentata richiesta.

5. Nella concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo si tiene conto dell'eventuale

concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche al medesimo titolo, ovvero da parte dei privati. A tal fine l'istante deve indicare i contributi e le agevolazioni ricevute con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegandola alla domanda di cui al comma 6. L'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non uò superare l'importo della spesa effettivamente sostenuta dall'associazione con riguardo al medesimo progetto di potenziamento delle strutture o di miglioramento della preparazione tecnica.

6. La richiesta per la concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo è formulata dalle associazioni di volontariato mediante domanda compilata in conformità al modello fissato nella circolare di cui al precedente art. 1, comma 5, ed inoltrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, corredata della documentazione prevista nei successivi articoli 3 e 4, nonché nella medesima circolare.

Art. 3

Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il potenziamento delle attrezzature.

1. Per la concessione dei contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature le associazioni, aventi titolo a norma dell'art. 2, devono presentare la domanda in conformità al modello di cui alla circolare prevista all'art. 1, comma 5, del presente regolamento, accompagnata da una relazione tecnico-esplicativa circa le attrezzature da acquisire in relazione alle possibili o prevedibili modalità operative di impiego. Qualora il Dipartimento della protezione civile ritenga che la documentazione sia carente, richiede la necessaria integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

2. Ai fini della concessione dei contributi in questione è necessaria l'acquisizione del parere della competente prefettura e dell'ufficio tecnico erariale territorialmente competente in merito alla congruità del preventivo di spesa relativo alla dotazione strumentale da acquisire. Viene inoltre acquisito il parere della regione o provincia autonoma competente ai fini dell'opportuno coordinamento con i programmi di finanziamento previsti in sede locale. Detti pareri debbono essere allegati alla domanda presentata dall'associazione interessata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente regolamento e vanno rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 4

Documentazione da allegare alla domanda per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica.

1. Per la concessione dei contributi finalizzati al miglioramento della preparazione tecnica, le associazioni aventi titolo a norma dell'art. 2 debbono presentare la domanda in conformità al modello di cui alla circolare prevista dall'art. 1, comma 5, del presente regolamento, corredata di:

a) una relazione esplicativa circa la tipologia e la natura delle attività di addestramento od altra attività tendente al conseguimento di una maggiore efficienza

od efficacia delle attività dell'associazione richiedente;
b) un'analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire in relazione alla possibilità di impiego delle associazioni e alle esigenze del territorio.

2. Se il Dipartimento della protezione civile ritiene che la documentazione sia carente, richiede la necessaria integrazione entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

3. Ai fini della concessione dei contributi in questione è necessaria l'acquisizione del parere della competente prefettura e di altre pubbliche amministrazioni competenti in relazione alla tipologia delle attività tendenti al miglioramento della preparazione tecnica; ai fini del coordinamento con i programmi di formazione previsti in sede locale viene acquisito il parere delle regioni o delle province autonome interessate. Detti pareri debbono essere allegati alla domanda, presentata dall'associazione interessata ai sensi dell'art. 2, comma 6, del presente regolamento e vanno rilasciati dagli enti e dagli uffici di cui innanzi entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 5

Criteri di concessione dei contributi

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato determina annualmente, a valere sulle somme disponibili sul pertinente capitolo di bilancio, le quote da destinare, rispettivamente, al potenziamento delle attrezzature ed al miglioramento della preparazione tecnica.

2. I parametri di valutazione per la concessione dei contributi riguardano:

a) il maggior grado di rischio presente nel territorio dove l'associazione richiedente opera;

b) il minor grado di efficienza delle strutture di protezione civile, nelle zone, anche in considerazione del rapporto costi benefici dell'intervento per il quale viene richiesto l'intervento dove l'associazione richiedente opera;

c) la consistenza di altri eventuali precedenti contributi concessi dal Dipartimento ovvero da altre pubbliche amministrazioni.

3. Nei limiti degli stanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, esaurita l'istruttoria, delibera sulle richieste di contributo presente, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

4. Entro cinquanta giorni dalla data di cui al comma 3, l'amministrazione espleta l'istruttoria delle richieste e predispone il piano di ripartizione dei finanziamenti, sulla base dei parametri indicati nel comma 2. Il piano di ripartizione viene approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato nei quindici giorni successivi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

5. Nel termine di quindici giorni dall'approvazione del piano dei finanziamenti, viene data comunicazione a ciascuna associazione di volontariato del provvedimento motivato di ammissione parziale o totale o di esclusione dal contributo stesso.

Art. 6

Contenuto del provvedimento per la concessione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo previsto dall'art. 5, comma 1, è emesso sulla base del piano di ripartizione di cui al comma 5 del medesimo articolo alla stregua dei criteri e delle procedure previsti al precedente art. 5.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 prevede inoltre:

a) l'obbligo di tenere in efficienza e di non distogliere dalla prevista utilizzazione il macchinario o le attrezzature di natura durevole senza esplicita autorizzazione da parte del Dipartimento della protezione civile per un periodo di tre anni dalla data di acquisizione dei predetti macchinari o attrezzature. Tale obbligo sussiste anche nel caso di anticipato scioglimento dell'associazione o trasferimento dei beni acquisiti ad altra associazione. L'obbligo di cui al presente comma può cessare con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri o di un suo delegato nei casi in cui la distrazione dall'uso originario sia connessa ad un progetto di ristrutturazione o di successivo improcrastinabile potenziamento, preventivamente autorizzati dal Dipartimento della protezione civile;

b) l'obbligo, nel caso di beni mobili registrati, di intestazione all'associazione nella persona del presidente pro-tempore;

c) l'osservanza delle norme generali, anche comunitarie;

d) le modalità di erogazione del contributo medesimo;

e) l'obbligo di realizzare l'iniziativa entro un termine stabilito prorogabile solo per fatti non imputabili all'associazione.

Art. 7

Accertamenti sulla realizzazione dell'iniziativa

1. Il Dipartimento della protezione civile può disporre accertamenti volti a verificare l'avvenuto potenziamento delle attrezzature in conformità alla documentazione prodotta all'atto della domanda, nonché il rispetto dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, lettera a).

2. Per l'effettuazione di tali accertamenti il Dipartimento della protezione civile si avvale di funzionari tecnici ed amministrativi del Dipartimento medesimo;

3. Eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione del contributo determinano:

a) la revoca, da parte del Dipartimento della protezione civile, del contributo finanziario accordato;

b) l'avvio della procedura per il recupero del contributo o dell'acconto sul contributo già erogato, maggiorato dei relativi interessi al tasso legale.

4. Nei casi di violazioni commesse con dolo o colpa grave il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato dispone, con provvedimento motivato, da comunicare alla competente prefettura, alla regione, alla provincia autonoma, l'esclusione dell'associazione dalla concessione di contributi per la durata di cinque anni. Eventuali richieste avanzate nel predetto quinquennio sono considerate irricevibili.

5. Verifiche ed accertamenti possono essere, altresì, disposti dal Dipartimento della protezione civile, con le medesime modalità di cui al comma 2 del presente articolo, al fine di accertare il regolare svolgimento delle attività dirette al miglioramento della preparazione tecnica, disponendosi nei casi di accertata violazione e secondo la gravità, i provvedimenti previsti nei commi 3 e 4.

Art. 8

Partecipazione delle associazioni di volontariato all'attività di predisposizione dei piani di protezione civile - Forme e modalità.

1. Ai fini di cui al comma 1 dell'art. 14 ed al comma 3 dell'art. 15 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, le associazioni di volontariato di protezione civile, ciascuna nel proprio ambito territoriale di operatività, forniscono al prefetto ed al sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione; I compiti delle associazioni di volontariato, in emergenza, vengono individuati nei piani di protezione civile in relazione alla tipologia del rischio da affrontare e alla natura delle attività esplicitate dall'associazione.

2. Ai fini della partecipazione alla predisposizione dei piani di protezione civile di cui al comma 1, le associazioni di volontariato di protezione civile presentano al prefetto ed al sindaco, per l'ipotesi in cui il comune si sia dotato di strumenti di pianificazione, proposte di interventi operativi corredate di ogni utile elemento di valutazione.

3. Ai fini di cui al comma 2 e con riguardo alla predisposizione ed alla attuazione dei piani di protezione civile, le associazioni di volontariato sono in particolare tenute a comunicare:

a) il numero dei volontari aderenti ed il numero dei dipendenti;

b) la specialità individuale posseduta nel contesto del gruppo operativo ed il grado di responsabilità rivestito all'interno del gruppo medesimo;

c) la dotazione dei mezzi, delle attrezzature di intervento, delle risorse logistiche, di comunicazione e sanitarie, nonché la reperibilità del responsabile;

d) la capacità ed i tempi di mobilitazione;

e) l'ambito territoriale di operatività.

4. Le associazioni di volontariato partecipano all'attuazione dei piani di protezione civile secondo le istruzioni e con le modalità previste nei medesimi piani.

Art. 9

Modalità di intervento delle associazioni di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso

1. Le associazioni di volontariato di protezione civile di cui all'art. 1 del presente regolamento prestano la loro opera in base a esplicita richiesta dell'autorità competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.

2. Ove, peraltro, aderenti ad una o più associazioni si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un'emergenza nell'assoluta impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono intervenire per affrontare l'emergenza fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 10

Disciplina relativa all'impiego delle associazioni di volontariato nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

1. Ai volontari aderenti ad associazioni di volontariato inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in occasione di pubbliche calamità, autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, o dalla competente prefettura vengono garantiti, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.

2. Per le attività di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, autorizzate preventivamente dal Dipartimento della protezione civile, sulla base della segnalazione della competente prefettura, i benefici di cui al comma 1 si applicano per un periodo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno.

3. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui al precedente comma, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

4. Le attività di simulazione di emergenza (prove di soccorso ed esercitazioni di protezione civile) vengono programmate annualmente a cura del Dipartimento della protezione civile sulla base delle comunicazioni pervenute dalle prefetture e dalle associazioni interessate a svolgere detta attività. Gli scenari di tali attività ed i calendari-programma delle relative operazioni, con l'indicazione del numero dei volontari partecipanti e del preventivo delle spese rimborsabili ai sensi dell'art. 11, nonché di quelle riferite al comma 1 del presente articolo, debbono pervenire almeno sei mesi prima dello svolgimento delle prove al Dipartimento della protezione civile, che se ne riserva l'approvazione e l'autorizzazione fino a due mesi prima dello svolgimento delle prove medesime. La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza deve essere avanzata almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.

5. Dopo lo svolgimento delle attività di simulazione o di addestramento o dopo la cessazione dell'emergenza, le associazioni interessate faranno pervenire al prefetto competente una relazione conclusiva sull'attività svolta, sulle modalità di impiego dei volontari indicati nominativamente e sulle spese sostenute, corredate della documentazione giustificativa. Tale relazione, a cura del prefetto medesimo dovrà essere inoltrata, corredata da eventuali osservazioni e valutazioni, al Dipartimento della protezione civile.

6. Ai fini del rimborso della somma equivalente agli emolumenti versati ai propri dipendenti che abbiano partecipato alle attività di cui al comma 1, il datore di lavoro presenta istanza al Dipartimento della protezione civile per il tramite della prefettura competente. La richiesta deve indicare analiticamente la qualifica professionale del dipendente, la retribuzione oraria o giornaliera spettantegli, le giornate di assenza dal lavoro, e l'evento a cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità di accreditamento del rimborso richiesto.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'art. 11, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, di cui al comma 1 del presente articolo, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

8. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo le associazioni devono adeguare l'equipaggiamento dei propri aderenti ed i mezzi impiegati alle disposizioni emanate dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 11

Rimborso alle associazioni di volontariato delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica.

1. Il Dipartimento della protezione civile provvede a rimborsare alle associazioni di volontariato di protezione civile inserite nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento impiegate nelle attività di soccorso autorizzate ed in quelle, pure autorizzate, preventivamente, di simulazione di emergenza e di addestramento, le spese, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate relative a:

a) carburante consumato dagli automezzi utilizzati, documentato sulla base del chilometraggio effettivamente percorso e da liquidare a seguito di presentazione delle fatture di pagamento o secondo le tariffe previste dalla normativa vigente;

b) eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;

c) altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.

2. L'ammissibilità e l'entità dei rimborsi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono valutate sulla base della documentazione giustificativa presentata (fatture, denunce alle autorità di pubblica sicurezza, certificazioni pubbliche).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farle osservare. □

Dato a Roma, 21 settembre 1994

SCALFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: BIONDI

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1994

Atti di Governo, registro n. 94, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992.

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che detta norme in materia di assistenza sanitaria per l'anno 1992;

Visto il comma 1 della richiamata norma che autorizza il Governo ad emanare un atto di indirizzo e di coordinamento per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità sul territorio nazionale sulla base dei limiti e principi di cui alle successive lettere a), b), c), d) ed e);

Vista la deliberazione di CIPE in data 3 agosto 1990 che ha disciplinato, su conforme parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, le priorità degli interventi relativi all'emergenza-urgenza sanitaria ed al rischio anestesilogico anche utilizzando con vincolo di destinazione le risorse in conto capitale del Fondo sanitario nazionale;

Visto l'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41;

Visto il documento tecnico di intesa approvato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 14 gennaio 1992;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanità in data 12 febbraio 1992;

Ritenuto che, nelle more della definizione degli standard organizzativi e dei costi unitari dei livelli di assistenza unitari di cui all'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, la Conferenza Stato-regioni in data 7 febbraio 1992 ha definito l'intesa sul livello uniforme di assistenza del sistema dell'emergenza sanitaria;

Ritenuto che le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico agli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella misura che sarà determinata ai sensi del combinato disposto della norma di cui ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 1992, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali;

Decreta:

è approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni e delle province

autonome di Trento e di Bolzano, in materia di emergenza sanitaria.

Art. 1

Il livello assistenziale di emergenza sanitaria

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il livello assistenziale di emergenza sanitaria da assicurare con carattere di uniformità in tutto il territorio nazionale è costituito dal complesso dei servizi e delle prestazioni di cui agli articoli successivi.

Art. 2

Il sistema di emergenza sanitaria

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano le attività di urgenza e di emergenza sanitaria articolare su:

- a) il sistema di allarme sanitaria;
- b) il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria.

Art. 3

Il sistema di allarme sanitario

1. Il sistema di allarme sanitario è assicurato dalla centrale operativa, cui fa riferimento il numero unico telefonico nazionale «118». Alla centrale operativa affluiscono tutte le richieste di intervento per emergenza sanitaria. La centrale operativa garantisce il coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito territoriale di riferimento.

2. Le centrali operative della rete regionale devono essere compatibili tra loro e con quelle delle altre regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in termini di standard telefonici di comunicazione e di servizi per consentire la gestione del traffico interregionale. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto, con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sono definiti gli standard di comunicazione e di servizio.

3. L'attivazione della centrale operativa comporta il superamento degli altri numeri di emergenza sanitaria di enti, associazioni e servizi delle unità sanitarie locali nell'ambito territoriale di riferimento, anche mediante convogliamento automatico delle chiamate sulla centrale operativa del «118».

4. Le centrali operative sono organizzate, di norma, su base provinciale. In ogni caso nelle aree metropolitane, dove possono all'occorrenza sussistere più centrali operative, è necessario assicurare il coordinamento tra di esse.

5. Le centrali operative assicurano i radiocollegamenti con le autoambulanze e gli altri mezzi di soccorso coordinati e con i servizi sanitari del sistema di emergenza sanitaria del territorio di riferimento, su frequenze dedicate e riservate al servizio sanitario nazionale, definite con il decreto di cui al comma 2.

6. Il dimensionamento e i contenuti tecnologici delle centrali operative sono definiti sulla base del

documento approvato dalla Conferenza Stato-regioni in data 14 gennaio 1992, che viene allegato al presente atto.

Art. 4

Competenze e responsabilità nelle centrali operative

1. La responsabilità medico-organizzativa della centrale operativa è attribuita nominativamente, anche a rotazione, a un medico ospedaliero con qualifica non inferiore ad aiuto corresponsabile, preferibilmente anestesista, in possesso di documentata esperienza ed operante nella medesima area dell'emergenza.

2. la centrale operativa è attiva per 24 ore al giorno e si avvale di personale infermieristico adeguatamente addestrato, nonché di competenze mediche di appoggio. Queste devono essere immediatamente consultabili e sono assicurate nominativamente, anche a rotazione, da medici dipendenti con esperienza nel settore dell'urgenza ed emergenza e da medici del servizio di guardia medica di cui all'art. 22 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici addetti al servizio di guardia medica e di emergenza territoriale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1991, n. 41. La responsabilità operativa è affidata al personale infermieristico professionale della centrale, nell'ambito dei protocolli decisi dal medico responsabile della centrale operativa.

Art. 5

Disciplina delle attività

1. Gli interventi di emergenza sono classificati con appositi codici. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, stabilisce criteri e requisiti cui debbono attenersi le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella definizione di tale codificazione, anche ai fini delle registrazioni necessarie per documentare le attività svolte e i soggetti interessati.

2. L'attività di soccorso sanitario costituisce competenza esclusiva del Servizio sanitario nazionale. Il Governo determina gli standard tipologici e di dotazione dei mezzi di soccorso ed i requisiti professionali del personale di bordo, di intesa con la Conferenza Stato-regioni.

3. Ai fini dell'attività di cui al precedente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi del concorso di enti e di associazioni pubbliche e private, in possesso dell'apposita autorizzazione sanitaria, sulla base di uno schema di convenzione definito dalla Conferenza Stato-regioni, su proposta del Ministro della sanità.

Art. 6

Il sistema di accettazione e di emergenza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, in materia di accettazione sanitaria, il sistema di emergenza sanitaria assicura:

- a) il servizio di pronto soccorso;
- b) il dipartimento di emergenza.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano gli ospedali sedi di pronto soccorso e di dipartimento di emergenza.

Art. 7

Le funzioni di pronto soccorso

1. L'ospedale sede di pronto soccorso deve assicurare, oltre agli interventi diagnostico-terapeutici di urgenza compatibili con le specialità di cui è dotato, almeno il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e di laboratorio e gli interventi necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché garantire il trasporto protetto.

2. La responsabilità delle attività del pronto soccorso e il collegamento con le specialità di cui è dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un medico con qualifica non inferiore ad aiuto, con documentata esperienza nel settore.

Art. 8

Le funzioni del dipartimento di emergenza

1. Il dipartimento di emergenza deve assicurare nell'arco delle 24 ore, anche attraverso le unità operative specialistiche di cui è dotato l'ospedale, oltre alle funzioni di pronto soccorso, anche:

- a) interventi diagnostico-terapeutici di emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici;
- b) osservazione breve, assistenza cardiologica e rianimatoria.

2. Al dipartimento di emergenza sono assicurate le prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia per l'arco delle 24 ore giornaliere.

3. La responsabilità delle attività del dipartimento e il coordinamento con le unità operative specialistiche di cui è dotato l'ospedale sono attribuiti nominativamente, anche a rotazione non inferiore a sei mesi, ad un primario medico, chirurgo o rianimatore, con documentata esperienza nel settore.

Art. 9

Le funzioni regionali

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche a stralcio del Piano sanitario regionale, determinano, entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la ristrutturazione del sistema di emergenza sanitaria, con riferimento alle indicazioni del parere tecnico fornito dal Consiglio superiore di sanità, in data 12 febbraio 1991, e determinano le attribuzioni dei responsabili dei servizi che compongono il sistema stesso.

2. Il provvedimento di cui al comma precedente determina altresì le modalità di accettazione dei ricoveri di elezione in relazione alla esigenza di garantire adeguate disponibilità di posti letto per l'emergenza. Con il medesimo provvedimento sono determinate le dotazioni di posti letto per l'assistenza subintensiva da attribuire alle singole unità operative.

Art. 10

Prestazioni del personale infermieristico

1. Il personale infermieristico professionale, nello svolgimento del servizio di emergenza, può essere autorizzato a praticare iniezioni per via endovenosa e fleboclisi, nonché a svolgere le altre attività e manovre atte a salvaguardare le funzioni vitali, previste dai protocolli decisi dal medico responsabile del servizio.

Art. 11

Onere del trasporto di emergenza

1. Gli oneri delle prestazioni di trasporto e soccorso sono a carico del servizio sanitario nazionale solo se il trasporto è disposto dalla centrale operativa e comporta il ricovero del paziente. Detti oneri sono altresì a carico del Servizio sanitario nazionale anche in mancanza di ricovero determinata da accertamenti effettuati al pronto soccorso. Fanno carico al Servizio sanitario nazionale, altresì, i trasferimenti tra sedi ospedaliere disposti dall'ospedale.

Art. 12

Attuazione

1. All'attuazione di quanto disposto dal presente atto provvedono le regioni e le province autonome.

2. Le spese in conto capitale per l'organizzazione del livello assistenziale fanno carico come priorità agli stanziamenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché agli stanziamenti in conto capitale del Fondo sanitario nazionale, mentre quelle correnti fanno carico al Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nella misura che sarà determinata ai sensi del combinato disposto delle norme di cui ai commi 1 e 16 dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

3. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la conferenza Stato-regioni verifica le ini-

ziative assunte, lo stato di attuazione del sistema emergenza sanitaria in ciascuna regione e provincia autonoma, nonché le risorse finanziarie impiegate. Allo scopo di attuare il sistema di emergenza sanitaria nelle regioni che non lo abbiano attuato, in tutto o in parte, la Conferenza Stato-regioni approva uno schema tipo di accordo di programma, che, sottoscritto dal Ministro della sanità e dal presidente della regione interessata, determina tempi, modi e risorse finanziarie per l'attuazione, anche avvalendosi di apposite conferenze dei servizi. L'accordo di programma può essere attivato anche prima della verifica, su richiesta della regione e provincia autonoma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 marzo 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente
del Consiglio dei Ministri*

DE LORENZO, *Ministro
della sanità*

MARTINAZZOLI, *Ministro per
le riforme istituzionali
e gli affari regionali*



CIRCOLARE 16 novembre 1994, n. 01768 U.L.

Istituzione dell'elenco delle associazioni di volontariato di protezione civile ai fini ricognitivi della sussistenza e della dislocazione sul territorio nazionale delle associazioni da impegnare nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Adempimenti finalizzati all'erogazione di contributi per il potenziamento delle attrezzature ed il miglioramento della preparazione tecnica.

Considerazioni generale

A seguito dell'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che, agli articoli 11 e 18, prevede la più ampia partecipazione delle associazioni e/o organizzazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono alle attività di previsione, prevenzione e soccorso di cui agli articoli 1, 2 e 3 della stessa legge, si ravvisa la necessità di rivedere ed aggiornare il precedente censimento delle forze di volontariato, disposto con decreto 30 giugno 1990, in conformità ai pareri espressi dal Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica contenente il regolamento di attuazione del citato art. 18 ed in armonia con quanto previsto dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

Al fine, inoltre, di promuovere la più ampia collaborazione fra il volontariato organizzato, gli enti locali, le regioni e le prefetture, nella ricognizione delle risorse umane e di mezzi del volontariato sono stati individuati i criteri e le modalità di seguito riportati, sui quali è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale di volontariato, operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nella presente circolare sono state recepite oltre alle indicazioni espresse dal Consiglio di Stato, le proposte pervenute dagli altri dicasteri a seguito di diramazione del citato schema di regolamento.

Si ritiene, innanzitutto, che l'elenco che s'intende istituire debba essere collegato con i «registri regionali generali» del volontariato, istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91, che costituiscono, a livello generale, lo strumento di identificazione e di collegamento del volontariato con le istituzioni pubbliche.

Come per il passato e per le competenze affidate al prefetto nel coordinamento degli interventi di protezione civile nelle emergenze, l'iscrizione nell'elenco viene disposta dal Dipartimento della protezione civile, sentito il prefetto competente per territorio, che si esprime in merito alla sussistenza dei requisiti di affidabilità e capacità operativa delle associazioni aspiranti.

Per quanto attiene la concessione dei contributi sono previste due ipotesi: la prima riguarda le istanze finalizzate a migliorare il livello di dotazione di apparati strumentali di cui l'associazione e/o organizzazione/gruppo dispone; la seconda concerne, invece, il sostegno di attività volte al miglioramento della preparazione tecnico-professionale che le associazioni e/o organizzazioni singolarmente od in concorso con altre associazioni ed enti intendano effettuare.

La concessione dei contributi, in accoglimento delle istanze prodotte, viene disposta in misura non superiore al 50% del fabbisogno complessivo risultante dalla documentazione prodotta.

Al fine di semplificare l'approntamento delle istanze documentate finalizzate agli obiettivi sopra descritti e, conseguentemente, di snellire l'istruttoria prevista dal sopracitato regolamento, si forniscono di seguito, le indicazioni cui bisogna attenersi per l'inserimento delle associazioni e/o organizzazioni nell'elenco del Dipartimento (parte I) e per l'erogazione dei contributi alle medesime (parte II).

Parte I

ISCRIZIONE NELL'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E/O ORGANIZZAZIONI GRUPPI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE

1 - Adempimenti delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato.

Ai fini dell'impiego delle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso, di esercitazione ed in quelle di formazione teorico-pratica, le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione civile possono chiedere l'inserimento nell'elenco che forma oggetto della presente circolare, presentando la documentazione secondo le modalità di seguito riportate.

La domanda di inserimento deve essere inoltrata al Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante, corredata di:

a) certificato penale e dei carichi pendenti dell'anzidetto rappresentante legale dell'associazione;
b) attestato di iscrizione in uno dei registri regionali del volontariato istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91.

c) dichiarazione del responsabile dell'associazione o documento attestante l'eventuale precedente censimento ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990;

d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto per le associazioni ancora non iscritte nel registro regionale e che alla data di pubblicazione della presente circolare non risultino essere state mai censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990;

e) scheda informativa contenente i dati per la valutazione delle capacità operative dell'associazione e/o organizzazione/gruppo, secondo il modello distribuito dal Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato, a firma del legale rappresentante.

Per le associazioni e/o organizzazioni locali, aderenti ad associazioni e/o organizzazioni nazionali, l'istanza documentata viene inoltrata per il tramite della propria associazione e/o organizzazione nazionale.

Ai fini di un'omogenea rilevazione dei dati relativi alle associazioni organizzazioni/gruppi richiedenti e della loro successiva elaborazione ed utilizzazione, le associazioni/organizzazioni/gruppi interessati debbo-

no attenersi al modello allegato alla presente circolare.

Alle associazioni/organizzazioni/gruppi che risultino inseriti nell'elenco che forma oggetto della presente circolare, si applicano i benefici previsti dal precitato art. 18 della legge n. 225/92 e dalla presente circolare nonché:

il rimborso ai datori di lavoro degli oneri derivanti dall'impiego di volontari preventivamente autorizzati, in attività di emergenza e di formazione, nonché nelle esercitazioni autorizzate dalle prefetture e dagli enti locali, ciascuno per la propria parte di competenza;

il rimborso di carburante e la copertura assicurativa dei mezzi e dei volontari impiegati in emergenza e nelle suddette esercitazioni preventivamente autorizzate.

2 - Casi di mancato inserimento e motivi di cancellazione.

Il Dipartimento della protezione civile, accertata l'eventuale assenza dei requisiti indicati al punto 1 od in presenza di parere negativo espresso dal prefetto dispone, con provvedimento motivato, dandone comunicazione agli interessati ed alle prefetture, l'esclusione dall'iscrizione nell'elenco suddetto.

Analogamente, nell'aggiornamento periodico dell'elenco medesimo, dispone la cancellazione delle associazioni/organizzazioni/gruppi qualora vengano meno i requisiti indicati al precedente punto 1.

Tutte le associazioni nazionali e locali che svolgano la propria attività in assenza di scopo di lucro ma che non siano classificabili come associazioni organizzazioni/gruppi di volontariato ai sensi della legge n. 266/91 in quanto non in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della stessa legge, nonché realtà associative od organizzative diversamente classificabili, ancorché risultassero essere state censite ai sensi del decreto ministeriale 30 giugno 1990, sono escluse dall'elenco delle organizzazioni di volontariato di cui al precedente punto 2 ed inserite in un elenco separato.

3 - Adempimenti da parte delle regioni e delle province autonome.

Nell'intento di realizzare la più efficace collaborazione fra istituzioni centrali, periferiche, enti territoriali e volontariato, le regioni e le province autonome inviano annualmente al Dipartimento della protezione civile copia dei rispettivi registri regionali e comunicano tempestivamente le variazioni riguardanti le associazioni/organizzazioni/gruppi che operano nell'ambito del Sistema nazionale di protezione civile.

4 - Disposizioni per i gruppi comunali.

I comuni che abbiano costituito o intendano costituire gruppi comunali di protezione civile comunicano al dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato, l'avvenuta costituzione del gruppo, allegando copia della relativa delibera comunale e la scheda informativa inerente la descrizione delle capacità tecniche e la consistenza delle risorse umane e strumentali.

I gruppi comunali essendo organizzazioni riconducibili a disciplina giuridica diversa da quella prevista per le associazioni, e/o organizzazioni/gruppi di volontariato, sono inseriti in elenco separato rispetto a queste ultime.

Parte II

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTREZZATURE ED AL MIGLIORAMENTO DELLA PREPARAZIONE TECNICA.

1 - Istanze per la concessione di contributi per il potenziamento di attrezzature. Adempimenti delle associazioni e/o gruppi di volontariato.

Hanno titolo alla presentazione della domanda di finanziamento le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato di protezione civile, iscritte nell'elenco istituito con la presente circolare e/o iscritte nei registri regionali generali del volontariato istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266/91, sempreché esplicino attività di protezione civile.

La domanda deve essere presentata in conformità del modello di cui all'allegato B della presente circolare e deve essere inoltrata al Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato - Via Ulpiano, 11 - 00193 Roma, corredata di:

a) relazione tecnico-esplicativa da cui si evincano le possibili e prevedibili modalità d'impiego delle attrezzature che si intendono acquisire;

b) parere della prefettura competente per territorio;

c) preventivi e documentazione contabile relativi ai costi ed oneri connessi all'acquisizione delle attrezzature oggetto del finanziamento;

d) parere dell'ufficio tecnico erariale competente, attestante la congruità del preventivo di spesa attinente la dotazione strumentale da acquisire;

e) parere della regione o della provincia autonoma ai fini di un coordinamento con i finanziamenti erogabili in sede locale;

f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'associazione attestante l'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche o da parte di privati, ricevute al medesimo titolo, ovvero l'inesistenza di tali contribuzioni.

2. - Istanze per la concessione di contributi per il miglioramento della preparazione tecnica. Adempimenti delle associazioni e/o gruppi di volontariato.

Le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato possono richiedere contributi per il sostegno di attività di addestramento finalizzate al miglioramento della preparazione tecnica, nonché di formazione generale.

Le istanze di contributo debbono essere presentate in conformità al modello di cui all'allegato C della presente circolare e devono essere inoltrate al

Dipartimento della protezione civile - Ufficio affari generali e volontariato, corredate di:

a) relazione illustrativa attinente le attività di addestramento o di formazione che si intendono effettuare per migliorare l'efficienza operativa dell'associazione, con l'indicazione dei tempi e delle risorse impiegabili;

b) preventivi e documentazione contabile relativa ai costi ed oneri connessi alle attività oggetto del finanziamento;

c) analisi costi-benefici relativa alle finalità che l'associazione persegue e al possibile impiego sul territorio delle risorse umane addestrate;

d) parere della competente prefettura per le attività di addestramento, simulazione od esercitazione;

e) parere della regione o provincia autonoma competente per territorio;

f) eventuale parere di altra pubblica amministrazione competente in relazione alla tipologia dell'attività tendente al miglioramento della preparazione tecnica;

g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del rappresentante legale dell'associazione, attestante l'eventuale concessione di contributi o agevolazioni finanziarie da parte di altre amministrazioni pubbliche o da parte di privati, ricevute al medesimo titolo, ovvero l'inesistenza di tali contribuzioni.

3 - Ulteriori condizioni per la concessione di contributi. Motivi di inammissibilità.

Le associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato interessate alla presentazione delle istanze di contributo di cui ai punti sub 1 e 2 debbono tener conto che:

a) l'ammontare complessivo dei contributi pubblici e/o privati non può superare l'importo delle spese effettivamente sostenute dall'associazione nell'acquisizione delle attrezzature e nella realizzazione delle attività addestrative e/o formative;

b) la concessione dei contributi è subordinata alle compatibilità finanziarie e alle disponibilità di bilancio previsti per il Dipartimento della protezione civile;

c) il provvedimento di concessione del contributo è emesso sulla base del piano di ripartizione predisposto dal Dipartimento della protezione civile e tenendo conto degli obblighi previsti dall'art. 6 del sopracitato regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge n. 225/92;

d) il Dipartimento della protezione civile può disporre accertamenti per verificare l'effettivo impiego delle risorse concesse a seguito delle istanze approvate.

Si evidenzia infine che per assicurare un'omogenea valutazione delle istanze prodotte dalle associazioni e/o organizzazioni/gruppi di volontariato e per consentire che l'iter istruttorio sia completato nei limiti temporali indicati nel regolamento di attuazione dell'art. 18 della legge n. 225/92, non saranno ritenute ammissibili le istanze non conformi ai modelli allegati alla presente circolare e/o prive della documentazione ivi indicata.

Il Dipartimento della protezione civile si riserva, inoltre, di richiedere eventuale ulteriore documentazione, nei termini previsti dal citato regolamento, ai fini di una più completa valutazione del progetto di finanziamento presentato.

Il Sottosegretario di Stato: FUMAGALLI CARULLI



DECRETO 7 luglio 1995.

Documentazione necessaria per conseguire il certificato di abilitazione professionale di tipo KE senza sostenere il relativo esame.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE**

Visto l'art. 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «Nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 311, comma 1 e comma 3, lettere a), b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251;

Considerata la necessità di stabilire la documentazione da produrre al fine di conseguire il certificato di abilitazione professionale di tipo KE senza sostenere il relativo esame;

Decreta:

Art. 1

Requisiti per il rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KE senza esami

1. Possono ottenere il certificati di abilitazione professionale di tipo KE senza esame coloro che svolgono attività di guida di veicoli adibiti a servizio di emergenza, presso enti pubblici, enti privati e organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono essere intestatarie di uno o più veicoli adibiti al servizio di emergenza.

Art. 2

Documentazione

Al fine di ottenere il rilascio del certificato di abilitazione professionale di tipo KE, gli interessati devono presentare domanda ad un ufficio provinciale M.C.T.C., allegando la documentazione che attesti il possesso della patente di categoria B da almeno due anni, oppure delle patenti di categoria C o D da almeno un anno. Deve essere altresì presentato un attestato rilasciato dalla competente struttura di appartenenza da cui risulti che il richiedente svolge, a disposizione delle predette strutture, l'attività di guida di veicoli adibiti a servizio di emergenza.

Art. 3

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 1995

Il direttore generale: BERRUTI

DECRETO 3 agosto 1995.

Documentazione necessaria per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KE senza sostenere il relativo esame.

**IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE**

Visto l'art. 116, comma 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285: «nuovo codice della strada»;

Visto l'art. 31, comma 1 e comma 3, lettere a), b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495: «regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada»;

Vista l'art. 5 del decreto legge 28 giugno 1995, n. 251;

Decreta:

Art. 1

Rilascio del certificato di abilitazione di tipo KE senza esami

1. I conducenti dei veicoli adibiti a servizi di emergenza, di cui all'art. 116, comma 8, ultima parte del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, possono ottenere il rilascio del certificato di abilitazione professionale del tipo KE presentando apposita domanda da un ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ed allegando una attestazione rilasciata dal rappresentante legale dell'ente o associazione che ha in disponibilità il veicolo, che dichiara che il soggetto stesso presenterà la propria opera presso la medesima struttura come conducente dei veicoli adibiti a servizi di emergenza.

2. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto già svolgono attività di conducente dei predetti veicoli, la dichiarazione di cui al comma 1, attestante tale qualità, deve essere resa dal legale rappresentante dell'ente o associazione presso il quale il soggetto istante presta la propria opera e il relativo certificato di abilitazione professionale del tipo KE deve essere rilasciato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 2

Entrata in vigore

1. Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, annulla e sostituisce il decreto dirigenziale 7 luglio 1995 recante «disposizioni in materia di abilitazione professionale di tipo KE senza sostenere il relativo esame», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 167 del 19 luglio 1995.

2. Restano validi i certificati di abilitazione professionale del tipo KE rilasciati sulla base del decreto dirigenziale di cui al comma 1.

Roma, 3 agosto 1995

Il Ministro: CARVALE

INFORTUNI TERRA

Condizioni particolari

La garanzia vale per gli infortuni che le persone facenti parte del Sodalizio Contraente possono subire durante le operazioni di Soccorso Alpino e Speleologico che verranno effettuate durante l'anno, con accesso a rocce e ghiacciai, sia in comitiva che isolati, valendosi o meno di ogni strumento e mezzo idoneo al soccorso ed addestramento, e durante le eventuali esercitazioni di addestramento organizzate dal Sodalizio Contraente e le riunioni ufficialmente e regolarmente convocate.

La garanzia vale anche durante il trasporto di dette persone con mezzi di trasporto terrestri e natanti sino alla base delle operazioni ed il ritorno nella Sede locale del Sodalizio Contraente, anche per quanto riguarda il guidatore dei mezzi.

Per quanto riguarda le Riunioni la garanzia vale per gli infortuni che, a termini di polizza, colpissero l'Assicurato durante il percorso da lui effettuato per recarsi dalla propria abitazione alla sede della Riunione e viceversa, purchè gli infortuni stessi avvengano durante il tempo strettamente necessario a compiere il percorso per via ordinaria, compreso l'uso di mezzi di locomozione previsti dal contratto, e semprechè tale rischio non sia già assicurato a norma di legge. Per i componenti il Consiglio Nazionale (7 persone), il Consulente Legale, l'Addetto alle pubbliche Relazioni, il Coordinatore della Sede Centrale ed il Direttore della Stampa Sociale, questa estensione viene prestata senza la necessità di avere convocazioni ufficialmente documentate.

Somme assicurate :

per il caso di morte	Lit. 500.000.000
per il caso di invalidità permanente	Lit. 500.000.000
per il caso di inabilità temporanea	Lit. 150.000

L'assicurazione è prestata per tutti indistintamente gli appartenenti al Sodalizio ed ai fini della regolarità assicurativa farà fede la data di protocollo nei registri ufficiali depositati presso la Sede del C.N.S.A.S., registri che la Contraente si impegna ad esibire a richiesta della Compagnia.

Il premio unitario per persona assicurata viene fissato in Lit. 68.293 (sessantottomiladuecentonovantatrelire) oltre le imposte.

Il premio annuo anticipato sarà versato nella misura di Lit. 341.465.000 (trecentoquarantunomilioni quattrocentosessantacinquemilalire) oltre ad imposte, corrispondenti a n.5.000 persone assicurate, salvo conguaglio da effettuarsi con le modalità che seguono:

alla fine di ogni anno assicurativo si farà luogo alla regolazione del premio in relazione agli effettivi iscritti nell'anno in corso. Le differenze attive risultanti dovranno essere pagate entro 15 giorni dalla data

della richiesta della Compagnia. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio pagato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui abbia il Contraente adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Il premio annuo dovuto alla Compagnia non potrà essere inferiore a Lit. 273.172.000 oltre ad imposte, corrispondenti a n. 4.000 persone assicurate.

Agli effetti delle garanzie prestate con la seguente polizza resta tra le parti convenuto quanto segue:

a) a parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione si conviene di considerare indennizzabili, in base alla presente polizza, gli infortuni avvenuti in circostanze che, pur essendo previste dagli articoli precedenti, possono presentare gli estremi di una impresa rischiosa o di colpa grave, nonchè quelli conseguenti a vertigini, attraversamento di corsi d'acqua e laghi alpini, e determinati da cause atmosferiche come i congelamenti, gli assideramenti e le lesioni prodotte da fulmini.

In caso di mancato ritorno di una o più persone da una spedizione di soccorso senza il recupero del corpo della vittima, si darà luogo al pagamento delle somme assicurate con la presente polizza, non prima che sia trascorso un anno dalla scomparsa.

b) sono comprese in garanzia le operazioni svolte in documentata collaborazione con la Protezione Civile, anche se effettuate non in montagna e non per il salvataggio di persone.

Sono compresi anche gli interventi effettuati su impianti a fune.

c) Rimane esplicitamente esclusa la garanzia durante eventuali operazioni di autosoccorso della cordata.

La Spett. Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le infermità da cui i singoli assicurati fossero affetti (salvo che si tratti di persone trovatesi nelle condizioni di cui all'art.16 delle C.G.A. e da ritenersi come tali per regola non assicurabili) restando efficiente la garanzia con l'intesa che, in caso di sinistro, verrà liquidata l'infermità, mutilazione o difetto fisico secondo le risultanze del referto medico, calcolando o riconoscendo il solo danno diretto causato dall'infortunio stesso, conformemente a quanto stabilito dagli art. 20 e 26 delle C.G.A.

Il Contraente a tutti gli effetti è esonerato dall'obbligo di denunciare gli eventuali contratti infortuni individuali che le persone assicurate avessero stipulato o stipulasero per proprio conto ed i sinistri dai medesimi sofferti.

Si ammettono a risarcimento i danni eventualmente subiti dai facenti parte le squadre di soccorso in occasione di interventi a seguito di calamità naturali quali movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, cadute di sassi, valanghe, frane, slavine, nonché di eventi per i quali sia necessaria una dichiarata specializzazione al fine di rendere possibile e più sicuro il recupero di persone.

A modifica dell'art.23 delle C.G.A. per l'inabilità temporanea è fissata una franchigia assoluta di 15 giorni.

Pertanto resta stabilito che :

la franchigia decorre dal giorno successivo a quello dell'infortunio regolarmente denunciato o ,in caso di ritardo, dal giorno successivo a quello della denuncia;

se la durata dell'inabilità temporanea non supererà detta franchigia nessun indennizzo sarà dovuto;

se la durata della inabilità temporanea sarà superiore alla franchigia la Società pagherà la relativa indennità al netto dei giorni di franchigia convenuti;

Nel solo caso in cui più persone fossero infortuna-

te in uno stesso evento, l'ammontare delle indennità a carico della Compagnia non potrà superare complessivamente la somma di Lit. 4.000.000.000.

Verificandosi una eccedenza oltre il limite, l'indennità spettante a ciascuna persona infortunata od all'avente diritto verrà proporzionalmente ridotta.

Nei rinnovi annuali, sempre che sia stato pagato il relativo premio, si intendono assicurati fino al 31 gennaio dell'anno successivo i nominativi iscritti negli elenchi dell'anno precedente, salvo che negli elenchi per l'anno in corso tali nominativi non risultino più assicurati.

Il termine per la denuncia dell'infortunio previsto dall'art.25 delle C.G.A. viene elevato a 30 gg.

La Compagnia rinuncia ad ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato o dei Suoi aventi causa contro i responsabili dell'infortunio.

Agenzia Generale di Novara *Palazzo Gautieri*



INFORTUNI VOLO

Condizioni particolari

La garanzia è prestata nei limiti del 1^{oo} capoverso dell'art.1) delle Condizioni Generali di Assicurazione a favore delle persone facenti parte delle squadre di Soccorso Alpino del Contraente nelle loro specifiche mansioni di passeggeri soccorritori durante i voli effettuati con qualsiasi tipo di aeromobile.

La garanzia è valida nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché su tutto l'arco delle Alpi anche in territorio non italiano.

Somme Assicurate:

per il caso di morte Lit. 500.000.000
per il caso di invalidità permanente Lit. 500.000.000

Resta inteso che qualora le persone infortunate risultassero comunque già assicurate per lo stesso rischio di volo, le indennità previste dalla presente polizza saranno ridotte di un importo pari a quanto assicurato con altri contratti.

Ad integrazione delle Condizioni Particolari di Polizza l'assicurazione si intende estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante le eventuali esercitazioni di addestramento. La garanzia è altresì operante anche per gli infortuni derivanti da imprudenza o colpa anche gravi dell'Assicurato, semprechè giustificati da motivi di solidarietà umana.

La garanzia è prestata per tutti indistintamente gli appartenenti al Sodalizio ed ai fini della regolarità assicurativa farà fede la data di protocollo nei registri ufficiali depositati presso la sede del C.N.S.A., registri che la Contraente si impegna ad esibire a richiesta della Compagnia.

Nei rinnovi annuali, sempre che sia stato pagato il relativo premio, si intendono assicurati fino al 31.01 dell'anno successivo i nominativi iscritti negli elenchi dell'anno precedente, salvo che negli elenchi per l'anno in corso non risultino più iscritti.

Il premio unitario per persona assicurata viene fissato in Lit.9.000 (novemilalire) oltre gli accessori e le imposte. Il premio annuo anticipato sarà versato nella misura di Lit.45.000.000 (quarantacinquemilioni) oltre gli accessori e le imposte, corrispondenti a n.5.000 persone assicurate, salvo conguaglio da effettuarsi con le modalità che seguono:

alla fine di ogni anno assicurativo si farà luogo alla regolazione del premio in relazione alle eventuali segnalazioni avvenute nel corso dell'anno ed al numero esatto di persone assicurate. Le differenze attive risultanti dovranno essere pagate entro 15 giorni dalla

data della richiesta della Compagnia. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto il pagamento della differenza attiva dovuta, la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio pagato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui abbia il Contraente adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Il premio annuo dovuto alla Compagnia non potrà essere inferiore a Lit.45.000.000 oltre gli accessori e le imposte, corrispondenti a n. 5.000 persone assicurate.

A parziale deroga delle C.G.A. la garanzia si intende valida anche per gli infortuni derivanti da aggressioni o atti violenti che abbiano carattere politico o sociale, quali ad esempio attentati, piraterie, sabotaggio, terrorismo purchè non conseguenti a guerra anche se non dichiarata, ad insurrezioni o tumulti popolari.

La garanzia si intende estesa agli eventuali infortuni che, in conseguenza di forzato dirottamento, dovessero verificarsi al di fuori dei limiti territoriali o di tempo previsti in polizza, compreso quindi l'eventuale viaggio aereo di trasferimento dal luogo dove l'Assicurato fosse stato dirottato fino alla località di arrivo definitivo previsto.

Sono compresi in garanzia gli infortuni occorsi durante le operazioni di soccorso aereo e le esercitazioni di addestramento con uso di verricello, gancio baricentrico, corda doppia ed ogni altro strumento e mezzo idoneo al soccorso ed addestramento all'esterno dell'aeromobile.

Sono compresi in garanzia anche gli interventi su impianti a fune o a seguito di calamità naturali nonchè di eventi per i quali sia necessaria una dichiarata specializzazione al fine di rendere possibile e più sicuro il recupero di persone.

Sono inoltre comprese in garanzia le operazioni svolte in documentata collaborazione con la Protezione Civile, anche se effettuate non in montagna e non in relazione al salvataggio di persone.

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato, dei suoi aventi diritto o beneficiari, al diritto di surrogazione di cui all'art.1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Fermo il resto

Agenzia Generale di Novara *Palazzo Gautieri*

CARATTERISTICHE DI CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE

1 - Contraente, assicurati, terzi, attività

1.1 - *Contraente*

IL CLUB ALPINO ITALIANO - Via Ugo Foscolo n. 3
MILANO

1.2 - *Assicurato*

IL CLUB ALPINO ITALIANO (Sede sociale e Sede legale), tutte le sue sezioni ed i loro raggruppamenti territoriali, i suoi organi tecnici centrali e periferici.

Si intendono compresi fra gli Assicurati anche le singole sottosezioni in quanto facenti parte integrante delle rispettive sezioni ai sensi dell'art. 15 del vigente Statuto Sociale del Sodalizio.

1.3 - *Terzi*

Ai fini del presente contratto sono considerati terzi fra di loro:

1.3.1. - i singoli Assicurati come sopra definiti;

1.3.2. - l'Assicurato e la singola Persona, socia o non socia;

1.3.3. - le singole Persone socie o non socie del C.A.I.; non sono considerate terzi fra di loro nell'ambito della stessa attività svolta e/o organizzata dall'Assicurato, fatto salvo quanto disposto dalla Condizione Particolare n. 3.5.

1.4 - *Attività*

Ai fini del presente contratto sono considerate attività dell'Assicurato tutte le iniziative, le manifestazioni e/o gli spettacoli organizzati, quali ad esempio, ma non esclusivamente:

— gli interventi del corpo nazionale soccorso alpino con o senza partecipazione di animali;

— le ascensioni, le escursioni, le gite di alpinismo, di sci, di sci-alpinistico, di sci da fondo-escursionistico, di speleologia, ecc.: le scuole, i corsi, ecc. di alpinismo, di sci, di sci-alpinismo, di sci di fondo-escursionistico, di speleologia, ecc.;

— le assemblee, i congressi, i convegni, i raduni, le riunioni, ecc.; le mostre, le esposizioni, le conferenze, le proiezioni, ecc.;

con l'unica esclusione di ogni attività avente carattere agonistico, ma con l'inclusione delle gare sociali di qualsiasi tipo.

2 - Descrizione del rischio

L'assicurazione copre la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato, a sensi di legge, per danni cagionati a terzi, come sopra definiti, a cose e/o animali, da cose, animali e/o persone delle quali o con le quali debba rispondere, e si estende a tutte le attività svolte e/o organizzate dal medesimo, anche con la partecipazione di non associati.

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile imputabile ai partecipanti alle attività svolte e/o organizzate dall'Assicurato, siano i medesimi soci o non soci del C.A.I., limitatamente ai danni cagionati a terzi, a cose e/o animali e sempreché l'evento sia in rapporto di casualità con lo svolgimento e/o l'organizzazione delle attività.

L'assicurazione non copre la Responsabilità Civile incombente all'Assicurato per danni a terzi derivanti da errori od omissioni di carattere meramente amministrativo o regolamentare, propri o di persone delle quali o con le quali debba rispondere.

3 - Condizioni particolari

3.1 - *Trasporto*

La garanzia si intende estesa senza alcuna esclusione ai danni verificatisi durante il trasporto di persone, animali e cose, compresa la Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell'Assicurato, esclusa la responsabilità del vettore.

3.2 - *Proprietà e/o esercizio di attrezzature, impianti e materiali*

La garanzia copre la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o esercizio di attrezzature, di impianti e di tutti i materiali necessari per lo svolgimento delle attività dello Assicurato.

3.3 - *Proprietà e/o conduzione di fabbricati e relativi impianti fissi pertinenti*

La garanzia copre la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati tutti, e relativi impianti fissi pertinenti, ove si svolgono le attività dell'Assicurato.

3.4 - *Proprietà, conduzione e/o uso di vie e/o sentieri attrezzati*

La garanzia copre la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà, conduzione e/o uso delle vie e/o sentieri attrezzati, nonché dalle attrezzature di pareti adibite a palestre per istruzione ed esercitazione; è fatto tuttavia obbligo all'Assicurato di documentare annualmente la manutenzione di quelle da cui potrebbe derivare all'Assicurato la responsabilità per conduzione e manutenzione.

Questa specifica garanzia è prestata con una franchigia di lire 1.000.000.= (un milione) per ogni sinistro a carico dell'Assicurato.

3.5 - *Responsabilità personale degli addetti*

La garanzia copre, oltre alle responsabilità dell'Assicurato, anche la responsabilità personale dei partecipanti e degli addetti, allo svolgimento e/o all'organizzazione di attività per conto dell'Assicurato, nei limiti di cui all'ultimo capoverso del punto 2-. In questo caso sono considerati terzi i partecipanti all'attività stessa (a deroga di quanto previsto al punto 1.3.3 della definizione di terzi).

3.6 - Territorio

La garanzia vale nei territori di tutto il mondo.

3.7 - Franchigia

La garanzia è prestata con una franchigia fissa di L. 100.000.= (centomila) per ogni sinistro che rimane ad esclusivo carico dell'Assicurato.

4 - Massimali

L'assicurazione vale per i risarcimenti (capitale, interessi e spese) rispettivamente fino a concorrenza di:

RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

— L. 2.000.000.000 = per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o che abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà,

— L. 2.000.000.000. = per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali,

— L. 2.000.000.000. = per danni a cose ed animali, anche se appartenenti a più persone.

5 - Premio

Per corrispettivo il C.A.I. pagherà all'Unione Subalpina Assicurazione, all'inizio di ogni anno assicurativo, la somma di L. 168.= (centosessantotto), comprensiva di accessori e tasse, per ciascun Socio regolarmente iscritto, ed inizialmente preventivati in numero di 270.000=. Al 31 Marzo di ogni anno si provvederà al relativo conguaglio: a tal fine, il C.A.I. comunicherà annualmente, entro il 20 di Marzo, il numero dei Soci risultati effettivamente iscritti nell'anno precedente.

6 - Decorrenza e durata

Pur essendo la presente polizza stipulata in forma decennale, è data facoltà alle parti di recedere annualmente dal contratto a norma delle condizioni generali di assicurazione. Rimane inoltre concordato che la Compagnia rinuncia alla propria facoltà di recesso per sinistro fino al 31/12/89; alla scadenza di detto periodo, ed a richiesta delle Parti, verranno trattati e concordati eventuali termini contrattuali.



MINISTERO DELLA DIFESA

Condizioni particolari

Art. 1

La presente polizza è stipulata dal Corpo Nazionale di Soccorso Alpino del C.A.I., con sede in Via E.Fonseca Pimentel n.7 - 20127 MILANO, in nome proprio ma per conto e nell'interesse esclusivo del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana; conseguentemente l'assicurazione è prestata a copertura della responsabilità civile verso terzi derivante al predetto Ministero, nei limiti precisati in questa polizza, esclusa la responsabilità diretta della Contraente.

Art. 2

Oggetto dell'assicurazione

La garanzia prestata con la presente polizza vale per le assicurazioni di cui ai punti A), B) e C) delle Condizioni Speciali di polizza a favore del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana in esercitazioni (escluse le operazioni di soccorso e salvataggio) in collaborazione e con la partecipazione di appartenenti al C.N.S.A.

Art. 3

Periodo di assicurazione

La presente assicurazione è prestata "a giornata" su comunicazione preventiva da parte del Contraente per telegramma, telex, lettera raccomandata o telefax, alla Società assicuratrice con indicazione dei dati identificativi dell'elicottero e della giornata per la quale deve valere la garanzia. La garanzia avrà effetto:

- in caso di notifica a mezzo telex o telefax, un'ora dopo la ricezione;
- in caso di notifica a mezzo telegramma, due ore dopo l'accettazione del medesimo da parte degli Uffici Postali;
- in caso di notifica a mezzo lettera raccomandata, dalle ore 24 della data di spedizione.

Il Contraente potrà tuttavia indicare una decorrenza successiva.

Art. 4

Massimali

La garanzia, relativamente ai punti A), B) e C) delle predette Condizioni Speciali, è prestata per il massimale di Lit. 1.000.000.000 (unmiliardo) per sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o sofferto danni a cose od animali.

Art. 5

Il premio per giornata viene fissato in Lit. 42.000 oltre gli accessori e le imposte. Alla firma della presente polizza il Contraente versa il premio netto di Lit. 1.680.000 corrispondenti a n. 40 giornate. Il tutto salvo conguaglio da effettuarsi con le modalità che seguono:

alla fine di ogni anno assicurativo si farà luogo alla regolazione del premio in relazione alle eventuali segnalazioni avvenute nel corso dell'anno ed al numero esatto di giornate; le differenze attive risultanti dovranno essere pagate entro 15 giorni dalla data della richiesta della Compagnia. Se il Contraente non effettua nel termine anzidetto il pagamento della differenza attiva dovuta la Compagnia può fissargli un ulteriore termine non inferiore a giorni 15, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto garanzia di quello relativo all'annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo il pagamento della differenza attiva e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente adempie ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Il premio annuo dovuto alla Compagnia non potrà essere inferiore a lit.1.680.000 oltre accessori ed imposte, pari a n. 40 giornate di garanzia.

Art. 6

La presente polizza cesserà alla sua scadenza naturale senza obbligo di preventiva disdetta. Il premio per le rate avvenire è riportato a solo titolo indicativo per il caso di rinnovo della polizza previo esplicito preventivo accordo tra le parti.

Agenzia Generale di Novara *Palazzo Gautieri*



RINNOVO CONCESSIONE ALL'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI PONTE RADIO

Si comunica che con determina dirigenziale in data 31/12/1992 è stata rinnovata, alle stesse condizioni, la concessione per l'impianto e l'esercizio del ponte radio indicato in oggetto con decorrenza 1/1/1993 e scadenza al 31/12/2001. Resta fermo altresì quanto previsto all'art. 9 del DM 18/12/81, in base al quale è riconosciuta al concessionario la facoltà di rinunciare alla concessione, purché ne dia notizia all'Amministrazione almeno 30 giorni prima della scadenza dell'anno solare; la rinuncia avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Si precisa che, ai sensi del DM 18/12/81 (G.U. 356 del 30/12/81), modificato dal DM 24/06/82 (G.U. 205 del 28/07/82), il relativo canone annuo di concessione ammonta a L. 28.140.000.

Pertanto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della presente, codesto concessionario dovrà versare il predetto importo quale canone dovuto per l'anno in corso mediante versamento su c/c postale N. 659003

intestato a: MINISTERO PT - Direzione Centrale Servizi Radioelettrici - Canoni concessioni e proventi vari - Roma, servendosi esclusivamente dei bollettini di c/c mod. CH8 QUATER. disponibili presso tutto gli uffici postali.

Per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ciascun anno codesto concessionario dovrà versare il predetto canone annuo servendosi dei suddetti bollettini di c/c.

Il versamento del canone oltre i termini sopra fissati comporterà l'applicazione di una mora pari al 10% sull'importo dovuto e non versato, per ogni anno di ritardo pagamento.

A tergo di ogni bollettino (nella causale) andrà indicato il numero di pratica riportato all'oggetto della presente ed il periodo cui il versamento si riferisce.

Si rammenta, ad ogni buon fine, che qualsiasi modifica all'impianto in concessione dovrà essere preventivamente autorizzata da questa Amministrazione dietro richiesta dell'interessato.

Il direttore generale



NORMATIVA H.E.M.S. ED ELISOCCORSO

Con la presente si trasmette l'aggiornamento alla normativa in oggetto riguardante la definizione «tecnico di soccorso».

Considerato che tale qualifica viene rilasciata dagli enti nazionali di soccorso alpino riconosciuti, per miglior chiarezza è stato usato il termine «tecnico di elisoccorso».

Pertanto al Cap. 2, della parte II, pag. 17, il punto 6.3 viene così emendato:

6.3 Tecnico di elisoccorso

È una persona appartenente agli enti di soccorso alpino riconosciuti, qualificata dagli stessi come tecnico di soccorso alpino e successivamente selezionata, addestrata e qualificata dall'esercente.

*Il Capo Servizio
Com.te M. BENVENUTI*

**PROTOCOLLO D'INTESA
TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA (MD)
ED IL CLUB ALPINO ITALIANO (C.A.I.)**

PREMESSO che il Ministero della Difesa e il Club Alpino Italiano, di seguito indicati anche quali «Parti», intendono stabilire rapporti di reciproca collaborazione al fine di contribuire alla salvaguardia della vita di quanti operano e soggiornano in montagna, nonché a promuovere tutte le iniziative miranti ad una migliore e più ampia conoscenza geografica e scientifica e alla tutela dell'ambiente montano;

CONSIDERATO che gli obiettivi prefissati costituiscono un interesse pubblico preminente la cui salvaguardia esige la consapevole partecipazione di tutti i cittadini e la più stretta collaborazione tra tutti gli enti pubblici e privati, che si interessano alle specifiche problematiche;

CONSIDERATO che il Ministero della Difesa già svolge, per i propri fini, particolari attività nei settori di interesse e che, essendo titolare di vaste competenze ed avendo a disposizione mezzi ed attrezzature, può fornire un contributo, diretto ed indiretto, all'attività d'interesse pubblico propria del Club Alpino Italiano, compatibilmente con le preminenti esigenze di carattere istituzionale;

CONSIDERATO che lo stesso Club Alpino Italiano può fornire un utile apporto di conoscenze al Ministero della Difesa nel campo della prevenzione e sicurezza in montagna;

CONSIDERATO inoltre che le attività istituzionali di informazione, formazione e assistenza svolte dal Club Alpino Italiano a favore di quanti frequentano e/o aspirano alla frequentazione della montagna, rivestono carattere di particolare interesse ed utilità per il Ministero della Difesa;

CONVENGONO di addivenire alla sottoscrizione del presente protocollo d'intesa, secondo le seguenti modalità.

Art. 1

IL MINISTERO DELLA DIFESA e il CLUB ALPINO ITALIANO porranno in essere tutte le iniziative necessarie per sviluppare le seguenti collaborazioni:

- nel campo della meteorologia, con particolare riferimento alle attività di previsione e prevenzione dai rischi valanghivi;
- nel campo dell'alpinismo, dell'escursionismo e delle attività connesse al soccorso alpino;
- nel campo della protezione e controllo dell'ambiente montano, nonché dello sviluppo e della diffusione di una sua migliore conoscenza a carattere geografico e scientifico;
- nel campo della informazione per assicurare ai

cittadini, che sempre più numerosi vi si avvicinano, la conoscenza necessaria ad un corretto e sicuro approccio alla montagna.

Art. 2

Gli aspetti organizzativi ed esecutivi delle collaborazioni disciplinati dal presente protocollo saranno definiti su base annuale in ambito Commissione Mista, di cui al successivo Art. 8, attraverso la stesura di direttive e di programmi concordati tra gli Enti Militari interessati ed il C.A.I., d'intesa, per quanto riguarda le attività di soccorso, con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico (C.N.S.A.S.).

Art. 3

La collaborazione nel campo della meteorologia sarà sviluppata secondo le sottoindicate modalità:

a) il MINISTERO DELLA DIFESA si impegna:

- a concedere al C.A.I. i bollettini meteorologici emessi a cura del Servizio Meteomont del 4° Corpo d'Armata alpino in collaborazione con il Servizio meteorologico dell'Aeronautica Militare;

Art. 4

La collaborazione nel campo delle attività alpinistiche e del soccorso alpino verrà sviluppata attraverso le sottoriportate modalità:

a) il MINISTERO DELLA DIFESA si impegna:

- a fornire, qualora ne venga fatta esplicita richiesta e compatibilmente con le esigenze prioritarie delle Forze Armate, il concorso di proprio personale nelle attività di controllo e manutenzione di itinerari e sentieri di interesse escursionistico ed alpinistico;
- a concorrere, qualora ne venga fatta esplicita richiesta e compatibilmente con le esigenze prioritarie delle Forze Armate, al trasporto di personale e materiale per lavori presso i rifugi del C.A.I.;
- a favorire le attività alpinistiche sviluppate dal C.A.I. nell'ambito dei programmi promozionali giovanili, garantendo la disponibilità di basi logistiche e distaccamenti alpinistici, subordinatamente alle esigenze istituzionali dei reparti militari;
- a valutare favorevolmente i particolari requisiti eventualmente posseduti dai chiamati al servizio di leva e documenti dal C.A.I. ai fini del reclutamento nelle truppe alpine;
- al riconoscimento delle qualifiche rilasciate dal C.A.I. (Istruttori e Aiuto Istruttori) ai fini del loro utilizzo nell'attività didattica delle truppe alpine;
- a fornire concorso di elicotteri, qualora ne venga fatta esplicita richiesta e compatibilmente con le esigenze prioritarie delle Forze Armate, per le attività di addestramento del personale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, nonché per le operazioni di soccorso negli incidenti di montagna;
- a promuovere iniziative comuni per l'elaborazione e la produzione di documenti monografici su itinerari alpinistici ed escursionistici.

b) IL CLUB ALPINO ITALIANO si impegna:

— a fornire, su esplicita richiesta, e subordinate-
mente alle proprie esigenze istituzionali, istruttori della
Scuola Centrale di Alpinismo e di Sci-alpinismo ai corsi
di addestramento alpinistico organizzati da enti militari;

— a consentire la partecipazione di personale mili-
tare ai corsi di addestramento sul soccorso alpino orga-
nizzati dal C.A.I. sia a livello nazionale che regionale;

— a collaborare per una corretta gestione delle vie
alpinistiche ferrate aperte ed attrezzate da personale
militare;

— al riconoscimento ed alla parificazione delle qua-
lifiche militari nel settore alpinistico e sci-alpinistico alle
equivalenti rilasciate in ambito C.A.I., secondo modalità
e ruoli che verranno individuati e proposti da apposita
Sottocommissione, di cui al successivo Art. 8;

— alla messa a disposizione dei lavori predisposti
nell'ambito del gruppo per l'uniformità didattica con
particolare riferimento agli sviluppi del cosiddetto pro-
getto «università della montagna e master per medico
di montagna».

Art. 5

Nel campo della protezione e controllo dell'ambiente
montano si darà corso alle seguenti collaborazioni:

a) il MINISTERO DELLA DIFESA si impegna, qualo-
ra ne venga fatta esplicita richiesta e compatibilmente
con le esigenze prioritarie delle Forze Armate, sentito
ove occorra il Ministero dell'Ambiente:

— a fornire il concorso di personale e mezzi per la
predisposizione di un servizio di monitoraggio dell'am-
biente montano, con particolare riferimento alle variazio-
ni dei ghiacciai;

— a concorrere ad azioni comuni di recupero e ripri-
stino di zone di valore ambientale, nonché di prevenzio-
ne, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente;

— a fornire il concorso di mezzi aerei per rilievi
aerofotogrammetrici e fotografici delle zone soggette a
controllo;

— a concorrere alla realizzazione di cartografia
tematica relativa ai territori sottoposti al servizio di
monitoraggio ambientale;

— a fornire documentazione cartografica utile al
monitoraggio ambientale;

— a concorrere al trasporto di personale e mate-
riale per rilievi di carattere scientifico, con particolare
riguardo all'ambiente glaciale e periglaciale.

b) il CLUB ALPINO ITALIANO si impegna:

— ad organizzare le attività connesse con la predi-
sposizione di un servizio di monitoraggio ambientale;

— a provvedere alla formazione tecnica del perso-
nale militare nel settore del monitoraggio dell'ambien-
te e del controllo dei ghiacciai;

— ad organizzare e gestire un archivio centrale
relativo alle campagne di monitoraggio ambientale
effettuate;

— a rendere disponibile la documentazione tecni-
ca e scientifica prodotta;

— a contribuire all'educazione dei cittadini ai pro-
blemi della tutela e salvaguardia dell'ambiente monta-

no, promuovendo conferenze e seminari eventualmen-
te anche presso gli Enti militari, comunque sempre nel
pieno riconoscimento delle inderogabili esigenze delle
F.A. circa la necessità di disporre di adeguate aree
addestrative che consentano di svolgere i propri com-
piti istituzionali;

— a promuovere iniziative comuni per la produzio-
ne di articoli a stampa (o con qualsiasi altra forma
adatta ad un'ampia diffusione) di carattere scientifico
atti a diffondere i risultati e le conoscenze acquisite a
seguito delle ricerche svolte in collaborazione.

Art. 6

Nel campo dell'informazione il MINISTERO DELLA
DIFESA e il CLUB ALPINO ITALIANO svolgeranno
congiuntamente attività miranti a:

— pubblicare sui propri organi di stampa e median-
te le proprie strutture editoriali notizie, articoli, mappe,
guide, studi e ricerche di interesse per le attività istitu-
zionali dei due enti;

— promuovere e organizzare iniziative culturali
pertinenti alla montagna, quali proiezioni cinematogra-
fiche, conferenze, incontri, mostre fotografiche, in sedi
militari e/o civili, volte a risvegliare e coinvolgere l'inte-
resse di ampie fasce di pubblico con particolare riguar-
do alle leve giovanili;

— promuovere e organizzare manifestazioni dimo-
strative per illustrare e sottolineare il significato e l'im-
portanza dell'impiego di tecniche alpinistiche;

— ideare, promuovere e realizzare documentari
didattici ed opere filmiche illustrative ed intraprendere
le necessarie azioni per la loro opportuna diffusione.

Per il raggiungimento di questi specifici fini il
Ministero della Difesa e il Club Alpino Italiano mette-
ranno a disposizione le risorse intellettuali e materiali
dei settori che si dedicano alle pubblicazioni e alla
comunicazione per immagini, nonché altri organi tec-
nici interessati alla realizzazione delle iniziative in
oggetto.

Art. 7

Il concorso di personale e di mezzi previsto dagli
articoli 4 e 5, di norma definito su base annuale nel-
l'ambito della Commissione di cui al successivo arti-
colo 8, è da intendersi concesso a titolo oneroso, alle
condizioni previste dalla specifica normativa vigente in
materia per l'Amministrazione della Difesa.

Art. 8

Per l'attività istruttoria e di coordinamento relativa
all'attuazione del presente protocollo, è costituita una
Commissione mista paritetica, la cui composizione è
riportata in allegato. Detta Commissione, qualora
necessario, potrà avvalersi di apposite Sottocommis-
sioni Tecniche. □

Roma, lì 24 marzo 1994

*Il Presidente Generale
del Club Alpino Italiano*
ROBERTO DE MARTIN

Il Ministro della Difesa
FABIO FABBRIO